

96.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.
AGLIETTA: Sulla veridicità della notizia stampa riguardante la riduzione della pena a favore del camorrista pentito Gianni Melluso (4-10932) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6147	sponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 6150
AGOSTINACCHIO: Per un intervento volto ad accertare l'esistenza di infiltrazioni della malavita organizzata in Capitanata e nell'intera regione Puglia (4-10402) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6147	BELLUSCIO: Sulla mancata concessione dei vitalizi previsti a favore dei cittadini vittime della persecuzione nazista (4-09628) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6151
AGOSTINACCHIO: Sull'opportunità di imporre alle associazioni venatorie la presentazione di una dettagliata documentazione sui propri soci, e per l'apertura di una inchiesta sulla gestione della Italcaccia (4-11171) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	6148	BELLUSCIO: Sulla veridicità delle notizie relative alle richieste avanzate dalla magistratura ai servizi segreti per ottenere indagini a carico di parlamentari, sedi di partiti o organismi statali, al fine di accertare una possibile cospirazione politica contro la personalità dello Stato (4-11144) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 6153
ALOI: Per un intervento volto ad evitare la messa in onda, da parte della RAI-TV, di trasmissioni televisive prive di obiettività in merito ai problemi della caccia (4-10280) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	6149	BELLUSCIO: Sulla declassificazione della sede INAIL di Castrovillari (Cosenza) a seguito dell'eventuale apertura di una seconda sede di tale istituto, nella provincia di Cosenza (4-12338) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 6153
AULETA: Per il ripristino della stazione del corpo delle guardie forestali di Sala Consilina (Salerno) (4-11806) (ri-		BENEDIKTER: Sulle iniziative che si intendono adottare per far rispettare ai coniugi separati le decisioni giudiziarie in merito all'affidamento dei figli (4-06001) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 6154

	PAG.		PAG.
BERSELLI: Per un intervento volto ad evitare abusi da parte dell'INPS nell'attività di recupero dei contributi arretrati, con particolare riferimento alle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna (4-12044) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6154	CARADONNA: Per la riforma del sistema assicurativo nazionale al fine di renderlo competitivo in campo internazionale (4-09729) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	6162
BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica riguardante la corresponsione degli assegni vitalizi a Laura Del Sante vedova Affanni, residente a Parma (4-09816) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6155	CIANCIO: Sulla nomina di un vicecommissario presso la ferrovia Sangritana, e se tale incarico sia previsto nel disegno di legge sul trasferimento alle regioni della gestione delle ferrovie in concessione (4-08667) risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i> .	6163
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI: Per il potenziamento dell'organico della pretura di Moncalieri (Torino) (4-07541) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6156	CONTU: Per un intervento volto ad impedire la ventilata soppressione del tribunale di Lanusei (Nuoro) (4-08895) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6164
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI: Per l'adozione di iniziative volte a promuovere il consumo dei risi tipici italiani (4-10869) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	6157	CORSI: Per un intervento volto a prevedere l'obbligo di una segnaletica laterale per gli autotreni, in relazione ai numerosi incidenti stradali provocati da automezzi pesanti (4-11266) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	6164
CALAMIDA: Sul ricorso, da parte delle Ferrovie dello Stato, al genio ferroviari in occasione dello sciopero dei propri dipendenti proclamato il 18 novembre 1985 in tutta la provincia di Asti (4-12248) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	6160	FAGNI: Per un intervento volto a concedere il congedo al militare di leva Stefano Demi di Livorno, operato di ernia poplitea bilaterale (4-10830) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	6164
CANNELONGA: Per l'adozione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro del personale della Polfer di Foggia (4-10517) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6160	FIORI PUBLIO: Per la sollecita corresponsione dell'indennità di liquidazione al personale della compagnia di assicurazione APAL, per la quale è stata avviata la procedura fallimentare (4-08195) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	6165
CARADONNA: Sulla necessità di ulteriori indagini in merito all'uccisione del criminologo professore Aldo Semerari (4-09556) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6162	FITTANTE: Sulla fuga degli imputati Antonio Molè e Gianni Copelli dopo la sentenza della corte di assise	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

	PAG.		PAG.
di Palmi (Reggio Calabria) (4-10664) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6166	LOPS: Sugli atti criminosi compiuti ai danni di alcuni amministratori di Canosa di Puglia (Bari) (4-10532) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6172
FITTANTE: Sul disastro ferroviario avvenuto il 27 luglio 1985 sulla linea delle ferrovie Calabro-Lucane che collega Catanzaro a Catanzaro Lido e per la realizzazione di un piano di risanamento tecnico ed economico delle suddette ferrovie (4-10860) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	6167	LUCCHESI: Sulla veridicità delle notizie in merito alla destinazione a casaintegrati di parte dei 1500 posti per vigile del fuoco che saranno ricoperti entro il 1986 (4-11178) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	6173
FORNER: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore della signora Maria Fincato, vedova Cogo, residente a Tovena di Cison di Valmarino (Treviso) (4-11368) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6168	MADAUDO: Per un intervento volto a modificare la suddivisione dei procedimenti tra i quattro distretti di corte di appello della Sicilia (4-09266) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6174
GAROCCHIO: Per un intervento volto a far sospendere da parte della società ES. VE di Brescia l'attività di produzione di micelio nel comune di Cambiagio (Milano), al fine di salvaguardare la salute degli abitanti della zona (4-10022) (risponde ZANONE, <i>Ministro per l'ecologia</i>).	6168	MANCUSO: Sui motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione di guerra relativa a Sebastiano Greco, residente a Grammichele (Catania) (4-11104) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6175
GAROCCHIO: Sull'inquinamento del lago di Novate Mezzola (Sondrio), a causa della scarica dei rifiuti industriali provenienti dallo stabilimento della Falck (4-10147) (risponde ZANONE, <i>Ministro per l'ecologia</i>).	6170	MANFREDI: Per un intervento volto a garantire la presenza del gruppo operativo dei vigili del fuoco nell'ambito dei servizi aeroportuali dell'aeroporto di Villanova d'Albenga (Savona) (4-08888) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6176
LOPS: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alle notizie stampa relative alle ingenti somme percepite per lavoro straordinario da parte del segretario generale del comune di Polignano a Mare (Bari), dottor Nicola Belgiorno (4-07987) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6171	MELELEO: Sull'opportunità di modificare i criteri previsti dalla legge n. 804 del 1973 in base ai quali viene definita la graduatoria di merito per l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle forze armate (4-09898) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	6176
		MEMMI: Per l'istituzione di un posto di polizia di Stato nel comune di Martino (Lecce) (4-10547) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6177

PAG.	PAG.
<p>MEMMI: Per sapere, con riferimento anche all'interrogazione del senatore De Cataldo, se risponde al vero che l'autorità giudiziaria di Roma avrebbe richiesto l'autorizzazione ad effettuare controlli telefonici a carico di parlamentari, sedi di partito e organismi statali (4-11216) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>to) (4-09656) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6182</p>
<p>PAGANELLI: Sullo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra intestata a Giuseppe Povigna, nato a Garza (Argentina) (4-11863) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>PASTORE: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Maria Antonietta Basso di Savona (4-09037) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6183</p>
<p>PARLATO: Sul fondamento delle accuse rivolte alla unità sanitaria locale n. 44 di Napoli in merito alle procedure adottate per sopprimere i cani randagi (4-03401) (risponde CAVIGLIASSO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).</p>	<p>PASTORE: Sui motivi per i quali l'INPS, all'atto della liquidazione della pensione in favore di Gennaro Saitta, residente a Savona, non ha riconosciuto al suddetto i contributi versati in Libia (4-12059) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 6184</p>
<p>PARLATO: Sulle responsabilità in merito alla vicenda di Rosita De Martino, trasferita da un ospedale all'altro ed infine abbandonata a se stessa nonostante lo stato di sindrome depressiva molto avanzata e mutilata in più parti del corpo (4-03646) (risponde CAVIGLIASSO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).</p>	<p>PERRONE: Per un intervento in sede CEE affinché sia tutelata la produzione italiana delle nocciole, minacciata dalle agevolazioni concesse alla Turchia in tale settore (4-08778) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 6185</p>
<p>PARLATO: Sulle responsabilità in merito alla vicenda di Rosita De Martino, trasferita da un ospedale all'altro ed infine abbandonata a se stessa nonostante lo stato di sindrome depressiva molto avanzata e mutilata in più parti del corpo (4-03646) (risponde CAVIGLIASSO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).</p>	<p>PIRO: Sul sequestro conservativo subito dall'emittente privata Telegabbiano di Rimini (Forlì) (4-12176) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 6186</p>
<p>PARLATO: Sulle iniziative da assumere per garantire lo stato produttivo ed occupazionale della ditta Feltrinelli di Arzano (Napoli) e, al tempo stesso, risolvere il problema abitativo delle famiglie terremotate che tuttora occupano i locali della società situati in via Galileo Ferraris a Napoli (4-09077) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	<p>POLI BORTONE: Per l'immediata convocazione dei consigli comunali di Lecce e di Arnesano, eletti il 12 maggio 1985 (4-10533) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 6187</p>
<p>PASOUALIN: Per la definizione della pratica di pensione di riversibilità a favore di Pio Biasi di Dambel (Tren-</p>	<p>POLI BORTONE: Per un intervento volto a modificare il sistema di prenotazione adottato dall'Alitalia, in relazione al disservizio verificatosi il 7 settembre 1985 all'aeroporto di Brindisi per il volo diretto a Milano (4-11012) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>). 6187</p>
<p>to)</p>	<p>POLLICE: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione ai gravi ritardi che si verificano nella defi-</p>

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

PAG.	PAG.
<p>nizione del procedimento penale riguardante le vicende del cosiddetto vino mafioso (4-11621) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>RONCHI: Sul suicidio del maresciallo Proietti in servizio presso il Ministero della difesa - aeronautica (4-10146) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>
6188	6193
<p>POLLICE: Sull'archiviazione, da parte della procura della Repubblica di Cosenza, del procedimento concernente la delibera con la quale il comitato esecutivo dell'ESAC ha affidato l'incarico di legale di fiducia ad un professionista iscritto alla Loggia P2 (4-12155) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>RONCHI: Sulla veridicità delle notizie-stampa relative alle prove di decollo verticale sull'incrociatore <i>Andrea Doria</i> (4-10995) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>
6189	6193
<p>POLLICE: Sulle iniziative da assumere per garantire una stretta osservanza delle norme sul collocamento obbligatorio da parte della regione Calabria (4-12286) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>RONCHI: Sulle iniziative che si intendono adottare in relazione al rinvio a giudizio da parte della procura generale della Corte dei conti dell'ex presidente e di alcuni consiglieri di amministrazione dell'INPS per la presunta illegittimità del concorso interno bandito nel 1981 per cento-settanta posti di dirigente (4-11281) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>
6189	6193
<p>RALLO: Per una sollecita evasione della pratica di riversibilità della pensione privilegiata a favore della signora Luigia Tempio, residente a Leonforte (Enna) (4-11294) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>RUSSO FRANCO: Sulle condizioni detentive nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, con particolare riferimento al giovane detenuto Pietro Niccoli (4-11377) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>
6190	6195
<p>RINALDI: Per il ripristino del pagamento degli emolumenti, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli eredi degli invalidi civili deceduti prima che il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica abbia riconosciuto formalmente il diritto a tali emolumenti (4-12344) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	<p>RUSSO RAFFAELE: Per una regolamentazione delle tariffe e dei premi pagati dalle compagnie di assicurazione, e per la realizzazione di idonee aree di sosta lungo le autostrade per consentire agli agenti di pubblica sicurezza di effettuare maggiori controlli (4-05669) (risponde ALTISIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).</p>
6191	6196
<p>RONCHI: Sulla veridicità della notizia secondo cui il colonnello Guido Pallotta, coinvolto in un'indagine sul traffico di armi verso la Bulgaria, mantenga un incarico nel SISMI (4-10142) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	<p>RUSSO RAFFAELE: Per un intervento presso l'anagrafe tributaria affinché fornisca il codice fiscale, ovvero la dispensa dall'indicazione del codice stesso, ai fini della applicazione della legge n. 52 del 1985 per quanto attiene alla automazione delle con-</p>
6192	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

PAG.	PAG.
<p>servatorie dei registri immobiliari (4-09449) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 6199</p>	<p>(Teramo) (4-11202) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6204</p>
<p>RUTELLI: Sulle esercitazioni di aerei <i>Harrier</i> svoltesi segretamente alla vigilia di ferragosto 1985 presso la base per elicotteri della marina militare di Luni-Sarzana (La Spezia) (4-10960) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>). 6200</p>	<p>SOSPURI: Per la definizione della pratica di equo indennizzo a favore dell'appuntato dei carabinieri Luigi Cacciatore (4-11203) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>). 6205</p>
<p>SCARAMUCCI GUAITINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Antonio Capodicasa di Foligno (Perugia) (4-11496) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6200</p>	<p>SOSPURI: Sulla mancata rivalutazione della pensione di reversibilità a Vincenzo Santurbano di Pretoro (Chieti) (4-11297) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6205</p>
<p>SCARAMUCCI GUAITINI: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra relativa a Augusta Lolli residente a Narni (Terni) (4-11926) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6201</p>	<p>SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Domenico Giovannucci di Prezza (L'Aquila) (4-11467) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6206</p>
<p>SERAFINI: Sull'opportunità della costruzione di un traforo nel comune di Omegna (Novara), come previsto nel piano regolatore intercomunale (4-02329) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>). 6201</p>	<p>SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra inoltrata dalla vedova di Ugo Terreri, Anna Maria Di Cecco, residente in Manoppello (Pescara) (4-12216) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6206</p>
<p>SERVELLO: Per un intervento volto al potenziamento dell'organico dei magistrati della pretura di Desio (Milano) (4-11681) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 6202</p>	<p>SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione intestata al signor Nicolino Iannantuono, residente in Germania (4-12368) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 6207</p>
<p>SOAVE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Maria Gerbaudo vedova Bruera, di Pinerolo (Torino) (4-11186) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6203</p>	<p>TAMINO: Sulle iniziative assunte in relazione all'esposto presentato alla procura della Repubblica ed alla pretura di Pesaro riguardante la progettata costruzione di una diga sul fiume Foglia in località Rio Salso-Pontevecchio (Pesaro) (4-09954) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 6207</p>
<p>SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Laurino Petrocelli di Silvi Marina</p>	<p>TAMINO: Sui provvedimenti adottati dall'amministrazione postale di Venezia a difesa dei propri uffici, con</p>

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

PAG.	PAG.
<p>particolare riferimento ai meccanismi di appalto dei lavori relativi agli impianti di sicurezza (4-10898) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).</p>	<p>Fattizzo di Casarano (Lecce) (4-10556) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>
6208	6213
<p>TASSI: Sull'opportunità di riconoscere all'aeroporto di Regglo Emilia la qualifica di aeroporto di terzo livello (4-11038) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	<p>TOMA: Sulla pratica di pensione di guerra a favore di Tommaso Branca di Casarano (Lecce) (4-11308) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>
6209	6213
<p>TASSI: Sulle autorizzazioni a procedere per il reato di vilipendio al Capo dello Stato richieste nei confronti di parlamentari della Repubblica e sui parlamentari processati e condannati (4-11788) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>TOMA: Per una indagine sulla grave situazione verificatasi a danno dei lavoratori delle industrie tessili della penisola salentina ed in particolare del comune di Nardò (Lecce), e per la sospensione dei contributi alle aziende che hanno ridotto il salario ai propri dipendenti (4-11803) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>
6210	6213
<p>TASSI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per evitare abusi da parte dell'INPS nell'attività del cosiddetto recupero dei contributi arretrati, con particolare riferimento a quanto verificatosi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena (4-12029) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>TRAMARIN: Sulla decisione del consiglio provinciale di Verona di ricorrere al Consiglio di Stato, qualora la provincia autonoma di Trento non dovesse ritirare la concessione per l'installazione di una concerria nel comune di Avio (Trento) al confine con la provincia di Verona (4-07892) (risponde ZANONE, <i>Ministro per l'ecologia</i>).</p>
6210	6215
<p>TATARELLA: Sulla denuncia presentata da un gruppo di coltivatori diretti di Santeramo in Colle (Bari) in merito alla mancata riscossione degli assegni di integrazione siccità che risultano essere stati dai medesimi incassati (4-09337) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	<p>TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di invalidità inoltrata dalla signora Antonina Di Stefano, nata a Montalbano Elicona (Messina) e residente in Germania (4-08684) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>
6211	6215
<p>TATARELLA: Per la sollecita costruzione a Grumo Appula (Bari) di nuova centralina telefonica (4-11017) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).</p>	<p>TREMAGLIA: Sui motivi del mancato accoglimento da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, della richiesta avanzata da Ettore Birollo, residente in Argentina, per un più favorevole trattamento pensionistico, nonostante il parere positivo espresso dalla commissione medica (4-11060) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>
6212	6216
<p>TOMA: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Maria Giovanna</p>	

	PAG.		PAG.
VIGNOLA: Sulle cause dei ritardi nel completamento dei lavori di costruzione della centrale ortofrutticola di San Nicola Varco nel comune di Eboli (Salerno) (4-06032) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	6217	VISCARDI: Per la sollecita riutilizzazione della casa circondariale femminile di Pozzuoli (Napoli) (4-11900) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6221
VIOLANTE: Per l'adozione di misure volte ad annullare i provvedimenti assunti dai prefetti sulla base del decreto-legge n. 144 del 1985, concernente norme per la erogazione di contributi a favore del recupero dei tossicodipendenti non previsti nella legge di conversione (4-10595) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6220	ZAVETTIERI: Per un intervento volto ad evitare la soppressione di numerose preture della Calabria, compresa quella di Davoli (Catanzaro) (4-12486) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6221
		ZOSO: Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione del tribunale di Bassano del Grappa (Vicenza) (4-11419) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6222

AGLIETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il secolo XIX* in un articolo a firma Luisa Forti viene affermato in relazione al cosiddetto pentito del processo di Napoli alla nuova camorra organizzata Gianni Melluso che: « Per il fatto di essersi "pentito" uscirebbe dal carcere nel giro di uno, massimo due anni. È questa la prima volta che si riesce a sapere "cosa" è stato promesso a un collaboratore della giustizia in questo processo »;

risulta che il Melluso stia già scontando in via definitiva condanne non irrilevanti;

non risulta esistere una legge della Repubblica che preveda particolari « sconti » di pena per i cosiddetti pentiti delle organizzazioni di stampo camorristico —:

se il ministro è in grado di confermare o smentire tale notizia. In caso affermativo, per conoscere:

chi avrebbe fatto questa promessa, in base a quali disposizioni di legge e in base a quali competenze;

quali siano le valutazioni del ministro e i provvedimenti che intenda assumere. (4-10932)

RISPOSTA. — *Il procuratore generale della Repubblica di Napoli ha comunicato le seguenti notizie.*

Il Giovanni Melluso, oltre vari procedimenti penali tuttora in corso, ha riportato numerose condanne, per sentenze definitive, il cui cumulo comporta la di lui scarcerazione, allo stato, nell'anno 2009.

Le affermazioni contenute nel quotidiano cui fa riferimento l'interrogante sono quindi prive di ogni giuridico fondamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che nel corso di un dibattito a Foggia si è parlato di possibili infiltrazioni della malavita in operazioni di vario genere — quali indagini sono state disposte per accertare la esistenza di infiltrazioni della malavita organizzata in Capitanata comunque per assicurare una attenta vigilanza in Puglia al fine di evitarne — nel caso dovesse ravvisarsene l'esistenza — l'espandersi. (4-10402)

RISPOSTA. — *Circa possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel foggiano, costituisce oggetto di particolare, vigile attenzione da parte delle forze dell'ordine, alle quali non sfugge il significato di alcuni recenti episodi, quale il deferimento all'autorità giudiziaria di 17 persone, alcune di origine napoletana, ritenute responsabili di appartenenza ad associazione di tipo camorristico.*

Pertanto un'intensa opera di vigilanza e di verifica, mirata alla prevenzione delle attività delinquenziali associative, viene condotta con impegno prioritario secondo precise intese definite in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sono in corso, a carico di alcuni individui, accertamenti patrimoniali disposti dalla magistratura ai sensi della legge Rognoni-La Torre.

Per quel che concerne la ipotizzata espansione del fenomeno nel più vasto ambito territoriale della Puglia, si osserva che il riscontrato tentativo di inserire organizzazioni malavitose analoghe a quelle tipiche della realtà napoletana è stato efficacemente contrastato dalla attenta opera delle forze di polizia in stretta collaborazione ed intesa con la magistratura.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

AGOSTINACCHIO E MACERATINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che:*

la vigente legge 27 dicembre 1977, n. 968, che regola la protezione della fauna e la disciplina della caccia, prevede: 1) che le associazioni venatorie riconosciute devono avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori italiani; 2) che le dette associazioni, nel loro complesso, rappresentano all'incirca il 65 per cento dei cacciatori italiani, ma partecipano, solo loro, alla spartizione del fondo previsto dall'articolo 25 della legge richiamata, ricevendo quindi ingenti somme dallo Stato, compreso quanto teoricamente spetterebbe al rimanente 35 per cento dei cacciatori italiani iscritti in associazioni venatorie non riconosciute;

si ha motivo di ritenere che l'Associazione italiana della caccia (« Italcaccia ») si sia particolarmente distirita nel « gonfiare » il numero dei propri soci, di tal che pende nei confronti del presidente della suddetta associazione, signor Milioni Guerriero Aristide procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma —:

se non ritenga opportuno disporre la immediata sospensione del pagamento, per il 1984, del fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 968 del 1977 imponendo alle associazioni venatorie riconosciute di produrre una nuova e più esauriente documentazione ed in particolare il tabulato riportante i nomi, i cognomi, la

data di nascita e l'indirizzo di ogni loro socio;

se non ritenga opportuno disporre una ispezione ministeriale nei confronti dell'« Italcaccia », il cui presidente risulta inquisito dalla autorità giudiziaria di Roma per gravi reati attinenti la sua funzione. In proposito, si sottolinea che l'« Italcaccia » risulta aver percepito dallo Stato circa un miliardo di contributi, e che le associazioni venatorie sono per legge sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste. (4-11171)

RISPOSTA. — *A norma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo costituito dal 13 per cento del gettito annuo delle tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi anche per uso caccia, il 57 per cento del quale viene ripartito tra le sette associazioni venatorie nazionali riconosciute.*

Pertanto, nessun contributo è previsto a favore delle piccole associazioni venatorie, non riconosciute, perché non dotate dei requisiti richiesti dalla legge citata.

Per altro, non risulta che queste ultime associazioni rappresentino, nel complesso, il 35 per cento dei cacciatori italiani.

Il contributo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute viene corrisposto con decreto interministeriale (Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura) previa presentazione di idonea documentazione da parte delle medesime, atta a comprovare l'attività svolta nell'anno precedente e sentito il parere del Comitato tecnico venatorio, nonché a seguito di presentazione della dichiarazione del proprio istituto assicurativo, attestante il numero degli associati iscritti per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.

Per quanto riguarda l'associazione venatoria Italcaccia, si precisa che, per il 1983, detta associazione venatoria non è stata ammessa alla ripartizione della detta aliquota del fondo di cui al citato articolo 25 della legge, in quanto sia l'istituto assi-

curativo che l'associazione medesima non sono stati in grado di precisare il numero degli associati.

Per il 1984, tutte le associazioni venatorie nazionali riconosciute hanno presentato la documentazione prescritta per poter essere ammesse a beneficiare del contributo di cui si tratta.

Per l'Italcaccia, questo Ministero, sentito il comitato tecnico venatorio nazionale, ha ritenuto opportuno costituire una commissione con il compito di effettuare un'approfondita indagine sulla gestione amministrativa ed economica della stessa, nonché di accertare con esattezza il numero degli associati-assicurati.

Dal controllo dei tabulati meccanografici dell'istituto assicurativo, provincia per provincia, è risultato che il numero dei soci assicurati è di 85 mila circa.

A seguito di ciò, questo Ministero ha nuovamente sottoposto la questione al comitato tecnico venatorio nazionale che, nella riunione del 25 luglio 1985, esaminati gli atti, ha riammesso l'Italcaccia al beneficio in parola. Conseguentemente, questo Ministero ha trasmesso a quello del Tesoro gli atti per l'emanazione del provvedimento relativo alla erogazione del contributo per il 1984.

Il comitato tecnico venatorio, nella stessa sede, ha proposto che, per l'avvenire, al fine di evitare eventuali discordanze, le dichiarazioni delle rispettive compagnie assicurative siano accompagnate dalle appendici di polizza quietanzate relative ai soci acquisiti nell'anno interessato.

In questi termini, pertanto, si opererà per l'avvenire, come chiesto dall'interrogante.

Si precisa, infine, che all'Italcaccia, dal 1980 al 1984 — escluso il 1983 come si è sopra specificato — sono stati corrisposti contributi per l'ammontare complessivo di lire 733 milioni, dei quali lire 273 milioni, relativi all'anno 1984, in corso di riscossione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

ALOI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere:

se è al corrente che, da qualche tempo a questa parte, il TG 2 manda in onda quasi quotidianamente, trasmissioni e servizi giornalistici caratterizzati da decisa e gratuita « pubblicità » avverso ogni forma di attività venatoria ed, in particolare, avverso la caccia tradizionale;

se il vice direttore del TG 2 è lo stesso dottor Mario Pastore che attualmente ricopre la carica di Presidente della L.I.P.U., per cui, ove non ci si dovrebbe trovare di fronte ad un caso di omonimia, le trasmissioni di cui sopra verrebbero ad essere fortemente sospette di parzialità, se non di particolare faziosità;

se risponda a verità che non si sia consentito — malgrado le reiterate richieste avanzate in direzione degli organi responsabili della RAI-TV — di poter fare accedere ad alcun tipo di trasmissione televisiva i rappresentanti delle Associazioni venatorie, il cui unico compito sarebbe stato quello di illustrare, in termini non fuorvianti, i reali problemi del mondo venatorio;

infine quali iniziative intendano prendere per evitare che dagli schermi televisivi — come nel caso del TG 2 — si continuino a trasmettere notizie e a dare discutibile interpretazione in ordine ad aspetti attinenti alle « questioni » « caccia », senza avvertire l'esigenza e l'urgenza di affrontare, in termini sereni e responsabili, il problema, alla cui soluzione seria ed organica sono interessati — sia pure su versanti diversi — milioni di cittadini italiani. (4-10280)

RISPOSTA. — Non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla pro-

grammazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radio-televisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Nondimeno allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante non si è mancato di interessare la società Concessionaria la quale ha fatto presente che nel corso del TG 2 l'argomento della caccia viene esaminato solo per rappresentarne gli aspetti ecologici.

La medesima RAI, inoltre, dopo aver precisato che il giornalista Mario Pastore è capo redattore (e non vice direttore del TG 2), ha significato che la circostanza che il medesimo sia il presidente della lega italiana protezione uccelli non interferisce con l'attività di conduttore televisivo che, nell'ambito dell'autonomia di cui godono i redattori, viene svolta con imparzialità ed obiettività.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle domande per l'accesso, nel rammentare che le medesime sono esaminate dalla competente sottocommissione parlamentare si fa presente che nel corso del 1985, durante la rubrica « Spazio libero », sono state più volte invitate a partecipare — il 25 marzo, il 3 aprile, il 18 giugno, il 23 settembre, il 7 ottobre) le associazioni venatorie italiane), ARCI-Caccia, ANUU (Associazione dei migratori-

sti italiani), mentre un nuovo intervento dell'associazione ARCI-Caccia è in programma per il 20 dicembre 1986.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

AULETA. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che:

nella zona del Vallo di Diano in provincia di Salerno operano poche unità della Guardia forestale, nonostante la vastità della zona e i numerosi interventi in essa necessari, soprattutto nel periodo estivo;

da circa tre anni il comando stazione forestale di Sala Consilina è stato temporaneamente soppresso per mancanza di personale —

se non ritiene utile e necessario sollecitamente riattivare il comando stazione forestale di Sala Consilina, dotandolo del personale indispensabile per l'intera zona del Vallo di Diano anche mediante l'accolimento delle domande di trasferimento che per tale zona sono state presentate. (4-11806)

RISPOSTA. — Nella zona del Vallo di Diano sono attualmente operanti, da nord a sud, i seguenti comandi-stazione forestali: Polla, Teggiano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Cerreta Cognole, Sanza, Casalletto Spartano.

Detti comandi-stazione hanno una forza costituita da due elementi ciascuno. Considerando l'estrema esiguità degli attuali organici del corpo forestale dello Stato (appena cinquemila unità tra sottufficiali e guardie per le esigenze dell'intera penisola) si può ritenere che l'attuale dislocazione dei comandi-stazione e del personale nel Vallo di Diano possa considerarsi soddisfacente.

In merito al comando-stazione di Sala Consilina, si fa presente che lo stesso è stato temporaneamente chiuso da alcuni anni per i seguenti motivi:

estrema carenza di personale;

territorio forestalmente meno importante rispetto a quello delle località vicine, dove operano i citati comandi-stazione;

difficoltà di reperire a Sala Consilina un idoneo locale almeno per le esigenze dell'ufficio, oltre alla persistente carenza di fondi sull'apposito capitolo di bilancio;

l'esistenza, a sei chilometri da Sala Consilina, del comando-stazione di Padula, che riesce a svolgere adeguatamente il servizio d'istituto anche sul territorio in questione; detto comando-stazione è inoltre ubicato in una casermetta forestale, che consente al personale di usufruire dell'alloggio di servizio.

Per quanto attiene alle domande di trasferimento che sarebbero state presentate, per tale zona, si precisa che, almeno a tutt'oggi, non è pervenuta al Ministero alcuna istanza in tal senso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

BELLUSCIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 404 del 6 febbraio 1963 ratifica l'accordo, tra la Repubblica italiana e la repubblica federale di Germania, relativo al versamento da parte della repubblica federale di Germania, di quaranta miliardi di marchi, da corrispondere, a titolo di indennizzo, ai cittadini italiani, vittime della persecuzione nazista;

la legge n. 791 del 18 novembre 1980 ha istituito un vitalizio a favore dei perseguitati, pari al minimo della pensione dell'INPS, cioè lire 328.000 circa;

è stata nominata una commissione per esaminare le domande, così composta: un rappresentante della presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, un rappresentante dell'ANED (associazione nazionale ex deportati politici), un rappresentante dell'ANNPPIA (associazione nazio-

nale perseguitati politici italiani antifascisti), un rappresentante dell'ANEI (associazione nazionale ex deportati militari) e un rappresentante delle comunità israelitiche;

fino ad oggi, le domande sono rimaste inevase e, di conseguenza, non è stato concesso alcun vitalizio agli aventi diritto;

i fondi sono stati stanziati dalla repubblica federale di Germania e non dal Governo italiano, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961 —

per quali motivi tale vitalizio non è stato ancora concesso e che cosa intende fare per ovviare, nel minor tempo possibile, a questa grave mancanza. (4-09628)

RISPOSTA. — Il 2 giugno 1961 venne stipulato a Bonn un accordo fra la Germania e l'Italia in base al quale il governo federale tedesco mise a disposizione del nostro paese, a titolo di indennità globale, la somma di 40 milioni (e non 40 miliardi) di marchi, pari, all'epoca, a circa lire 6.250.440.000, da ripartire tra coloro che, in occasione dell'ultimo conflitto, erano stati deportati per ragioni di razza, fede o ideologia nei campi di concentramento nazionalsocialisti ed, in caso di morte, ai loro congiunti.

Con la legge 6 febbraio 1963, n. 404, fu reso esecutivo il cennato accordo e con successivo decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, vennero stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondenza dell'indennizzo in questione.

Il compito di provvedere alla suindicata liquidazione venne affidato alla Commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La liquidazione dell'indennizzo venne effettuata in base ad uno stato di riparto correlato al numero degli ammessi alla ripartizione e dei mesi di costrizione in campo di concentramento subiti da ciascun deportato. Gli elenchi nominativi delle do-

mande accolte vennero pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1968, n. 130 e nella Gazzetta ufficiale del 19 marzo 1981, n. 78.

In detti elenchi, a fianco del nominativo di ciascun beneficiario, sono stati indicati i mesi di deportazione, ai quali è stato rapportato l'indennizzo, il cui ammontare è stato determinato, dall'apposita commissione, in lire 30.071 per ogni mese di deportazione.

Si soggiunge che la somma di cui trattasi è stata già da tempo utilizzata mediante la ripartizione, fra 4.923 deportati superstiti (domande dirette) e 9.393 familiari dei deportati deceduti (domande indirette).

Successivamente la legge 18 novembre 1980, n. 791, ha istituito — tra le altre provvidenze — un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale, a favore dei cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio KZ (campi di concentramento) o nella risiera di San Saba di Trieste e che si trovino in determinate condizioni soggettive (50 anni di età se donne, 55 se uomini) ed oggettive, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, cui fa riferimento la stessa legge n. 791 del 1980.

L'articolo 3 della menzionata legge n. 791 stabilisce che le domande per conseguire il cennato beneficio devono essere sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.

L'articolo 4 della stessa legge, oltre a stabilire che l'iscrizione dei richiedenti negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1986, n. 2043, è motivo sufficiente per la delibera favorevole della commissione, prevede, altresì, che, nell'ipotesi di non iscrizione nei suddetti elenchi, possono essere ritenuti validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera di San Saba, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, ove non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Per quanto concerne la fase di applicazione della citata legge n. 791, si precisa che la Direzione generale delle pensioni di guerra, oltre alla esecuzione delle delibere concessive emesse dalla commissione stessa, provvede anche alla istruttoria delle domande di assegno vitalizio.

In proposito, si fa rilevare che le istanze trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla citata Direzione generale alla fine del mese di febbraio 1984 ammontavano a n. 47.372.

In ordine a tali richieste sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

Delibere concessive di assegno vitalizio	3.177
Delibere negative di assegno vitalizio	12.602
Delibere interlocutorie	215
Domande in corso d'istruttoria	16.806
Domande da esaminare	14.572
	<hr/>
	47.372
	<hr/> <hr/>

In relazione alle 3.177 delibere concessive adottate dalla commissione, sono stati già emessi da questa Amministrazione, per l'esecuzione, 3.152 decreti ministeriali e sono in corso di perfezionamento le restanti 25 delibere di accoglimento.

Al riguardo, giova segnalare che dei tremila beneficiari previsti nella relazione illustrativa alla citata legge, la competente commissione ha finora riconosciuto, come dianzi precisato, il diritto all'assegno a 3.177 richiedenti, negandolo invece ad altri 12.602 aspiranti per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge. Al riguardo, si fa infatti rilevare che i destinatari dell'assegno vitalizio non sono indistintamente gli internati, i deportati, i prigionieri di guerra, bensì soltanto i cittadini che furono deportati nei campi di sterminio nazisti per le ragioni indicate nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, articolo cui si riferisce la legge 18 novembre 1980, n. 791.

Si è, pertanto, dell'avviso che gran parte delle domande, ancora da definire, non abbiano possibilità di trovare accoglimento in quanto prive di fondamento giuridico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BELLUSCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se risponde al vero che la magistratura ha richiesto ai servizi segreti — o a quale dei due — indagini, da effettuarsi mediante controlli centrali e periferici a carico anche di parlamentari, sedi di partito e organismi statali per accertare una possibile cospirazione politica contro la personalità dello Stato o altri reati;

se eventualmente per i parlamentari siano state richieste le prescritte autorizzazioni a salvaguardia delle prerogative ed immunità previste dalla legge e garantite dalla Costituzione;

se le indagini in parola sono state effettuate dai servizi.

Nel caso in cui la richiesta di accertamenti a carico di parlamentari sia stata avanzata, si chiede di sapere se, trattandosi di ipotesi di reato molto gravi, quale quella di cospirazione politica contro la personalità dello Stato, siano state informate le alte cariche dello Stato, tra cui in primo luogo i presidenti dei due rami del Parlamento. (4-11144)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato di non avere disposto controlli telefonici affidandone lo svolgimento ai servizi segreti.*

Sulla base delle notizie fornite da una precedente interrogazione del senatore De Cataldo — sugli stessi fatti — è stata, comunque, aperta una indagine preliminare (procedimento n. 10405/85C).

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

BELLUSCIO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponda al vero che è nei programmi dell'INAIL aprire una seconda sede nella provincia di Cosenza diversa da quella già funzionante di Castrovillari, che verrebbe così ad essere declassificata senza alcuna seria motivazione. In particolare l'eventuale declassificazione della sede esistente contrasterebbe con i tentativi in atto, che hanno trovato coronamento anche in una proposta di legge diretta ad erigere Castrovillari a capoluogo di provincia di 39 comuni gravitanti nell'ambito della zona del Pollino ed attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

Si chiede infine di sapere se l'eventuale declassificazione della sede di Castrovillari sia stata discussa e concordata con le organizzazioni sindacali del personale nell'ambito della ristrutturazione dell'istituto. (4-12338)

RISPOSTA. — *Il consiglio di amministrazione dell'INAIL con delibera del luglio 1985 ha approvato il piano di potenziamento delle strutture periferiche dell'istituto predisposto da una apposita sottocommissione consiliare di cui facevano parte anche i rappresentanti sindacali del personale.*

L'ipotesi di tale piano, prima della citata delibera, era stata sottoposta al parere favorevole delle organizzazioni sindacali di categoria.

Per quanto attiene la provincia di Cosenza, sono state previste le sedi zonali di Cosenza e Paola, con esclusione, quindi, dell'ufficio locale di Castrovillari a causa del suo limitato carico di lavoro.

Al riguardo l'INAIL ha precisato che l'ufficio in questione continuerà ad operare secondo le attuali competenze e senza alcuna declassificazione sino a che non saranno mutate le esigenze organizzative anche in seguito a variazioni del carico di lavoro o a particolari comprovate specificità ambientali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

BENEDIKTER. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in considerazione dei problemi posti dalla sottrazione di minori al di là delle frontiere nazionali da parte di uno dei genitori — cosa intendano disporre, in armonia con la risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 1984, per far rispettare le decisioni giudiziarie concernenti il diritto di affidamento e di visita, affinché vengano garantiti i diritti di ciascuno dei genitori, ma anche il diritto del bambino alla presenza di entrambi i genitori. (4-06001)

RISPOSTA. — *Il problema della esecuzione delle decisioni giudiziarie concernenti i minori, per la consegna di questi al genitore che abbia titolo all'affidamento o, più in generale, a tenerli con sé, anche temporaneamente (cosiddetto diritto di visita), è stato al centro dell'attenzione della commissione costituita presso questo Ministero con l'incarico di riesaminare la materia del diritto di famiglia.*

Ha ritenuto la commissione di seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tale esecuzione deve attuarsi nelle forme della esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, pur considerando la opportunità di disciplinare espressamente la materia, in presenza di contrastanti pronunce e di talune prese di posizione in dottrina, e soprattutto per la peculiarità e la delicatezza delle situazioni in esame.

Si è così predisposto un testo la cui disciplina si propone di evitare, con precise disposizioni, che la parte cui è stato, attraverso varie fasi di giudizio, riconosciuto il diritto ad ottenere il minore possa vedere vanificata la pronuncia a causa di comportamenti pietistici degli organi preposti alla esecuzione, e, tuttavia, di tutelare e di salvaguardare adeguatamente, nelle fasi della esecuzione stessa, la persona e i diritti del minore.

Con riferimento al campo internazionale si segnala che l'ufficio legislativo presso questo Dicastero ha diramato al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno, con nota del 18 maggio 1985, uno schema di disegno di legge relativo a norme di attuazione della convenzione sulla compe-

tenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, ratificata con legge 24 ottobre 1980, n. 742, a norme di attuazione della convenzione europea sul rimpatrio dei minori, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970, ratificata con legge 30 giugno 1975, n. 396, ed alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sull'affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento, adottata a Lussemburgo il 28 maggio 1980.

Non è stata ancora ratificata la Convenzione adottata a L'Aja il 25 ottobre 1980 concernente gli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori.

Sono inoltre in corso i lavori per la elaborazione di un accordo italo-francese sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto di custodia di minori e diritto di visita.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e programmazione economica, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa intendano fare per evitare i numerosi errori e conseguenti abusi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nell'attività di cosiddetto recupero dei contributi arretrati. Infatti, nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna si sono riscontrati numerosi errori nelle pretese dell'INPS con notevoli conseguenze negative e ingiuste nei confronti degli imprenditori, ritenuti a torto contribuenti sociali morosi. Per sapere se non sia il caso di invitare gli uffici competenti a provvedere alla previa convocazione degli interessati onde verificare la reale situazione ed evitare così il disdoro e il danno di pretese infondate. Per sapere se risulta al ministro che presso le procure della Repubblica di quelle città, ovvero presso le preture di quei territori, siano stati aperti procedimenti penali in

merito e se, comunque, siano in atto inchieste anche semplicemente amministrative in proposito. (4-12044)

RISPOSTA. — *L'emissione delle diffide di pagamento ai contribuenti morosi, avvenuta in tempi ristretti, cioè a ridosso dell'ottobre 1985 è stata effettuata in base a quanto stabilito dal decreto-legge n. 356 dell'anno 1985.*

La concentrazione determinatasi nelle emissioni in questione è stata causata, altresì, dalla necessità di attendere, in particolare per i settori artigiani, commercianti, datori di lavori domestici, l'acquisizione dei versamenti correnti, in quanto, nell'ipotesi di richiesta di condono da parte degli interessati, il medesimo era subordinato alla correntezza dei versamenti dovuti fino a luglio 1984 per i datori di lavoro domestici e fino al dicembre 1984 per gli artigiani e commercianti.

D'altra parte il termine sopra indicato non poteva essere superato proprio nell'interesse dei contribuenti morosi, per evitare, cioè, agli stessi l'applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto-legge.

I tempi rapidi connessi allo svolgimento dell'operazione e la mole della stessa, però, possono aver, effettivamente, causato qualche inconveniente, quale l'invio di diffide contestate dagli interessati.

Questo fenomeno, come precisato dall'istituto, è, per altro, risultato contenuto al due per cento nel settore artigiani e commercianti e di maggiore entità, invece, nel settore del lavoro domestico, anche a causa di inesattezze attribuibili, in molti casi, ad errori commessi dai datori di lavoro nella compilazione dei bollettini di versamento.

Per quanto concerne, in particolare, le sedi provinciali dell'Emilia, l'INPS ha comunicato che indebite richieste di contributi potrebbero essere state determinate da una incompleta acquisizione — non segnalata tempestivamente al centro elettronico — dei bollettini di versamento afferenti a dette sedi, che, comunque, non hanno indicato alcuna anomalia in tal senso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi che ritardano l'iter per la corresponsione degli assegni vitalizi alla signora Del Sante Laura vedova Affanni, residente a Parma in via Emilia Est n. 37 maturati dal marito Mario. Si fa presente che la Corte dei conti ha accolto favorevolmente i ricorsi numero 415689 e n. 529265 proposti da Affanni Mario e riassunti dalla vedova Del Sante Laura avverso rispettivamente i decreti n. 2469608 dell'11 giugno 1954 e n. 1792046 del 17 dicembre 1957 del Ministro del tesoro. Si precisa inoltre che in data 1° marzo 1978 la Corte dei conti rinviò gli atti favorevoli al ministro del tesoro per gli ulteriori provvedimenti di competenza per la corresponsione. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito. Le particolari condizioni della signora Del Sante Laura vedova Affanni, e il lungo tempo trascorso, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-09816)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 18 marzo 1980, n. 597808/Z, adottata^a in esecuzione della decisione del 1° marzo 1978, n. 109387, emessa dalla Corte dei conti in accoglimento del ricorso giurisdizionale n. 415689 presentato contro il decreto ministeriale dell'11 giugno 1954, n. 2469608, all'ex militare Mario Affanni, e per esso agli eredi, è stata concessa indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, a far tempo dal 1° dicembre 1953, per l'affezione esiti di ferita d'arma da fuoco all'emitorace destro. In relazione al cennato indennizzo, in data 11 giugno 1981 è stato emesso, sulla tesoreria provinciale di Parma, mandato di pagamento n. 1282 il cui ammontare, pari a lire 198 mila, è stato regolarmente riscosso, dagli aventi diritto, nel luglio 1981.*

In esecuzione della stessa decisione — con la quale la Corte dei conti, in accoglimento dell'altro ricorso n. 529265 prodotto contro il successivo decreto ministeriale del 17 dicembre 1957, n. 1792046, aveva giudicato, con riferimento alla visita di revisione subita dal ricorrente il 27 giugno 1957,

aggravata la ferita per intervenuti fatti pleurici e, come tale, ascrivibile all'ottava categoria di pensione — è stata emessa, in data 20 settembre 1985, determinazione direttoriale n. 3546880. Con tale provvedimento, agli eredi del suindicato dante causa è stato concesso il rateo di pensione di ottava categoria dal 1° marzo 1957 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento) al 31 gennaio 1975 (data di morte dell'interessato).

Detta determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 9 ottobre 1985, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2217913, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, con elenco del 21 novembre 1985, n. 33, per la corresponsione degli assegni spettanti agli eredi del defunto Affanni.

Definita la pratica di pensione diretta n. 278837/D ed ultimati gli ulteriori adempimenti occorrenti per impiantare, nei riguardi della signora Laura Delsante, pratica di pensione indiretta, pratica che è stata contrassegnata con la posizione n. 732887/G, si è provveduto, in data 26 novembre 1985, ad emettere determinazione direttoriale n. 1403961. Con il cennato provvedimento alla predetta è stata concessa, in qualità di vedova del suindicato dante causa, la reversibilità della pensione di ottava categoria, a suo tempo riconosciuta al defunto marito, a decorrere dal 1° febbraio 1975 (giorno successivo a quello di morte dell'invalido).

Tale provvedimento trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per l'esecuzione.

Si fa presente, infine, che la signora Laura Delsante, in data 25 novembre 1985,

è stata invitata a far pervenire il certificato necroscopico del marito, nonché una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni dal 1979 in poi. E ciò al fine di stabilire se alla predetta, in luogo del suindicato trattamento di reversibilità, possa competere la pensione indiretta di guerra con l'eventuale aggiunta dell'assegno di maggiorazione previsto dalla legge per le vedove di guerra in stato di disagio economico.

In base alle vigenti disposizioni di legge, quest'ultimo più favorevole trattamento pensionistico spetta alle vedove soltanto nel caso che il marito sia deceduto in dipendenza del conflitto, vale a dire a causa delle ferite o lesioni od infermità riportate o contratte in occasione del servizio prestato durante la guerra.

Esplicita riserva, in tal senso, è contenuta nella determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI E MARTINAT. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il personale in organico della pretura di Moncalieri è costituito da tre magistrati effettivi, due onorari, tre cancellieri, sei segretari, cinque coadiutori ed un commesso;

sono presenti tre magistrati effettivi, due onorari, un cancelliere, quattro segretari, due coadiutori ed un commesso;

il carico giudiziario per il 1983 fu di circa 6.000 procedimenti penali (senza contare quelli contro ignoti), 1.350 procedure esecutive, 1.200 numeri annuali di campione civile, 7.500 di registro cronologico, 300 udienze civili istruttorie e dibattimentali, 50 penali dibattimentali;

al 19 dicembre 1984 il registro cronologico civile indicava il numero 8.500;

la pretura di Moncalieri, con l'unica sezione distaccata di Carmagnola, amministra la giustizia in un mandamento di

oltre 200 mila abitanti, poco meno di un quinto della popolazione di Torino, su dodici comuni, alcuni dei quali (Moncalieri, Nichelino e Carmagnola) sono tra quelli più popolati della prima e seconda cintura torinese —

se non ritenga di prendere in considerazione l'esigenza di aumentare l'organico di codesta sede giudiziaria e soprattutto, nei tempi brevi, operare con urgenza per la copertura dei posti in organico, come sopra dimostrato, abbondantemente scoperti. (4-07541)

RISPOSTA. — *L'organico della pretura di Moncalieri, il cui indice di lavoro è di 4,76, è costituito da tre pretori, tutti presenti.*

L'organico del personale di cancelleria prevede tre posti di funzionario direttivo, di cui due vacanti; sei posti di segretario giudiziario, di cui tre vacanti; cinque posti di coadiutore dattilografo, di cui uno vacante; due posti di ufficiale giudiziario, coperti; tre posti di aiutante ufficiale giudiziario, coperti; un posto di coadiutore UNEP (Ufficio notificazioni esecuzioni protesti), coperto; ed un posto di commesso, coperto.

I due posti vacanti riservati al personale con qualifica di funzionario direttivo saranno coperti con l'assegnazione dei vincitori del concorso a 50 posti di cancelliere in prova riservato al distretto della corte di appello di Torino, la cui graduatoria è stata approvata di recente.

Alla copertura delle vacanze dei segretari giudiziari si provvederà in seguito all'espletamento del concorso distrettuale bandito con decreto ministeriale 21 maggio 1985, riservato agli idonei in concorsi già espletati presso altre amministrazioni.

Il posto di coadiutore dattilografo, attualmente vacante, sarà coperto con l'assegnazione di vincitori del concorso a 525 posti di coadiutore. Con telex del 6 settembre 1985 la pretura di Moncalieri (Torino) è stata autorizzata ad assumere una unità.

Per quel che concerne la possibilità di potenziamento degli organici si fa presente che questo Ministero sta procedendo ad una rilevazione di dati statistici al fine di

conoscere l'incidenza delle leggi 30 luglio 1984, n. 399 e 31 luglio 1984, n. 400, sulle sopravvenienze dei provvedimenti civili e penali presso le preture.

In tale sede saranno valutate anche le esigenze della pretura in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI E ASTORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che:*

la produzione di risone del 1983 fu di quintali 10.600.000 e che le quotazioni dei prezzi alla borsa merci di Vercelli, alla data del 23 luglio 1984 erano le seguenti:

23 luglio 1984 varietà Roma lire 66.200-68.600 al quintale — Risi raffinati lire 116.000-117.000 al quintale;

23 luglio 1984 varietà Arborio lire 66.000-73.000 al quintale — Risi raffinati lire 127.000-128.000 al quintale;

la produzione di risone del 1984 fu di quintali 10.140.000 con la seguente dinamica dei prezzi nell'annata 1984-1985:

16 ottobre 1984 varietà Roma lire 59.000-63.700 al quintale — Risi raffinati lire 103.000-117.000 al quintale;

16 ottobre 1984 varietà Arborio lire 64.000-68.000 al quintale — Risi raffinati lire 125.000-127.000 al quintale;

18 dicembre 1984 varietà Roma lire 68.000-73.700 al quintale — Risi raffinati lire 132.000-134.000 al quintale;

18 dicembre 1984 varietà Arborio lire 72.000-76.700 al quintale — Risi raffinati lire 134.000-136.000 al quintale;

26 febbraio 1985 varietà Roma lire 68.000-73.700 al quintale — Risi raffinati lire 132.000-134.000 al quintale;

26 febbraio 1985 varietà Arborio lire 74.000-80.000 al quintale — Risi raffinati lire 139.000-141.000 al quintale;

19 marzo 1985 varietà Roma lire 70.000-75.700 al quintale — Risi raffinati lire 136.000-138.000 al quintale;

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

19 marzo 1985 varietà Arborio lire 77.500-83.500 al quintale – Risi raffinati lire 146.000-148.000 al quintale;

26 marzo 1985 varietà Roma lire 70.900-76.600 al quintale – Risi raffinati lire 137.000-139.000 al quintale;

26 marzo 1985 varietà Arborio lire 78.500-84.500 al quintale – Risi raffinati lire 147.000-149.000 al quintale;

4 giugno 1985 varietà Roma lire 69.900-75.600 al quintale – Risi raffinati lire 135.000-137.000 al quintale;

4 giugno 1985 varietà Arborio lire 79.500-85.500 al quintale – Risi raffinati lire 147.000-149.000 al quintale;

23 luglio 1985 varietà Roma lire 54.900-60.600 al quintale – Risi raffinati lire 115.000-117.000 al quintale;

23 luglio 1985 varietà Arborio: non quotato;

la campagna di commercializzazione della produzione 1984 (quintali 10.140.000) ha avuto il seguente andamento:

5 febbraio 1985 quantità venduta dai produttori quintali 4.889.587 pari al 48,14 per cento;

5 marzo 1985 quantità venduta dai produttori quintali 5.909.921 pari al 58,28 per cento;

4 giugno 1985 quantità venduta dai produttori quintali 7.415.650 pari al 73,13 per cento;

dai dati riportati si possono trarre le seguenti conclusioni: la quantità inventata dai produttori nel momento del crollo dei prezzi era del 26,87 per cento della produzione totale;

la differenza di prezzo negli stessi periodi delle annate 1984-1985 era, per i produttori, pari a meno 17,06 per cento e tenuto conto dell'aumento dei costi di produzione che si aggira sul 9,13 per cento, in termini reali i produttori si trovano ad essere penalizzati di un 26,19 per cento in meno rispetto al 1984;

l'industria di trasformazione vende invece al grossista il riso raffinato con una differenza minima di meno 0,86 per cento rispetto all'annata 1984;

penalizzate risultano soprattutto le varietà tipiche della produzione italiana, soprattutto del vercellese, come Roma, Arborio, Sant'Andrea, cosicché i produttori preferiscono rivolgersi alla produzione di risi comuni come il Lido, Balilla, « Ribe », Europa, eccetera, atteso che questi risi dimostrano maggiore stabilità nel prezzo di vendita –

quali iniziative intenda assumere, a livello europeo come a livello nazionale, sollecitando anche iniziative promozionali del consumo dei nostri risi tipici, così da evitare sbalzi di prezzo così consistenti da un anno all'altro che vanno solo a danno dei produttori e ciò quando si è in presenza di una produzione come quella risicola italiana che rappresenta ben oltre il 95 per cento della produzione europea e che destina al consumo interno nazionale solo il 40 per cento inviando il resto sui mercati europei e mondiali. (4-10869)

RISPOSTA. — *Osservando l'andamento delle campagne risicole, rispettivamente, 1983-1984 e 1984-1985, si hanno i seguenti valori medi annui e relativi indici di mercato (intervento = 100) per i tipi maggiormente rappresentativi delle differenti varietà:*

<i>Campagna 1983-1984</i>	<i>Media prezzi mensili Vercelli lire/quintale</i>	<i>Indici</i>
—	—	—
<i>comune</i>	53.815	125
<i>lido</i>	55.215	128
<i>ribe</i>	55.610	129
<i>Roma</i>	54.780	127

In particolare, dall'andamento mensile dei prezzi, si evidenzia, per la varietà Roma, in minimo di 48.050 lire il quintale (indice 117) ed un massimo di 67.400 lire il quintale (indice 149).

Questa varietà, che è rappresentativa per il tipo superfino, ha fatto registrare un incremento di prezzo, tra l'inizio e la fine della campagna, pari al 40 per cento, e cioè superiore a quello delle altre varietà.

Di ciò occorre tener conto nel raffronto con la campagna successiva:

Campagna 1984-1985	Media prezzi mensili Vercelli lire/quintale	Indici
comune	55.625	117
lido	58.485	124
ribe	63.515	134
Roma	68.215	144

Si evidenzia, quindi, con riferimento alla varietà Roma e assimilabili, un aumento sensibile dell'indice medio di mercato, che passa da 127 a 144.

È sulla base dell'indice che i raffronti dovrebbero essere effettuati, essendo quello tra i prezzi inficiato dall'aumento, relativamente più elevato, di fine campagna 1983-1984.

Infatti, sulla variazione del prezzo possono incidere i differenti volumi disponibili sul mercato e, come nel caso in esame, un maggior riporto della varietà Roma nello scorcio finale dell'ultima campagna.

Ciò è dimostrato dalla sensibile caduta di prezzo a partire dal giugno 1985.

In definitiva, confrontando le medie di campagna, si rileva un miglioramento generale del mercato almeno in termini di riferimento al prezzo minimo garantito per le varietà di tipo lungo e, in particolare, per il Roma e l'Arborio.

Analoga constatazione positiva si ha per i prezzi medi in assoluto per tutte indistintamente le varietà.

Diverso appare il risultato di raffronti, come quelli operati dagli interroganti, tra medie mensili di fine campagna.

Infatti, la varietà Roma passa dalla quotazione di lire 67.400 il quintale del mese di luglio 1984 a quella di lire 59.510 il quintale del luglio 1985, con un calo del 12 per cento circa, calo che appare più netto se il raffronto considera la quotazione

aprile-maggio di lire 73.750 il quintale, e cioè meno il 19 per cento.

Il fenomeno, per altro, è circoscritto ad una varietà, il Roma, ed è da ascrivere a difficoltà contingenti di smaltimento.

Secondo le informazioni assunte presso l'Ente nazionale risi, la campagna di raccolta del 1984 si è svolta in sensibile ritardo, specialmente per la varietà Roma, il cui collocamento avviene di norma quasi esclusivamente sul mercato interno, tant'è che la stessa ha subito, proprio da tale ritardo, sensibili danni sotto il profilo qualitativo, per l'eccesso di grani gessati.

Le stime di riporto alla chiusura della campagna salgono a circa 120 mila quintali, due terzi dei quali con un difetto di gessatura eccedente i limiti del tre per cento richiesti per la commercializzazione, nonché per la fornitura a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo.

Sotto quest'ultimo profilo, questo Ministero intende proporre una maggiore tolleranza al competente ufficio del Ministero degli affari esteri, così da consentire, attraverso opportune miscele, la utilizzazione anche di riso con tale difetto.

Per quanto attiene all'asserita precaria situazione del mercato delle varietà di riso superfino nei confronti, soprattutto, della maggiore stabilità di prezzo che si vengono a determinare come conseguenza della relazione tra disponibilità e domanda.

Pertanto, anche se è indubbio che per talune varietà sussistono flussi di collocamento più regolari, quali quelli assicurati dal mercato comunitario, dalle esportazioni verso i paesi terzi e dalle forniture a titolo di aiuto alimentare, lo stesso assestamento deve essere considerato nel medio periodo e non certamente sulla base di un comportamento annuale.

Saranno, pertanto, le conseguenti scelte operate dalle aziende agricole in rapporto al prezzo a consolidare nuovi e più duraturi equilibri fra le varietà in concorrenza sul piano agronomico.

In ordine alle iniziative sollecitate, si ricordano, da una parte, quelle promosse dall'Ente nazionale risi (le cui decisioni promanano congiuntamente dai produttori e dai trasformatori) per l'aumento dei con-

sumi, e dall'altra, sul piano comunitario, lo studio in corso per un diverso sistema di garanzia di prezzo, che ha come obiettivo l'orientamento delle scelte aziendali proprio in funzione della diversificazione della domanda e, conseguentemente, del raggiungimento di una maggiore stabilità dei prezzi.

In quella sede non mancherà occasione, per l'Italia, per sostenere adeguatamente le varietà caratterizzate da maggiore precarietà di mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

CALAMIDA E POLLICE. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

il giorno 18 novembre 1985 alle ore 21 è iniziato uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie di tutti gli impianti in provincia di Asti che è durato fino alle 21 del giorno 19 novembre 1985;

con lo sciopero si protestava contro la soppressione delle linee Asti-Chivasso; Asti-Casale Monferrato, sia per il servizio delle suddette per i lavoratori pendolari, sia per i problemi occupazionali che la soppressione comporterebbe;

lo sciopero è stato indetto dalle strutture sindacali CGIL CISL e UIL di categoria, rispettando le norme previste dal protocollo di autoregolamentazione e in particolare dando preavviso dello sciopero 8 giorni prima;

l'azienda ha fatto ricorso al genio ferrovieri che ha sostituito i lavoratori in sciopero —

se non ritiene il ministro che tale ricorso al genio ferrovieri leda il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione e quali provvedimenti disciplinari intende adottare nei confronti dei dirigenti delle ferrovie responsabili di tali atti e quali iniziative intende intraprendere per evitare il ripetersi di tali episodi nel futuro.

(4-12248)

RISPOSTA. — Per consentire l'addestramento dei militari arruolati nella specializzazione Genio ferrovieri la linea Chivasso-Aosta viene gestita con il concorso di personale militare, in base a specifica convenzione stipulata tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e lo stato maggiore dell'esercito.

Detta convenzione prevede l'utilizzo del personale militare anche su altre linee, sia per perfezionare l'addestramento su impianti e mezzi di trazione diversi da quelli impiegati sulla linea Chivasso-Aosta, sia per far fronte a esigenze di carattere eccezionale.

In relazione alle pesanti conseguenze che gli scioperi nel settore ferroviario producono nei confronti delle fondamentali esigenze di mobilità connesse alle attività lavorative e di studio ed al soddisfacimento di altre primarie necessità, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha adottato, in presenza di astensioni dal lavoro, misure idonee a garantire, per quanto possibile, un minimo di offerta del pubblico impiego di modesti contingenti di personale del Genio ferrovieri.

Non si vede come possa considerarsi tale intervento dell'Azienda delle ferrovie dello Stato — finalizzato ad alleviare, per altro in misura del tutto marziale, i gravi disagi che derivano alla collettività nazionale della compromissione di un pubblico servizio, — come un atto lesivo del diritto di sciopero, che non può essere sempre e comunque liberamente esercitato senza limitazione alcuna.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

CANNELONGA, PETROCELLI, TORELLI E GUALANDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da tempo si è verificata una delicata e difficile situazione nell'ambito del posto POLFER della stazione di Foggia. Si tratta di questioni più volte sollevate dal SIULP e dalla stessa federazione CGIL-CISL-UIL di Foggia e che riguardano le condizioni di servizio e di vita degli agen-

ti in servizio presso detto posto POLFER. Si denuncia in particolare, in violazione sia della circolare ministeriale 555/39 del 6 agosto 1984 di attuazione del contratto di lavoro per gli appartenenti alla polizia di Stato, sia degli accordi decentrati firmati con il compartimento POLFER di Bari il 15 settembre 1984 e il 25 marzo 1985, quanto segue: 1) la decurtazione delle ore di libertà dovute alla successione, incompatibile, tra i servizi di scorta e i turni in sede; 2) un eccessivo numero di servizi di scorta, a treni postallizzati, tenuto conto dell'organico fortemente carente e che continuano ad essere effettuati oltre il compartimento, malgrado l'accordo del 25 marzo 1985 avesse stabilito un limite compartimentale e di orario (ore 6,40 di servizio); 3) la mancata concessione dei dovuti congedi; 4) l'assenza di una equa rotazione dei turni di servizio con il conseguente limite di ore settimanali di riposo; 5) il mancato pagamento delle ore di straordinario effettuato, in disparità da quanto viene fatto negli altri capoluoghi provinciali pugliesi; 6) nelle ore serali vi è un solo agente di servizio che non riesce a far fronte a tutte le richieste provocando disservizio e proteste tra i viaggiatori;

tutto ciò sta producendo un serio malessere tra il personale in servizio e condizioni di lavoro e di vita disumane (con ripercussioni anche nelle famiglie) e non corrispondenti allo spirito e alla lettera della riforma della polizia;

si possono verificare ripercussioni gravi sull'efficienza dei servizi di sicurezza nei confronti dei cittadini, dei servizi sottoposti a scorta e della salvaguardia della stessa sicurezza degli agenti —

quali iniziative intende intraprendere per risolvere tale situazione e per assicurare al posto di POLFER di Foggia condizioni di vita e di lavoro degli agenti e funzionalità del servizio confacenti a correttezza costituzionale e corrispondenti agli accordi sindacali nazionali e decentrati. (4-10517)

RISPOSTA. — *L'espletamento dei servizi di istituto presso il posto di polizia ferroviaria di Foggia, viene disimpegnato nell'arco orario indicato dalla circolare del 6 agosto 1984, n. 555/39, conformemente agli accordi decentrati, intercorsi con le organizzazioni sindacali.*

Nei servizi fuori sede invece — come quelli di scorta ai valori postali — l'orario di lavoro può talvolta superare quello giornaliero, in quanto subordinato sia agli orari ferroviari sia alla necessità di effettuare, nell'ambito del compartimento e lungo il percorso interessato, il cambio del personale.

In tale ipotesi le ore di servizio prestate in eccedenza dell'orario giornaliero vengono remunerate in base alle vigenti disposizioni.

Quanto al problema delle scorte ai treni postali, si fa presente che dal 10 ottobre dell'anno 1985 con l'entrata in vigore del nuovo programma nazionale di scorte ai valori postali, i servizi affidati al posto Polfer di Foggia sono notevolmente diminuiti sia per i chilometri di percorrenza sia per le ore di servizio.

Prima dell'attuazione del programma, lo stesso posto effettuava cinque scorte fuori compartimento e, precisamente, fino a Caserta, Napoli, Roma, Ancona, Rimini.

Attualmente invece, le scorte intercompartimentali sono ridotte a due (per Napoli e Caserta) e si esauriscono, tra viaggio di andata e ritorno, in un arco di tempo compreso la prima in otto ore e la seconda in sei ore.

I problemi evidenziati dall'interrogante possono quindi considerarsi risolti.

Quanto agli altri specifici quesiti posti dall'interrogante si fa presente che dal termine della scorta all'inizio del turno in sede trascorrono intervalli che non scendono mai al di sotto delle 10-12 ore.

Al fine di poter assicurare i servizi, i congedi vengono regolarmente concessi ma limitati nella loro durata (solitamente non più di dieci giorni).

In merito al problema dello straordinario, si comunica che le ore di servizio prestate in eccedenza al normale orario giornaliero sono sempre remunerate come straordinario. Il tempo trascorso dal perso-

nale nella sede terminale del servizio di scorta non può che essere retribuito a titolo di indennità di trasferta.

Nelle ore serali, il servizio è normalmente espletato da tre unità, di cui una in caserma, e due nell'ufficio Polfer.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

CARADONNA. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa. — Per conoscere — premesso che:

il settimanale *L'Europeo* (n. 20-21, 25 maggio 1985, pagine 18-21) afferma che il magistrato Libero Mancuso sta conducendo ulteriori indagini sulla barbara uccisione del criminologo professore Aldo Semerari, presumendo evidentemente che le precedenti interpretazioni del delitto non siano convincenti;

lo stesso settimanale riporta testimonianze dalle quali risulta che il professor Semerari, non molte ore prima della sua uccisione, chiese attraverso un canale fiduciario la urgente protezione del SISMI —

se non si ritenga necessario indagare ulteriormente sui casi politicamente più scottanti di cui fu in qualche modo partecipe, per ragioni professionali, il professor Semerari che, tra l'altro, fu presente, insieme ad altri esperti, alla riesumazione della salma di papa Luciani, la cui prematura scomparsa solleva tuttora dubbi inquietanti. (4-09556)

RISPOSTA. — Il procuratore della Repubblica di Napoli ha fatto presente che nulla risulta agli atti del suo ufficio circa i fatti oggetto dell'interrogazione e che comunque il procedimento penale relativo all'uccisione del professor Aldo Semerari, n. 11248/23-A/82, a carico di Umberto Ammaturo e Assunta Maresca, imputati di tale delitto in concorso fra loro, è stato inviato in data 2 luglio 1982 al giudice istruttore per la formalizzazione e pende tuttora in istruttoria.

Il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli ha inoltre comunicato quanto segue.

Umberto Ammaturo è stato scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare e Assunta Maresca per insufficienza di indizi di colpevolezza.

Il prolungamento dell'istruttoria è stato e si rende ulteriormente necessario per la verifica delle più diverse informazioni che sono pervenute, anche tramite personaggi dissociatisi da gruppi malavitosi, circa mandanti, esecutori, modalità e moventi del brutale delitto.

Le indagini presentano, inoltre, in particolari difficoltà, causate dalla variegata personalità della parte lesa, che era inserita, collegata o, comunque, vicina a diversi ambienti dai quali potevano scaturire le ragioni della sua eliminazione.

Il SISMI (Servizio informazioni sicurezza militare) infine ha rappresentato che ai propri atti, non è stata rinvenuta traccia di eventuali contatti tra i suoi elementi ed il professor Aldo Semerari.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CARADONNA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la relativa ricchezza delle fonti di risparmio in Italia e la relativa arretratezza dei nostri operatori mobiliari ha già condotto ad operazioni come quella che ha portato al controllo della RAS la tedesca Allianz;

alcuni dei maggiori intermediari finanziari statunitensi si apprestano ad aprire banche europee con sede, per ora, a Londra ed a Francoforte, è da prevedere che la ulteriore e poco dilazionabile liberalizzazione degli scambi finanziari richiesta dagli Stati Uniti possa consentire ad operatori di gran lunga più forti ed esperti dei nostri di prendere il virtuale controllo del mercato mobiliare italiano;

l'IMI e l'INA propongono di creare dei fondi pensionistici da affidare a dei money manager che, perdurando l'attuale situazione di inadeguatezza strutturale

dal nostro mercato mobiliare, potrebbero essere sostituiti in un futuro non lontano da gruppi esteri —

se non si ravvisi l'opportunità e l'urgenza di riforme normative finalizzate a costruire una vera capacità concorrenziale internazionale degli operatori assicurativi italiani, sicché essi nella prevedibile e sotto molti aspetti auspicabile liberalizzazione degli scambi finanziari, non siano ridotti ad esercitare la funzione subordinata di portatori di acqua. (4-09729)

RISPOSTA. — *Lo studio sulla previdenza integrativa in Italia, elaborato dalla Banca d'Italia, dall'IMI e dall'INA, prevede l'organizzazione dei fondi integrativi di pensione sulla base di norme che dovrebbero ispirarsi soprattutto all'attuale regolamentazione dell'esercizio delle assicurazioni sulla vita.*

I soggetti gestori potrebbero essere compagnie assicurative pubbliche o private ovvero anche apposite società di gestione, emanazione dei predetti enti o di istituzioni creditizie e finanziarie, come è avvenuto per i fondi di investimento.

A tale proposito l'INA ha sottolineato l'esigenza che la gestione degli anzidetti fondi sia caratterizzata da una presenza professionale specialistica, tipica dell'assicurazione del ramo vita, in un settore di attività nel quale gli operatori italiani hanno dimostrato di poter competere con quelli esteri; ed ha espresso l'avviso che un valido contributo al processo di formazione di esperti del settore potrà essere dato dalla normativa contenuta nel disegno di legge presentata al Senato, che recepisce la direttiva CEE sulla libertà di stabilimento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

CIANCIO, BOCCHI, RIDI, CIAFARDINI, DI GIOVANNI, JOVANNITTI E SANDIROCCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se risponde al vero la notizia della nomina di un vice commissario alla ferrovia Sangritana, a gestione governativa, in provincia di Chieti;

in caso affermativo, in base a quali norme di legge tale nomina è avvenuta;

quali sono comunque i motivi di fatto per i quali il Ministro ha ritenuto di dover procedere alla nomina di un vice commissario, esistendo già un commissario incaricato di gestire la Sangritana e tenuto conto che le ferrovie concesse e a gestione governativa già gravano pesantemente sul bilancio dello Stato;

se, in ogni modo, criteri di professionalità hanno presieduto alla scelta del nominativo del vice commissario;

se la nomina di un vice commissario alla ferrovia Sangritana prelude alla nomina di analoghe figure (da lottizzare, ovviamente, tra uomini iscritti ai partiti di Governo) nelle altre ferrovie a gestione governativa;

in che rapporto, infine, è la nomina di vice commissari con le linee contenute nel disegno di legge del Governo sulle ferrovie concesse e in gestione governativa all'esame del Parlamento, volto a trasferire alle regioni la gestione di tali ferrovie. (4-08667)

RISPOSTA. — *Il dottor Lucio Russi è stato nominato vice commissario della ferrovia in gestione governativa Adriatico-Sangritana con decreto ministeriale del 20 febbraio 1985, n. 2108.*

Al riguardo, si ricorda che l'istituzione della gestione suddetta, avvenuta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1980, n. 2204, trova il suo fondamento nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, ed è stata successivamente prorogata con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito in legge 11 ottobre 1983, n. 547.

Le disposizioni richiamate non vietano la nomina di un vice commissario.

La nomina di un vice commissario è stata motivata dalla necessità di assicurare continuità nella gestione e costante presenza di un dirigente per garantire, in collaborazione col commissario, un completo assolvimento dei numerosi compiti ai servizi della gestione in parola.

In particolare, la scelta del dottor Lucio Russi si è resa opportuna proprio per la sua profonda conoscenza delle esigenze locali e di settore, nella sua qualità di assessore ai trasporti del comune di Lanciano (Chieti).

L'incarico è stato conferito a titolo onorario.

Non vi sono, infine, particolari connessioni tra la predetta nomina e gli indirizzi generali del disegno di legge riguardante la materia delle ferrovie di interesse regionale, in quanto la scelta del vice commissario è avvenuta, come già detto, sulla base delle particolari esperienze nel settore del trasporto pubblico locale maturate dal predetto funzionario.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

CONTU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risulti fondata la voce d'una eventuale soppressione del tribunale di Lanusei (Nuòro).

Una determinazione in questo senso del Ministero aggraverebbe una situazione già di per sé drammatica d'una zona come l'Ogliastra, isolata dal resto dell'Isola dalla mancanza di rete viaria e ferroviaria.

Sorprenderebbe ancora una decisione di questo genere nel momento in cui la regione sarda, attraverso l'istituzione dell'organo intermedio, e gli stessi deputati sardi, attraverso la proposta di legge per la istituzione della nuova provincia di Ogliastra, stanno tentando appunto di risolvere questa situazione.

La soppressione di un ufficio così importante come il tribunale sarebbe pertanto un passo indietro in questa ottica di valorizzazione delle zone interne e si è sicuri che di questo il Ministro vorrà tenere conto. (4-08895)

RISPOSTA. — *Non è in corso alcuna iniziativa volta a sopprimere il tribunale di Lanusei.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CORSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che gli incidenti in cui è stato coinvolto recentemente l'onorevole Matteoli e quello assai più tragico nel quale hanno perduto la vita quattro giovani nel tratto della strada statale n. 1 Aurelia tra Capalbio e Grosseto, sono stati causati da gravissime imprudenze accentuate dalla scarsa visibilità notturna della sagoma laterale di autotreni in manovra che avevano praticamente occupato tutta la carreggiata stradale;

altresì, poiché gli incidenti determinati da tale causa sembrano sempre più frequenti, se non intenda esaminare la possibilità di imporre obbligatoriamente agli autotreni una segnaletica laterale che li renda maggiormente visibili in caso di manovre che li portano pericolosamente, quando non incoscientemente, ad effettuare veri e propri blocchi stradali difficilmente evitabili dagli automobilisti. (4-11266)

RISPOSTA. — *Nell'ambito delle iniziative per l'anno della sicurezza stradale 1986 proclamato in tutti i paesi della CEE, è allo studio di questo Ministero un apposito disegno di legge nel quale sarà prevista, fra l'altro, l'adozione di una più efficace segnalazione dei veicoli stradali di maggiore ingombro, sulla base delle normative tecniche recentemente approvate in sede ECE (Commissione economica europea)-ONU.*

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

FAGNI, POLIDORI, ANGELINI VITO E CAPECCHI PALLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Stefano Demi di Livorno è in servizio militare di leva presso la I Divisione artiglieria, 1° reparto rifornimenti di Alessandria da 9 mesi;

quando si presentò alla visita di leva accusò ernia poplitea bilaterale;

durante e/o a causa del servizio militare si determinò la necessità di procedere ad un intervento chirurgico;

il giovane è tuttora sotto le armi e lo sta ultimando muovendosi con una stampella;

il ministro interessato al caso tramite una trasmissione televisiva scrisse, nel maggio scorso, una lettera al padre impegnandosi a dedicare al caso l'attenzione dovuta —:

se non ritiene che il caso sia abbastanza anomalo, nel senso che non si comprende come si insista nel far svolgere il servizio militare a chi ha una menomazione fisica acquisita o aggravata dal servizio stesso;

se non sia urgente intervenire per consentire al giovane le cure necessarie tendenti ad evitare conseguenze invalidanti;

se non si debba provvedere quanto meno ad una licenza di convalida o addirittura al congedo anticipato.

(4-10830)

RISPOSTA. — Il militare Stefano Demi, giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare, è stato collocato in congedo.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

FIORI. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso:

che la compagnia di assicurazioni e riassicurazioni APAL SpA è stata posta in liquidazione coatta (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980);

che per la messa in liquidazione coatta amministrativa è stato nominato un curatore fallimentare da parte del Ministero dell'industria;

che a distanza di 5 anni il personale della APAL SpA non ha ancora percepito l'indennità di liquidazione —

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare al personale della società APAL (120 persone) il godimento delle spettanze di cui trattasi. (4-08195)

RISPOSTA. — L'indennità di liquidazione spettante ai dipendenti dell'APAL società di mutua assicurazione potrà essere corrisposta esclusivamente nel corso della ripartizione dell'attivo di bilancio, come previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, poiché attualmente la gestione commissariale non è in grado di erogare alcun acconto, anche a causa della situazione debitoria nei confronti dell'impresa cessionaria CIDAS, cui deve corrispondere in prededuzione la somma da questa anticipata, relativa a spese per il personale.

L'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, anche al fine di consentire il conseguimento di risorse finanziarie sufficienti a corrispondere agli ex dipendenti un primo acconto sulle spettanze dovute, ha autorizzato — ai sensi del secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare — otto esperimenti di asta pubblica per la vendita di cespiti immobiliari di proprietà dell'APAL.

Tuttavia, soltanto un incanto è andato a buon fine; ed a seguito di esso la gestione commissariale ha potuto conseguire, nel mese di marzo 1985, la somma di lire 366 miliardi. L'immobile venduto era però gravato da un vincolo ipotecario di lire 200 miliardi, e l'importo corrispondente è stato di conseguenza accantonato. Oltre a ciò è stato disposto lo svincolo di titoli per un valore nominale di lire 62 milioni e 500 mila.

I dipendenti che non hanno prestato servizio presso l'APAL e per i quali sono stati effettuati i conteggi relativi alle proprie spettanze maturate e a suo tempo non corrisposte dalla società sono in numero di 181, ed hanno percepito la somma complessiva di lire 244.651.788, che rappresenta la percentuale del 20,28 per cento rispetto al totale dei loro crediti.

Il liquidatore ha assicurato che appena potrà reperire altre disponibilità finan-

ziarie mediante l'alienazione del restante patrimonio immobiliare, provvederà sollecitamente a concedere ulteriori acconti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

FITTANTE, FANTÒ, AMBROGIO, PIETRINO E SAMÀ. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che appena emessa la sentenza dalla Corte d'assise di Palmi (Reggio Calabria) due degli imputati, Antonio Molè e Gianni Copelli, agli arresti domiciliari, condannati rispettivamente a 20 anni ed al massimo della pena, si sono dati immediatamente alla latitanza —:

se i ministri siano a conoscenza dei motivi per i quali ai due imputati sono stati concessi gli arresti domiciliari, tenuto conto che erano imputati per gravi reati per i quali sono stati condannati e che pertanto era più che evidente la loro pericolosità e la possibilità che potessero darsi alla fuga;

come mai nella imminenza della sentenza che sarebbe stata emessa nei confronti dei due imputati, non siano state adottate adeguate misure di sorveglianza per evitare che in conseguenza di una condanna potessero darsi alla latitanza, come puntualmente si è verificato, suscitando nell'opinione pubblica allarme e stupore;

a chi sono da attribuire le sottovalutazioni e le omissioni per la mancata adozione di adeguate misure di vigilanza e quali iniziative e provvedimenti sono stati assunti nei confronti dei responsabili. (4-10664)

RISPOSTA. — Giovanni Copelli e Antonino Molè con distinti provvedimenti del giudice istruttore di Palmi hanno ottenuto la commutazione della custodia preventiva negli arresti domiciliari, il primo nella clinica Caminiti di Villa San Giovanni, dovendo subire un duplice intervento alle

mani perché affetto dal morbo di Dupreiten e retrazione dell'aponeurosi palmare, ed il secondo presso la divisione cardiologica dell'ospedale Piemonte di Messina per essere sottoposto ad adeguata terapia farmacologica preparatoria all'intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica in quanto affetto da grave cardiopatia.

I servizi di sorveglianza nei confronti dei predetti imputati sono stati espletati in osservanza delle prescrizioni imposte dallo stesso giudice istruttore di Palmi.

In particolare, i servizi di sicurezza disposti dal comandante la compagnia di Villa San Giovanni per la esecuzione degli arresti domiciliari del Copelli consistevano nel controllo del predetto in media sei volte al giorno a mezzo di pattuglie in servizio di pattugliamento con autoradio.

Nella giornata del 18 luglio 1985 — giornata in cui sarebbe stato letto il dispositivo della sentenza emessa dalla corte d'assise di Palmi — fin dalle prime ore il Copelli è stato controllato sia dall'Arma che dalla polizia di Stato con interventi reiterati ogni ora fino alle 13,30, senza che fosse stato notato alcunché di anormale.

A distanza di circa mezz'ora dall'ultimo controllo, il Copelli riusciva a guadagnare furtivamente un ingresso secondario attraverso il quale si allontanava senza essere notato.

Presso la pretura di Villa San Giovanni è pendente procedimento penale a carico del Copelli per il reato di evasione.

Quanto al Molè, il procedimento del giudice istruttore di Palmi prevedeva che lo stesso fosse sottoposto ad almeno tre controlli giornalieri.

Il 18 luglio 1985 sono stati effettuati da militari della stazione dei carabinieri di Camaro Superiore (Messina) controlli alle ore 7,30 ed alle ore 11,45. Il successivo controllo era previsto per le ore 19.

Fino alle ore 13 il Molè è stato visto nel reparto dove ha consumato il pasto.

Alle ore 14,30 gli infermieri di turno, che lo cercavano per sottoporlo a terapia, ne constatavano l'assenza.

Presso la pretura di Messina è pendente procedimento penale a carico del Molè per il reato di evasione.

Inoltre, su richiesta della procura generale della Repubblica di Messina, è stata avviata istruttoria dalla stessa pretura nei confronti del personale sanitario dell'ospedale Piemonte per l'accertamento di eventuali responsabilità e complicità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

FITTANTE, AMBROGIO, SAMÀ, PIETRINO E FANTÒ. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

il 27 luglio 1985 si è verificato un deragliamento ferroviario sulla linea delle Calabro-Lucane che collega Catanzaro a Catanzaro Lido, che ha provocato la morte di due ferrovieri ed il ferimento di diciassette passeggeri, quasi tutti donne e bambini;

questo ennesimo disastro ripropone in modo drammatico il problema della sicurezza e dell'efficienza dei trasporti ferroviari nella regione Calabria;

tale regione ai tanti primati negativi, deve aggiungere quello del maggior numero di disastri ferroviari. Negli ultimi 30 anni, infatti, se ne sono verificati ben sei (Pizzo, 1956; Fiumarella, 1961; Gioia Tauro, 1970; Eccellente, 1980; Cetraro, 1981; Catanzaro, 1985) con oltre 100 morti e centinaia di feriti;

non sono convincenti le superficiali ipotesi avanzate anche da responsabili della struttura direzionale dell'azienda delle Calabro-Lucane circa l'errore umano quale causa del deragliamento della locomotiva verificatosi il 27 luglio 1985;

le cause vanno piuttosto ricercate nello stato di abbandono in cui le ferrovie Calabro-Lucane sono state lasciate, malgrado il programmato risanamento tecnico ed economico previsto dal piano predisposto dopo il disastro della Fiumarella e dal decreto del presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che prevedeva anche il trasferimento delle competenze

alla regione sulla base di apposita legge mai approvata —:

se non ritiene di dovere disporre una rigorosa indagine per accertare le cause dirette e indirette del disastro e le eventuali responsabilità;

se non valuta urgente disporre una rigorosa e puntuale verifica delle condizioni degli impianti e delle attrezzature di tutti i tratti di linee delle Calabro-Lucane in esercizio nella regione Calabria;

se intende procedere all'accertamento delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell'azienda delle Calabro-Lucane in relazione alle più volte lamentate carenze degli organici e del cumulo di mansioni cui sono assoggettati;

quali sono le iniziative che intende assumere per la necessaria realizzazione di un piano di ammodernamento delle ferrovie Calabro-Lucane, al quale assicurare i necessari mezzi finanziari e quali atti prevede di compiere affinché si pervenga ad una rapida approvazione della legge di regionalizzazione;

infine, quali provvidenze ritiene di assicurare alle famiglie dei due ferrovieri rimasti uccisi nel disastro. (4-10860)

RISPOSTA. — *La gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ha già nominato una commissione di inchiesta e la Direzione generale della motorizzazione civile ha designato a farne parte un suo rappresentante. Detta commissione ha dovuto sospendere i lavori iniziati quando si è trattato di esaminare il materiale rotabile al quale erano stati posti i sigilli da parte dell'autorità giudiziaria.*

Per quanto attiene alle condizioni degli impianti e delle attrezzature delle linee, si precisa che la sede ferroviaria, incluse le opere d'arte, viene sottoposta a visita e prova semestrale; gli impianti di protezione sono sottoposti a verifiche biennali, mentre il materiale rotabile di trazione è sottoposto a visita e prova annuale.

Questo insieme di controlli dovrebbe garantire da imprevisti, sempre che non siano imputabili ad errori di comportamento del personale o a dissesti idrogeologici, che, per altro, generalmente hanno origine in zone ben al di fuori della sede ferroviaria e, comunque, sotto la vigilanza di altri enti.

Per quanto riguarda la lamentata carenza di personale, si fa presente che la direzione delle ferrovie Calabro-Lucane non ha avanzato richieste di adeguamento dell'organico.

In merito al piano di ammodernamento, si ricorda che l'intera rete delle Ferrovie Calabro-Lucane è già stata oggetto di un piano di ammodernamento, finanziato per complessivi 20,7 miliardi con leggi 18 marzo 1968, n. 368 e 24 febbraio 1975, n. 53. Inoltre, la gestione ha annualmente avuto, fino al 1979, fondi di rinnovo e fondi in conto capitale. Dal 1980 i fondi di rinnovo sono stati sostituiti con finanziamenti annuali a carico del fondo comune di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297. Ulteriori e più cospicui interventi richiederebbero disponibilità finanziarie che, allo stato attuale, non sono ipotizzabili.

Per il trasferimento alla regione delle competenze della gestione bisognerà attendere il risanamento tecnico-economico.

Al riguardo si ricorda che è all'esame del Parlamento un disegno di legge riguardante la legge quadro in materia di ferrovie di interesse regionale già concesse all'industria privata, che prevede, fra l'altro, il perseguimento del risanamento tecnico attraverso progetti speciali regionali, coordinati ai piani di trasporto locale e finanziati con un fondo autonomo annesso al fondo investimenti fissi della legge n. 151 del 1981.

Per quanto concerne, infine, la concessione di provvidenze in favore delle famiglie delle vittime si deve far presente che la gestione dei fondi dell'esercizio è regolata da apposite disposizioni di legge che non prevedono alcun beneficio in tal senso.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

FORNER. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

Fincato Maria vedova Cogo residente in via Nazionale, n. 10, Tovena di Cison di Valmarino, ha presentato formale istanza onde ottenere pensione di rendita vitalizia di reversibilità del marito Cogo Pietro, deceduto per cause belliche;

in data 30 maggio 1985 il Ministero del tesoro chiedeva a Fincato Maria ulteriore documentazione onde completare la pratica;

la posizione presso il Ministero del Tesoro è Div. 8 n. 283247/4 —:

quali motivi ostino ad una pronta concessione della pensione di reversibilità a Fincato Maria per morte del marito Cogo Pietro, tenuto conto che la richiedente ha 84 anni di età. (4-11368)

RISPOSTA. — In data 16 ottobre 1985, questa Amministrazione, nei confronti della signora Maria Fincato, quale vedova di Pietro Cogo deceduto il 26 giugno 1950, ha emesso atto n. 21633 FT. Con tale provvedimento viene negato trattamento pensionistico di guerra in favore dell'interessata, in quanto la relativa domanda, datata 19 gennaio 1984, è pervenuta oltre i termini di scadenza stabiliti dagli articoli 128 e 133 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915: tale istanza, quindi, non può essere produttiva di effetti giuridici, rimanendo preclusa ogni pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto a pensione.

Il surriferito atto è stato trasmesso al comune di residenza, per notifica, in data 21 ottobre 1985.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

GAROCCHIO, PORTATADINO E LA RUSSA. — Ai Ministri per l'ecologia, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso che

la società ES.VE. srl, iscritta alla Camera di commercio di Brescia certifi-

cato n. 19184/00134, con sede legale in Brescia, via Moretto n. 38/B, costituita l'11 maggio 1984 — avente come oggetto la produzione di essiccati da utilizzare nel campo zootecnico con processo di essiccazione e conseguente recupero dei sottoprodotti delle industrie alimentari e farmaceutiche in genere, avente come amministratore unico il signor Bertola Angelo — il 9 luglio 1984 in Cambiagio (Milano) via Castellazzo n. 2, ha avviato una produzione di micelio, con esiti disastrosi per le popolazioni circostanti;

in ogni giorno lavorativo una cappa fumogena grava sull'abitato di Cambiagio e sui paesi vicini con effetti maleodoranti intensissimi e con esiti negativi sulla salute delle popolazioni;

a seguito delle numerose e circostanziate proteste degli abitanti e dei lavoratori della stessa ES.VE., il sindaco e la giunta comunale hanno ripetutamente ingiunto alla società in questione la sospensione dell'attività;

la società ES.VE. senza tener conto delle ingiunzioni dell'amministrazione ha proseguito e sta proseguendo l'attività con relativo pesante inquinamento;

una denuncia circostanziata è stata presentata dal sindaco del comune di Cambiagio presso la prefettura di Cassano d'Adda (Milano);

pur nella convinzione che moltissime società anche di grandi dimensioni continuano disinvoltamente ad inquinare il paese badando troppo spesso prevalentemente se non unicamente al perseguimento di utili economici, sembra che il caso della srl ES.VE. di Cambiagio sia al limite di ogni possibile tolleranza, vista anche la disinvoltura con la quale si disattendono indicazioni perentorie di pubblici amministratori;

gli interroganti, ove necessario, sono in grado di presentare le analisi chimiche prodotte da laboratori di ricerca —:

se intendano intervenire prontamente e con tutti gli strumenti a disposi-

zione affinché sia tutelato il diritto di migliaia di abitanti alla salute e ad una normale convivenza nel loro territorio. (4-10022)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dagli interroganti è stato oggetto della più viva attenzione da parte di questo ufficio, che non ha mancato e non manca di adoperarsi attivamente nei limiti, come è noto, ristretti delle sue attribuzioni, sia per acquisire, dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti locali interessati, elementi di conoscenza delle problematiche, sia per promuovere interventi, nell'ambito della vigente normativa, a tutela dell'ambiente.

In merito all'inquinamento atmosferico nella zona di Cambiagio (Milano) questo ufficio ha accertato che la ES.VE società a responsabilità limitata, costituitasi l'11 maggio 1984 e produttrice di essiccati da utilizzare nel campo zootecnico con processo di essiccazione e conseguente recupero dei sottoprodotti delle industrie alimentari e farmaceutiche in genere, ha ottenuto le prescritte autorizzazioni dal comune di Cambiagio in data 14 maggio 1984 e dalla regione Lombardia in data 25 settembre 1984 — deliberazione n. 42680, con la condizione però che rispetti tutte le prescrizioni formulate dal CRIAL (Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Lombardia) al fine di tutelare l'ambiente e la popolazione residente dall'inquinamento atmosferico.

La predetta deliberazione n. 42680 autorizzava il recupero indiretto di rifiuti speciali ed in particolare dei sottoprodotti provenienti da industrie alimentari e farmaceutiche.

Il ciclo produttivo consiste essenzialmente nella essiccazione in un forno rotativo continuo, alimentato con gas metano operante intorno ai 170 gradi centigradi, dei vari prodotti quali: lievito di birra (25 tonnellate al mese), miceli (800 tonnellate al mese) e borlande varie vegetali (150 tonnellate al mese).

Tali prodotti, caratterizzati da un elevato contenuto di umidità (50-65 per cento), vengono allocati in una vasca, chiusa su tre lati da pareti di cemento e coperta

da un tetto scorrevole, prelevati con pala meccanica, depositati in vasca di stazionamento e quindi immessi nell'essiccatore provvisorio di impianti di separazione, abbattimento, filtraggio e recupero delle emissioni di scarico liquide, gassose e polverulente.

A seguito di denunce da parte di privati cittadini e di alcune industrie situate nelle vicinanze dello stabilimento, che lamentavano continui e notevoli disagi provocati dall'emissione di fumi molesti e da esalazioni maleodoranti dovute allo stoccaggio di micelio umido al di fuori della vasca di contenimento, il sindaco di Cambiagio, con ordinanza del 29 giugno 1985, disponeva l'immediata sospensione dell'attività produttiva sino al completamento di interventi migliorativi della depurazione.

La ditta ES.VE, a seguito di ricorso otteneva dal TAR (tribunale amministrativo regionale) della Lombardia l'annullamento del provvedimento con sentenza del 30 luglio 1985 e, ad una successiva ordinanza del sindaco in data 3 agosto 1985, che riconfermava l'ordine di sospensione dell'attività lavorativa nonché di ogni forma di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, richiedeva al pretore di Cassano d'Adda (Milano) l'autorizzazione al proseguimento della produzione sino ad esaurimento delle scorte giacenti.

Il pretore, dopo aver autorizzato lo smaltimento del prodotto in stoccaggio, in una udienza del 20 agosto 1985 affermava la piena discrezionalità dell'autorità locale in ordine all'accertamento delle condizioni di pregiudizio per la salute pubblica, che impongono la cessazione dell'attività, sino all'adozione di sistemi migliorativi dell'esistente impianto di condensazione e filtraggio ed in un'ulteriore udienza consentiva alla ditta l'effettuazione di tutte le prove sperimentali che, di volta in volta controllate e verificate dalle strutture sanitarie, realizzassero il completo abbattimento e la neutralizzazione delle sostanze volatili inquinanti.

Si dà assicurazione, infine, agli interroganti che la questione sollevata rimane oggetto di particolare attenzione da parte di

questo ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, e si continuerà a seguirne gli sviluppi anche al fine di promuovere ogni opportuna iniziativa per la tutela igienico-ambientale e per la salute pubblica nell'area interessata.

Il Ministro per l'ecologia: ZANONE.

GAROCCHIO, PORTATADINO E LA RUSSA. — Ai Ministri per l'ecologia, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso che:

ai confini delle province di Como e di Sondrio si trova uno dei più bei laghi prealpini di tutto il paese; essendo Novate Mezzola il più grande comune rivierasco, il lago prende appunto il nome di Lago di Mezzola;

sino quasi alla fine degli anni '60 il lago di grande e affascinante bellezza naturale era luogo preferito di fauna stanziale e migratoria, nonché luogo di riposo e di ritemperamento di cittadini anche a fini curativi;

alla fine, appunto degli anni '60, nel comune di Novate Mezzola, direttamente sulle sponde del lago si è insediata la FALK con uno stabilimento per la produzione di cementi; gli scarichi della produzione erano e sono direttamente scaricati nel lago; allo stato le acque del lago permanentemente di colore marrone scuro non contengono più alcuna forma di vita animale, mentre sono cresciute in modo abnorme alcune forme di alghe;

il danno per le popolazioni è di notevole entità, è scomparsa ogni forma di turismo, ogni forma di pesca, si è solo in presenza di un'immensa pozza di acqua stagnante e maleodorante;

va altresì considerato che lo strazio del lago di Novate Mezzola non lascerà indenne il lago di Como perché i due laghi sono in comunicazione attraverso uno stretto e breve canale —

quali provvedimenti intendono assumere per:

punire i responsabili di uno scempio che danneggia in modo irreparabile il nostro patrimonio turistico;

tentare di restituire, sia pure in un periodo di anni non breve, le acque del lago alla loro primitiva purezza attraverso il ricorso agli strumenti offerti dalla moderna tecnologia.

Va da sé, in ogni caso, che il primario intervento dovrebbe consistere nel sospendere l'attività inquinante messa in atto dalla società di cui sopra.

Gli interroganti hanno individuato, sia chiaro, una responsabilità nella società FALK non è tuttavia da escludere, anche se non si è pervenuti ad una certezza nel merito, che possano sussistere altre fonti di inquinamento, per esempio attraverso l'utilizzo delle acque del torrente Meretta che scorre in territorio svizzero, quindi per un tratto in val Chiavenna per poi gettarsi nelle acque del lago di Mezzola.
(4-10147)

RISPOSTA — *Le autorità interpellate dallo scrivente hanno riferito che alla data attuale non risultano segnalazioni di inquinamento chimico nelle acque dall'Alto Lario occidentale e del fiume Mera; le indicazioni pervenute agli uffici della USSL (unità socio-sanitaria locale) di Dongo (Como) non fanno temere il rischio di inquinamento delle acque del lago Mezzola.*

Una situazione di rischio si era presentata nel febbraio 1985 per la fuoriuscita di olii industriali da un trasformatore dell'ENEL di Mese (Sondrio) a causa di un incidente tecnico di origine accidentale.

Il riversamento di parte del liquido inquinante nel fiume Mera minacciava pertanto le acque del lago di Mezzola. I provvedimenti tecnici presi tempestivamente da parte del PMIP (Presidio multizonale di igiene e prevenzione) di Como e dalla Prefettura, conclusi definitivamente in data 15 marzo 1985, hanno scongiurato ogni forma di inquinamento.

Inoltre, il Presidio multizonale di igiene e prevenzione di Sondrio ha comunicato che le analisi effettuate in data 28 agosto 1985 sulle acque di scarico dello stabilimento FALK di Novate Mezzola (Sondrio) hanno fornito dei risultati inferiori ai limiti stabiliti dalla legge n. 319 del 1976 e pertanto non è imputabile a detto stabilimento l'inquinamento del lago di Mezzola.

Rimane comunque per questo ufficio l'impegno di seguire con la dovuta attenzione ogni evento che possa compromettere l'equilibrio ecologico del lago in questione e di cercare, con gli strumenti legislativi vigenti, di tutelare l'assetto ambientale della zona interessata.

Il Ministro dell'ecologia: ZANONE.

LOPS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che da notizie diffuse da organi di stampa, si è appreso che nel comune di Polignano a Mare (Bari) un funzionario del comune, il dottor Nicola Belgiorno, segretario generale di quel comune, avrebbe percepito per lavoro straordinario, notturno e festivo per i soli mesi di febbraio e marzo 1982 la somma di lire un milione e quattrocentoottantanove-mila280, e che dal luglio 1982 al settembre 1983, sempre per prestazioni di lavoro straordinarie diurne, notturne e festive la somma di circa 19 milioni di lire;

che inoltre avrebbe percepito anche un rimborso per spese di alloggio per gli anni 1982 e 1983 pari a lire 8 milioni e 800 mila, somma che non gli competerebbe, in quanto per quella classe di comuni non si avrebbe diritto a detta indennità;

che in primo luogo sarebbe impossibile cumulare un così grosso numero di ore lavorative straordinarie in un limitato periodo di tempo;

che, se le notizie sono vere, nessuno crederebbe al lavoro festivo e notturno in una pubblica amministrazione;

che comunque c'è una violazione di legge e dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali;

che a tutto ciò non vi è stata smentita né da parte dell'interessato né da parte dell'amministrazione comunale, anzi pare che il dottor Belgiorno, in seguito a tali fatti si sarebbe assentato progressivamente dal posto di lavoro —

qualora la notizia risulti veritiera, se al Governo sia noto che il sindaco e l'assessore al personale di quel comune, abbiano operato controlli in proposito, tenuto conto anche del dissesto finanziario che viene evidenziato dagli stessi organi di stampa;

quali provvedimenti s'intenda adottare nei confronti dell'interessato e degli amministratori comunali di quella località. (4-07987)

RISPOSTA. — *Quanto segnalato trova riscontro in atti deliberativi adottati dall'amministrazione comunale di Polignano a Mare.*

Risulta, infatti, che la giunta municipale di quel comune, con diversi atti deliberativi, ha autorizzato la liquidazione, al dottor Nicola Belgiorno segretario generale, della somma di lire 15.248.410 a titolo di compenso per lavoro straordinario diurno, notturno e festivo svolto dal febbraio 1982 al settembre 1983 in ragione di una media di 96 ore mensili.

Le suddette prestazioni comprendono anche l'attività connessa con la partecipazione alle riunioni della giunta, del consiglio e delle commissioni, che, convocate in seduta pomeridiana, si protraggono di norma nelle ore notturne.

La civica amministrazione, inoltre, pur non tenuta a fornire l'alloggio di servizio al segretario comunale, ha deliberato, con provvedimento consiliare, di corrispondere al dottor Belgiorno, dal gennaio 1982 all'ottobre 1983, un contributo di lire 8 milioni e 800 mila in considerazione delle difficoltà alloggiative della zona, noto centro turistico, ove vi è la consuetudine di concedere in locazione appartamenti soltanto durante il periodo estivo.

Le suddette deliberazioni, inviate alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, sono divenute tutte esecutive decorso il termine di 20 giorni prescritto dalla legge.

Fatto salvo l'eventuale, autonomo esercizio dei poteri giurisdizionali di accertamento rimessi alla magistratura ordinaria e contabile, non è dato a questa amministrazione statale di svolgere attività di verifica in ordine ad atti deliberativi adottati dall'ente locale nell'ambito delle proprie prerogative e positivamente sottoposti ai riscontri di legittimità previsti dalla legge.

Ad ogni buon fine, della pubblicazione dell'articolo di stampa indicato dall'interrogante è stata data notizia all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

LOPS E CECI BONIFAZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi nel comune di Canosa di Puglia, da ignoti sono stati compiuti atti criminali, nel tentativo di incendiare le abitazioni del sindaco Salvatore Paulicelli e dell'assessore Francesco Caccavo, e per un puro caso le abitazioni non sono andate in fumo;

in quel comune non è la prima volta che si verificano attentati alle persone ed ai beni dei cittadini e soprattutto degli amministratori, i quali sono costretti ad operare in una situazione difficile ove è riscontrabile la inadeguatezza delle forze dell'ordine —

quali misure si intendano adottare per prevenire questi atti criminosi e per assicurare l'espletamento delle funzioni degli amministratori democraticamente eletti e per una civile convivenza.

(4-10532)

RISPOSTA. — *Il 4 e l'11 luglio 1985, nel comune di Canosa di Puglia, ignoti tentavano di incendiare un negozio e un garage, rispettivamente di proprietà del padre del sindaco e dell'assessore all'ecologia.*

I danni, in ambedue i casi, risultavano di lievissima entità.

Le indagini, avviate dalla questura di Bari, non hanno ancora consentito l'individuazione dei responsabili.

Sulla base degli accertamenti svolti, sembra comunque che la determinazione di porre in essere tali atti delittuosi possa essere maturata nel clima di malcontento, localmente insorto, per la mancata assunzione, alle dipendenze del comune, di numerosi aspiranti appartenenti alla categoria degli invalidi civili.

I criteri selettivi nella circostanza seguiti dall'amministrazione per la copertura dei 49 posti disponibili hanno infatti formato oggetto di vivace polemica nell'ambiente politico cittadino, sfociata anche in un esposto, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria.

In seguito ai fatti, le misure già da tempo attuate dalle forze di polizia a tutela della sicurezza pubblica nella zona, sono state, comunque, intensificate.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità quanto informalmente annunciato circa le probabili destinazioni delle 1.500 unità di vigili del fuoco che dovrebbero essere immesse in servizio entro il 1986 ed in particolare se a queste delicate posizioni sia davvero destinato un certo numero di cassaintegrati (l'interrogante non ha nulla contro questa categoria, ma l'idea sembra sinceramente assurda), cioè di personale completamente sprovvisto di preparazione e di esperienza nel settore specifico; e se — comunque — tali nuove unità siano esclusivamente destinate alle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna.

Tale possibile scelta appare all'interrogante fuori di ogni logica, anche tenendo conto del ritmo degli incendi che si sono susseguiti in questa estate 1985 e della scarsa consistenza degli attuali nuclei operanti in alcune « zone calde » (nel-

l'intera Isola d'Elba, ad esempio, operano solo 15 agenti), e quindi la stessa scelta dovrebbe essere meglio ponderata tenendo conto che si tratta dell'unico personale davvero specializzato nella costante vigilanza del bosco, che è necessario potenziare l'opera di pronto intervento (prima si interviene sui focolai di incendio, più si minimizzano i pericoli), che il servizio è affidato ad elementi altamente qualificati sul piano tecnico e della conoscenza di mezzi antincendio.

Infine, sul piano di un ragionamento più generale relativo a questa delicata materia, a fronte di un patrimonio di miliardi e miliardi che ogni anno va letteralmente « in fumo » con conseguenze terrificanti per il nostro tradizionale paesaggio, appare assolutamente incredibile che il Corpo forestale dello Stato conti complessivamente su solo 5.000 unità, cioè abbia un organico inferiore a quello dei vigili urbani di una grande città.

(4-11178)

RISPOSTA. — *Il corpo forestale dello Stato è presente nell'isola d'Elba con i comandi-stazione di Portoferraio (Livorno) (due sottufficiali, due guardie scelte e due guardie) e di Marciana Marina (Livorno) (un sottufficiale e tre guardie scelte). Nell'estate 1985 sono stati distaccati nell'isola sei elementi provenienti da altre parti della Toscana.*

Si tratta, certamente, di un contingente insufficiente per le esigenze di difesa dei boschi dell'isola dagli incendi. Il territorio dell'Elba è infatti preda di incendi che si sviluppano per le più svariate cause, in gran parte dolose o per la negligenza di una numerosissima popolazione turistica.

La scarsità dell'organico del Corpo forestale dello Stato e la concomitante situazione di grave pericolosità degli incendi boschivi in molte zone d'Italia, favoriti da un'estate eccezionalmente lunga e siccitosa, non hanno consentito di inviare nell'isola altri uomini.

Il personale forestale si è prodigato con il massimo impegno nell'opera di spegnimento degli incendi e con turni di servizio

al limite dell'umana resistenza, come è stato unanimemente riconosciuto dalle autorità regionali e locali.

Per quanto riguarda la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali, si precisa che il personale considerato nella legge stessa sarà assunto qualora abbia i requisiti indispensabili per svolgere il servizio forestale. Esso dovrà inoltre frequentare un corso di addestramento della durata di almeno tre mesi presso la scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale (Rieti).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

MADAUDO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso:

che la Sicilia, tra le regioni italiane, è quella che, in assoluto, ha il maggior numero di distretti di corti d'appello;

che nelle relazioni dei procuratori generali delle corti d'appello di Catania e di Palermo, in occasione dell'apertura del nuovo anno giudiziario, la nota dominante consisteva nella preoccupazione per la gran mole di lavoro degli uffici ricadenti nei due distretti e nella insufficienza dei magistrati soverchiati dai numerosi affari dell'ufficio;

che, invece, nella relazione degli ispettori ministeriali in ordine agli accertamenti presso gli uffici giudiziari di Catania, è stata posta a raffronto « la media pro capite » dei procedimenti espletati dai magistrati di Catania con quella dei procedimenti espletati dai magistrati di Milano e di Roma, da cui è risultato che questi ultimi hanno sopportato un maggiore carico individuale di procedimenti;

che allo stato dei fatti si rileva che mentre le corti di appello di Catania e Palermo monopolizzano la massima parte dei grandi affari giudiziari, che interessano il governo della politica e dell'eco-

nomia, alle corti di Caltanissetta e Messina si riservano le briciole;

che da questo stato di cose consegue che la sicurezza pubblica e la repressione dei reati nei distretti di Palermo e di Catania restano affidate a pochi grossi uffici ingolfati e lentogradi, e che malavita organizzata, traffici illeciti, taglieggiamenti, rapine e delitti di ogni genere hanno, da gran tempo, in tali due distretti vita facile —

quali provvedimenti intenda assumere per correggere una siffatta suddivisione del territorio siciliano ai fini della amministrazione della giustizia, suddivisione che è all'origine di effetti devastanti e che viola smaccatamente l'articolo 3 della Costituzione, per il quale dovrebbero, finalmente, cadere tutte le residue discriminazioni tra i cittadini che sono tutti « eguali davanti alla legge ».

(4-09266)

RISPOSTA. — Il problema riguardo alla regione Sicilia potrà essere affrontato e risolto solo nell'ambito della più ampia tematica della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Anomalie organizzative analoghe, infatti, caratterizzano ormai ampia parte del quadro complessivo ancora ispirato ad una realtà storica ormai superata.

L'inadeguata spesso irrazionale dislocazione delle risorse — tanto strutturali che personali — è da ricondurre al mancato aggiornamento della geografia giudiziaria secondo parametri oggettivi attuali che consentano di individuare il dimensionamento e la collocazione ottimali a fini di funzionalità, di ciascun ufficio giudiziario.

Appare evidente che siffatta revisione dovrà essere operata, sia pur gradualmente, in maniera organica comparando le diverse situazioni nell'ambito di una programmazione globale.

Con più specifico riferimento alle sedi cui si rivolge l'interesse dell'interrogante si deve per altro rappresentare che le statistiche — che apparirebbero indicare una minore operatività di alcuni uffici giudiziari della Sicilia rispetto ad altri di regioni

diverse — in realtà sono da interpretare alla luce della considerazione, valida anche per le altre sedi meridionali, che in tali zone il tipo della criminalità e, in generale, di affari giudiziari da affrontare assommano alla oggettiva complessità una particolare risonanza ambientale. Tale binomio di fattori, come è stato più volte evidenziato anche all'esito di indagini e studi effettuati in proposito, è in grado di condizionare profondamente l'attività giudiziaria imponendo tempi e modalità differenti rispetto alle sedi (in particolare alle più grandi) del centro-nord.

Il minore volume di affari riscontrabile presso le corti di Caltanissetta e Messina, infine, è da attribuire alla minore estensione territoriale della loro competenza, nonché ad una meno elevata incidenza di procedimenti di eccezionale complessità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

MANCUSO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ostano alla liquidazione della pensione di guerra n. 103383 intestata al signor Greco Sebastiano, nato a Grammichele (Catania) il 27 novembre 1919 ed ivi residente in via Prati n. 12. La predetta pratica venne accolta dalla Corte dei conti (Sezione II) il 14 dicembre 1973 e trasmessa alla Direzione generale pensioni di guerra con nota del 15 dicembre 1976 Pos. n. 1564458. Da allora, nonostante varie e pressanti sollecitazioni, l'interessato non ha avuto alcuna notizia. (4-11104)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1564458/D, concernente il signor Sebastiano Greco, risulta definita anche in relazione alla decisione della Corte dei conti, cui accenna l'interrogante.

Infatti, con decreto ministeriale dell'11 marzo 1967, n. 2241937, all'interessato venne negato diritto a trattamento pensionistico per le pregresse affezioni polmonari, nevrosica e ferita alla testa, perché ritenute non classificabili e per l'infermità dermatite e stenosi del condotto uditivo sinistro con

sospetta otite media, in quanto non debitamente constatata, delle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Contro il suindicato decreto, il signor Greco presentò ricorso giurisdizionale n. 731445 che la Corte dei conti, con decisione del 4 dicembre 1973, n. 103383 (e non 14 dicembre), accolse parzialmente e, per l'effetto, riconobbe la sola infermità sindrome psiconevrosica ascrivibile ad indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria.

Vertendo il giudicato della Corte dei conti esclusivamente sulla classificazione dell'infermità nevrosica, si dovrebbe procedere ad esaminare nel merito la pratica e ciò allo scopo di stabilire la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio di guerra della surriferita affermazione, requisito che, come accennato prima, aveva formato oggetto di pronuncia in sede amministrativa e, quindi, neppure in sede giurisdizionale.

A tal fine, venne interpellata la commissione medica superiore la quale, esaminati gli atti nella seduta del 31 maggio 1975, ebbe ad esprimere l'avviso che la sindrome psiconevrosica fosse da ritenere non dipendente da causa di servizio di guerra.

Pertanto, in conformità del cennato parere, al signor Greco venne negato diritto a pensione con determinazione direttoriale del 16 marzo 1976, n. 2579883/Z.

Detta determinazione direttoriale fu regolarmente notificata tanto è vero che, contro tale provvedimento, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, ricorso che fu assegnato a protocollo con il n. 39802/RI-GE.

In conseguenza, si è proceduto al riesame della determinazione direttoriale impugnata e, sulla base di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra l'infermità nevrosica che la Corte dei conti, a suo tempo, aveva giudicato, ai soli fini della classificazione, indennizzabile con due annualità della pensione di ottava

categoria. Pertanto, in accoglimento del succitato ricorso gerarchico, al signor Greco è stata concessa, con decreto ministeriale del 16 gennaio 1984, n. 10969/RIGE, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria a far tempo dal 6 aprile 1966 (data di visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Messina).

In esecuzione di detto decreto, in data 25 maggio 1984 è stato emesso, sulla tesoreria provinciale di Catania, mandato di pagamento n. 961 il cui importo, pari a lire 198 mila, è stato regolarmente riscosso dal signor Greco nel dicembre 1974.

Dopo tale data, non risulta che l'interessato abbia presentato una qualsiasi altra richiesta e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun provvedimento può essere adottato, nei riguardi del predetto, da parte di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MANFREDI. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Villanova di Albenga (provincia di Savona) esiste un aeroporto ex militare gestito dalla società SEAVA, società ad intero capitale pubblico;

tale struttura assolve ad un compito fondamentale per le comunicazioni turistiche e commerciali a livello nazionale ed internazionale;

la sua collocazione baricentrica e la funzionalità può garantire un utilizzo di emergenza sia per il pronto intervento della protezione civile, sia per il servizio di prevenzione incendi, evenienza quest'ultima assai frequente in Liguria —

quali iniziative intenda porre in atto onde assicurare la presenza del gruppo operativo dei vigili del fuoco nell'ambito dei servizi aeroportuali, quale presidio indispensabile per la sopravvivenza dell'aeroporto stesso e per garantire le prospettive di servizio non solo per l'economia turistico-commerciale, ma soprattutto

per l'emergenza in caso di pubbliche calamità. (4-08888)

RISPOSTA. — I problemi connessi con il servizio antincendi aeroportuale — e quindi anche quello dello scalo di Villanova d'Albenga — hanno formato oggetto di esame da parte dei ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, della funzione pubblica e della protezione civile in apposita riunione, svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In attesa della definizione, mediante iniziativa legislativa, in corso di predisposizione, delle misure necessarie a dare definitivo assetto al servizio in questione, si è provveduto a destinare allo scalo aereo di Villanova d'Albenga 20 delle 25 unità recentemente assegnate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona, assunte tra gli idonei a precedente concorso.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MELELEO E MEMMI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'avanzamento dei tenenti colonnelli SPAD avviene, attualmente « a scelta » (articolo 5 legge n. 804 del 1973) e che i criteri sinora adottati dalle commissioni di avanzamento nel definire la graduatoria di merito non tengono conto dell'anzianità di grado e del numero delle valutazioni superate;

come emerge chiaro pertanto dal confronto delle graduatorie annuali si penalizzano costantemente gli ufficiali più anziani e coloro che hanno superato il maggior numero di valutazioni, a beneficio dei più giovani e di coloro che transitano nello SPAD in base all'articolo 6 della suddetta legge, senza essere in possesso dei titoli richiesti dal citato articolo 5 (2 anni di incarico);

si assiste in definitiva allo strano fenomeno: ogni anno i più anziani anziché acquisire punti e spostarsi in avanti, vengono man mano sospinti dai nuovi arrivati, sempre più in fondo alla graduatoria;

molti di essi infine, colpiti dai bassissimi limiti di età (56 anni), lasciano il servizio attivo senza poter conseguire la promozione —

se ritiene che sia opportuno stabilire un criterio di equità, basato per esempio sulla valutazione di alcuni titoli preferenziali che potrebbero essere: il maggior numero di valutazioni superate con esito positivo, maggiore anzianità di grado, maggiore anzianità di età. In tal modo finalmente le commissioni di avanzamento riuscirebbero ad eliminare malcontenti e amarezze e ad apportare il giusto correttivo alle ben note iniquità della legge n. 804, consentendo ad una discreta percentuale di tenenti colonnelli SPAD, già pesantemente ed ingiustamente penalizzati sino ad oggi, di conseguire, sia pur per breve periodo, quel minimo di carriera, che fino al 1980 è stato assicurato alla totalità degli ufficiali e che la nuova legge sull'avanzamento — quando vedrà la luce — garantirà alla maggior parte di essi. (4-09898)

RISPOSTA. — *La legge 10 dicembre 1973, n. 804, nel sopprimere la promozione nella posizione di « a disposizione », ha stabilito (articolo 5) che detta promozione può continuare ad essere conferita, previa valutazione a scelta, ai tenenti colonnelli in servizio permanente collocati nella predetta posizione. La valutazione, quindi, deve essere effettuata su determinati parametri espressamente previsti dall'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sulla base dei quali non sempre l'elevato numero di valutazioni subite dall'ufficiale, l'anzianità nel grado e la maggiore età appaiono elementi qualificanti.*

Va rilevato, per altro, che il ripristino per gli ufficiali di cui trattasi dell'avanzamento « ad anzianità » — al quale possono essere riferiti i criteri proposti dagli interroganti — necessiterebbe di una modifica all'attuale normativa, modifica che non appare del tutto conveniente in quanto finirebbe, di fatto, col danneggiare i più meritevoli.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

MEMMI E MELELEO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se non ravvisano la necessità di istituire un posto di polizia di Stato nel comune di Matino (Lecce) nel cui territorio si è verificato negli ultimi anni un considerevole e preoccupante aumento di fenomeni criminosi, molti legati alla diffusione della droga ed in relazione alla crescita della popolazione residente ed al sensibile incremento nella zona delle presenze turistiche. (4-10547)

RISPOSTA. — *La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica del comune di Matino non desta motivi di particolare preoccupazione, come si evince anche dai dati, relativi all'anno 1984 e al primo semestre 1985, che si allegano.*

Delitti commessi nel comune di Matino per il periodo 1984-1985 (primo semestre).

DELITTI	A N N O			
	1984		1985 (primo semestre)	
	totale	scoperti	totale	scoperti
omicidi volontari .	—	—	—	—
omicidi volontari tentati	—	—	1	—
estorsioni consumate	—	—	3	1
rapine	—	—	—	—
rapine tentate	—	—	—	—
atti dinamitardi	—	—	1	1
associazione per delinquere	—	—	—	—
furti consumati	142	35	49	10
furti tentati	19	5	7	1
scippi	—	—	—	—
danneggiamenti e simili	—	—	—	—
reati connessi alla droga	1	1	6	6
altri reati	—	—	—	—

Non si ravvisa comunque la possibilità, stante l'attuale carenza di organici della polizia di Stato, di istituire un posto di polizia in quel comune, tenuto altresì conto che, nella zona, opera la stazione dei carabinieri di Parabita (Lecce).

Tale presidio, il cui organico è composto da due sottufficiali e sei militari di truppa, si avvale anche della collaborazione dei servizi radiomobili della tenenza dei carabinieri di Casarano (Lecce).

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MEMMI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che con sua interrogazione il senatore De Cataldo si rivolgeva al Presidente del Consiglio dei ministri citando tra l'altro « Segretissimo. Appunto. Roma. 26.6.85. Con direttiva SS nel settembre 84, veniva attivato l'Ufficio Controllo per la S.I. affinché un certo numero di elementi ed enti venisse sottoposto a misure di controllo. Il sig. Capo Ufficio, rilevato che la direttiva comprendeva controlli centrali e periferici anche a carico di parlamentari, Sedi di partito ed Organismi Statali, chiedeva conferma cautelativa della direttiva. Con nota classificata dello stesso settembre 84, il Gabinetto-Difesa confermava "d'Ordine del Ministro" la specificata direttiva con l'indicazione che il controllo, da attuarsi telefonicamente via principale, era stata sollecitata dall'A.G. di Roma impegnata in "indagini relative a possibile cospirazione politica contro la personalità dello Stato" ad opera di individui "ben noti" appartenenti alla Organizzazione P2 o comunque ad Associazioni con questa connesse o similari. » — se risponde al vero che l'autorità giudiziaria di Roma abbia nella realtà mai chiesto quanto specificamente riportato in premessa e se, comunque, al presente esistono richieste in tal senso o similari, ovvero quali siano gli esiti. (4-11216)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato, con riferimento all'oggetto dell'interrogazione, di non*

aver disposto controlli telefonici affidandone lo svolgimento ai servizi segreti.

Sulla base delle notizie fornite dalla precedente interrogazione del senatore De Cataldo — è stata, comunque, aperta una indagine preliminare (procedimento n. 10405/85C).

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

PAGANELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che la relativa domanda con gli allegati è già stata trasmessa alla Direzione generale pensioni di guerra, divisione VIII, dalla Direzione provinciale di Cuneo — lo stato della pratica di reversibilità di pensione a favore di Giuseppe Povigna, nato a Garza (Argentina) il 20 novembre 1912 collaterale di Enrico e orfano di Maria Garibaldi. (4-11863)

RISPOSTA. — *Con istanza alla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo il 12 agosto 1985 e qui trasmessa, per i provvedimenti di competenza, il 9 settembre 1985, il signor Giuseppe Povigna ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Enrico.*

Essendo stata prodotta oltre i termini di scadenza stabiliti dagli articoli 100 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tale istanza non può essere produttiva di effetti giuridici, restando preclusa, per tardiva presentazione della stessa, ogni pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto a pensione richiesto dal suindicato collaterale.

Nei termini di cui sopra, quindi, è stato emesso, in data 30 novembre 1985, formale provvedimento n. 22188/FT.

Detto provvedimento avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti secondo le modalità prescritte dall'articolo 25

del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 è stato trasmesso, il 2 dicembre 1985, al comune di Alba (Cuneo), per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per conoscere quale fondamento abbiano le gravissime accuse rivolte alla USL n. 44 di Napoli, di cui è presidente il senatore comunista Abenante, sotto la cui giurisdizione trovasi il canile municipale, essendo stati giustiziati i cani randagi, anziché con l'uso del « tanax », facendoli morire di inedia in condizioni di cattività disumane o a seguito di strazianti agonie per l'uso di « camere a gas » del tutto inefficienti ed inadatte.

Ove le accuse siano fondate gli interroganti chiedono di sapere se sia aperto o se si intenda aprire procedimento a carico del comitato di gestione della USL 44 e del suo presidente per i reati commessi.

Per sapere, inoltre — in ordine alla risoluzione ottimale del problema del randagismo — quale sia l'opinione del responsabile del dicastero della sanità in ordine alle proposte della Lega per la difesa del cane che chiede:

- 1) un efficace controllo delle rivendite di animali;
- 2) l'istituzione dell'anagrafe canina;
- 3) la trasformazione dei canili municipali in ambulatori sanitari;
- 4) una campagna di sterilizzazione gratuita. (4-03401)

RISPOSTA. — Dall'aprile del 1970 è stata abolita definitivamente dal comune di Napoli la camera a gas per la soppressione dei cani; dallo stesso periodo e sino al 31 dicembre 1983 è stata stipulata dal comune di Napoli con la Lega nazionale per la difesa del cane una convenzione per la concessione alla stessa del servizio di soppres-

sione dei cani randagi catturati; detta Lega ha sempre utilizzato per l'incresciosa quanto indispensabile operazione di cui trattasi il Pentobarbital, anestetico che, somministrato in superdose, porta a morte indolore.

Inoltre da oltre dieci anni (1973-1974), per volontà autonoma dell'amministrazione comunale di Napoli, non vengono più concessi i cani catturati agli istituti scientifici ai fini sperimentali; dal 1° gennaio 1984 l'amministrazione comunale di Napoli non ha rinnovato la concessione di cui sopra ed ha provveduto direttamente, tramite il proprio servizio veterinario locale, ad effettuare la soppressione dei cani utilizzando il Tanax, come eutanasico, che al momento risulta essere tra i prodotti più efficace per l'intervento in argomento.

Per altro, per quanto attiene alle accennate proposte di interventi legislativi intesi a meglio disciplinare alcuni aspetti dei problemi di convivenza uomo-animale, si fa presente che questo Ministero nel proprio disegno di legge: « Tutela del benessere animale e disciplina della sperimentazione animale » ha già previsto interventi per migliorare le condizioni dei canili e per realizzare la limitazione ed il controllo delle nascite degli animali d'affezione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: CAVIGLIASSO.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per conoscere se siano a conoscenza della sconcertante vicenda della signora Rosita De Martino, una donna di 33 anni, priva del braccio destro, dell'avambraccio sinistro e del piede destro, in uno stato di sindrome depressiva molto avanzato, che è emblematico del nostro modo confuso e superficiale di fare assistenza. In pratica, Rosita non sa dove andare.

Dopo avere peregrinato da un ospedale all'altro, viene accettata e dimessa; nessuna struttura pubblica, sanitaria e non, sembra disposta a farsi carico di questo disperato caso umano. Giudicata malata cronica, con disturbi nervosi, il

nostro sistema sanitario sembra escluderla da qualsiasi assistenza, nella piena indifferenza delle « istituzioni ».

Il dramma di Rosita comincia nel 1982, quando, trovandosi in particolari condizioni familiari, tenta il suicidio gettandosi sotto i convogli della metropolitana a piazza Cavour. Vive per miracolo, riportando gravi amputazioni alle braccia e al piede destro. Rimane ricoverata ai Pellegrini sei mesi. Non ha familiari che possano accudirla costantemente, è una ammalata difficile anche per motivi neurologici. Passa allora al Nuovo Pellegrini (reparto neuropsichiatrico); viene dimessa dopo cinque mesi come ammalata cronica. Viene allora ricoverata al cronicario di Lettere per un mese; di qui mandata a Budrio presso le officine Rizzoli per l'applicazione delle protesi necessarie. Ritorna a Lettere ma non trovando un posto disponibile viene smistata all'ospedale Pio X di Afragola. In seguito, a marcate crisi di depressione è trasferita alla clinica privata Colucci. Successivamente, su interessamento del comune, passa al nosocomio Dentale di San Giorgio a Cremano, ma da qui, dopo un mese, viene dirottata al Nuovo Pellegrini dove non è accettata e trasferita a Frattamaggiore presso l'ospedale San Giovanni di Dio. I medici dopo 30 giorni dispongono l'uscita e l'affidamento a qualche familiare. L'unico parente disponibile è il fratello Ciro, sposato con quattro figli (un altro in arrivo e la moglie affetta da esaurimento nervoso). In questa situazione Ciro De Martino, non può prendersi cura della sorella che ha già fatto il giro di un'infinità di ospedali. Rosita De Martino non può nemmeno affidarsi ad una struttura privata perché non ha alcun sussidio; la sua pratica di pensionamento è ancora tra i « carteggi », in attesa di essere riesaminata.

In pratica Rosita è stata abbandonata a se stessa.

Trasferita come un ingombrante fardello da un ospedale all'altro in un assurdo scaricabarile, mentre ancora si esamina il suo diritto ad una pensione, Rosita viene lasciata sola con la sua tragedia.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere quali responsabilità, ove la angosciante descrizione dei fatti sia veritiera, emergano al riguardo e quali iniziative si intendano assumere per far fronte alle attese non solo della signora Rosita De Martino, ma anche alle aspettative di quanti si attendono una immediata risposta civile ed istituzionale a questo drammatico caso, purtroppo emblematico delle gravi disfunzioni e del totale sfascio socio-sanitario italiano. (4-03646)

RISPOSTA. — *La materia di cui all'atto parlamentare richiama la diretta competenza dell'autorità locale e regionale.*

L'Assessorato al servizio assistenza sanitaria della regione Campania ha riferito in proposito quanto segue: dalla esposizione dei fatti la signora De Martino, essendo stata dimessa dalle apposite strutture ospedaliere, necessita, allo stato, di struttura pubblica, a prevalente carattere sociale, idonea alla assistenza.

In carenza di tale struttura a carattere sociale è stata ravvisata l'opportunità che la unità sanitaria locale di appartenenza curi per la signora De Martino la pratica di riconoscimento di invalidità civile, con eventuale assegno di accompagnamento come previsto dalla normativa vigente, per la risoluzione, sia pure parziale, dei problemi prospettati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: CAVIGLIASSO.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, commercio ed artigianato, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

la società Giuseppe Feltrinelli & C. SpA. Legnami, con direzione generale in Arzano ha denunciato che:

1) a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 gli organi del comune di Napoli, con provvedimenti illegittimi, fecero occupare da pochi terremotati il de-

posito della società sito in via Galileo Ferraris n. 49: *a)* palazzina uffici, *b)* capannoni, *c)* piazzali circostanti, il tutto per un'area complessiva di circa 11.000 metri quadrati;

2) la magistratura, dichiarata in più sedi la assoluta illegittimità di quei comportamenti, ordinava senza esito lo sgombero degli immobili;

3) gli amministratori del comune di Napoli, con subdole istanze, chiedevano al direttore della società in un primo tempo di ottenere dalla Feltrinelli dilazioni delle azioni intraprese onde permettere al comune di dare soluzione ai problemi dei pochi terremotati occupanti, in un secondo tempo di adoperarsi presso il Consiglio di amministrazione per ottenere che la società stessa offrisse in vendita al comune gli stessi beni abusivamente occupati;

4) la società, sensibile al disagio che gravava sulla città, otteneva tale disponibilità, ed in conseguenza era costretta a modificare, d'accordo con i consiglieri ed i soci, i progetti strutturali ed economici della azienda per far sì che la città non perdesse la direzione della società e tutte le attività in essa svolte. Tutto ciò nonostante l'incalzare della nota crisi internazionale del settore legno;

5) purtroppo le motivazioni addotte dagli organi comunali si rilevano false e le richieste improntate ad una cieca e dannosa politica di mero rinvio;

6) infatti il comune, nonostante il tempo trascorso, non ha provveduto né a liberare né ad acquistare gli immobili;

7) quella politica dilatoria ha causato danni ingentissimi. La azienda, venuto meno il promesso acquisto dell'immobile o liberazione dello stesso, è stata costretta: *a)* alla vendita di altri immobili sotto costo; *b)* alla chiusura della filiale di Messina; *c)* al licenziamento di circa 100 dipendenti; *d)* a pagare alti tassi di interesse bancario per il pagamento degli acquisti del legname,

pur avendo capitale di miliardi così bloccato per soddisfare esigenze di pochi terremotati sproporzionate all'ingente danno così provocato;

8) si è in tal modo verificato uno stato di gravissimo disagio tra gli organi della società; accompagnato dalla profonda delusione dei soci per la assurda condotta degli amministratori della città di Napoli;

9) è imminente il pericolo di: *a)* chiusura della sede napoletana della società con il conseguente licenziamento di tutte le locali maestranze, *b)* ed il trasferimento della sua direzione generale da Napoli ad altra città;

10) pertanto doveva essa società stigmatizzare la causa scatenante di questo inutile ulteriore guasto della società napoletana ed alla economia meridionale individuabile nella macroscopica inettitudine degli amministratori politici e delle altre istituzioni responsabili;

gli enormi stanziamenti ricevuti ed il decorso di ben quattro anni non sono stati sufficienti per dare soluzione ai bisogni di quei pochi terremotati, che sono tutt'ora strumento e causa di sproporzionati danni, in una situazione di illegittimità dichiarata dalla magistratura più volte ma senza esito —

quali concrete ed urgentissime iniziative si intendano assumere per garantire il rispetto degli indiscutibili, tanto che sono stati da tutti riconosciuti, diritti della società alla continuità aziendale, previa sistemazione definitiva delle pochissime unità dei terremotati la cui permanenza, dopo quattro anni, in uno stato di precarietà abitativa nonostante le migliaia di miliardi già spesi per il reinserimento postsismico sarebbe davvero inconcepibile se non costituisse uno dei più clamorosi e concreti esempi di malgoverno urbano delle amministrazioni comunali napoletane prima di sinistra e poi di pentapartito indissolubilmente legate dalla stessa inettitudine. (4-09077)

RISPOSTA. — A seguito degli eventi sismici del novembre 1980, l'amministrazione comunale di Napoli, al fine di offrire una sia pur precaria sistemazione alloggiativa ai numerosi nuclei familiari rimasti sprovvisti, procedette, con successivi provvedimenti del 13 aprile e del 21 maggio 1981, a requisire alcuni immobili di proprietà della società per azioni Feltrinelli.

Specificamente i provvedimenti ablatori riguardarono un'area sita in quella via Giuseppe Ferraris n. 49 e l'adiacente complesso comprendente una palazzina di due piani e tre capannoni.

Acquisito il possesso degli immobili, il comune procedette alla urbanizzazione dell'area ed alla installazione su di essa di diciotto containers.

A seguito di ciò poté farsi luogo alla sistemazione in loco di una aliquota di famiglie terremotate, all'utilizzazione ai medesimi fini della palazzina requisita, all'assegnazione dei capannoni, previe le occorrenti opere divisorie, a sei imprese commerciali danneggiate dal terremoto.

Nel corso del 1984 sotto le continue istanze della società proprietaria intese ad ottenere la restituzione degli immobili, l'amministrazione comunale ha avviato una serie di contatti e di trattative finalizzati all'acquisizione del complesso edilizio, senza che tuttavia si sia potuto pervenire ad uno sbocco conclusivo.

In data 21 giugno 1985, anche a seguito di sopravvenute decisioni giurisdizionali sfavorevoli ai provvedimenti di requisizione, la palazzina è stata restituita alla società proprietaria.

In assenza di analoga determinazione per i capannoni, il comitato regionale di controllo di Napoli ha, quindi, proceduto alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo di riconsegna degli immobili, derivante in capo all'amministrazione dalla pronuncia del giudice amministrativo.

Detto funzionario ha già avviato gli atti relativi.

Nel frattempo, l'amministrazione comunale si è nuovamente attivata nella ricerca

di un'intesa con la parte proprietaria, che preveda l'acquisizione degli immobili al patrimonio comunale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PASQUALIN. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica intestata al signor Pio Biasi, nato a Dambel (Trento) il 30 aprile 1924 ed ivi residente al numero civico 58, relativa alla richiesta di reversibilità della pensione, quale collaterale temporaneamente inabile di Biasi Giuseppe — soldato morto in guerra — già in godimento del padre Biasi Felice deceduto il 3 giugno 1962. Il numero di posizione presso la Direzione generale delle pensioni di guerra è il 549093/4. (4-09656)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Pio Biasi è stata emessa, in data 5 luglio 1985, determinazione direttoriale n. 1394090.

Con il cennato provvedimento, al predetto è stata concessa, in qualità di collaterale maggioreenne inabile dell'ex militare Giuseppe, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° aprile 1977 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) e da durare sino al 31 dicembre 1978, e dal 1° gennaio 1980 in poi. Con lo stesso provvedimento, inoltre, all'interessato è stata negata la concessione del suindicato trattamento pensionistico per l'anno 1979, in quanto il medesimo, per tale anno, è risultato in possesso di un reddito complessivo netto annuo — determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — di importo superiore ai limiti di legge.

Detta determinazione direttoriale, approvata dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 21 ottobre 1985, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5438897, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Trento con elen-

co n. 33 del 31 dicembre 1985, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Biasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di trattamento pensionistico di guerra, relativa alla signora Maria Antonietta Basso, nata a Savona l'8 novembre 1898 ed ivi residente in via Guidobono 25/11 (numero posizione 34178/2). Si fa presente che, con nota del 12 novembre 1983, R.P. 22146, il Ministero del tesoro aveva comunicato al Segretario generale della Presidenza della Repubblica (servizio affari militari) che, nei confronti della signora Maria Antonietta Basso era stata predisposta determinazione concessiva di trattamento pensionistico di guerra, a decorrere dal 1° agosto 1975 e che tale provvedimento sarebbe stato trasmesso al comitato di liquidazione per la prescritta pronuncia; da quella data, tuttavia, l'interessata non ha più ricevuto alcun riscontro in merito. (4-09037)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 31 ottobre 1983, n. 1355123, alla signora Maria Antonietta Basso era stata concessa, come accennato dall'interrogante, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° agosto 1975.*

Il cennato provvedimento, però, non venne approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra al quale il provvedimento medesimo era stato trasmesso per l'esame di merito, come prescritto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. E ciò in quanto, in tale sede, emersero discordanze in ordine alla valutazione delle condizioni economiche della signora Basso, risultanti dalla certificazione reddituale della predetta presentata ai fini di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile

dell'ex militare Tommaso. Si ritiene utile precisare, in proposito, che la concessione del suindicato beneficio a favore dei collaterali del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, al requisito delle condizioni economiche di detti richiedenti, come tassativamente disposto dall'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'articolo 58 del sopravvenuto decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Pertanto, in data 5 novembre 1985, è stata emessa nuova determinazione direttoriale n. 1402314. Con tale provvedimento, alla signora Basso è stata concessa pensione indiretta di guerra per i periodi dal 1° agosto (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) al 31 dicembre 1977, dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1980 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 e non oltre.

La concessione del cennato beneficio è stato limitato ai surriferiti periodi, in quanto l'interessata, per gli anni 1978, 1979, 1981 e successivamente al 31 dicembre 1982, è risultata in possesso di un reddito complessivo annuo — determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge per il conferimento del beneficio in questione.

Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per un nuovo esame.

Si assicura l'interrogante che appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato tale provvedimento, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Savona, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Basso.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PASTORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Gennaro Saitta, nato a Librizzi (Messina) il 12 gennaio 1928 e residente a Savona, piazzale Moroni 6/2, ha lavorato in Libia dal 1948 al 1969;

nel periodo che va dal 1948 al 1961, egli ha versato i propri contributi previdenziali all'IASAI (gestita dal Governo italiano);

nel periodo che va dal 1961 al 1969 ha versato i propri contributi all'ente previdenziale libico (in virtù di un accordo bilaterale Italia-Libia del 1956);

nel 1969 è stato espulso dalla Libia ed ha continuato l'attività lavorativa in Italia;

all'atto della liquidazione della pensione, l'INPS non ha riconosciuto al Saitta i contributi versati in Libia, eccependo di non aver ricevuto dallo Stato i fondi relativi ai contributi versati in Libia, né di aver ricevuto idonee disposizioni in merito —:

i motivi per i quali non è stata data attuazione, nel caso in oggetto, alla legge 181 del 1985, che disponeva, tra l'altro, il riaccredito presso l'INPS delle posizioni contributive a suo tempo trasferite all'ente previdenziale libico;

quali provvedimenti ha intrapreso o intende intraprendere per dare sollecita definizione alla pratica pensionistica citata in premessa. (4-12059)

RISPOSTA. — *La domanda di pensione di anzianità presentata dal signor Gennaro Saitta è stata respinta dalla sede provinciale di Savona nell'agosto del 1985 per insufficiente contribuzione.*

L'istituto ha, altresì, precisato di aver fatto sapere all'interessato, contestualmente alla notifica di reiezione — per il tramite del patronato INAS — che a suo favore risultano versati nell'assicurazione generale obbligatoria italiana soltanto 107 contributi settimanali dal 28 ottobre 1970 al 31 di-

cembre 1984 e che, inoltre, non risulta assicurato presso la propria sede di Livorno per il lavoro svolto in Libia.

Quest'ultima sede, infatti, depositaria delle posizioni assicurative trasferite o trasferibili all'INAS libico ai sensi dell'accordo italo-libico del 1956, ratificato con la legge n. 843 del 1957, ha confermato che al nominativo in questione non corrisponde alcuna posizione assicurativa per l'attività svolta in Africa.

Ne consegue che le disposizioni della legge n. 181 del 1983, con le quali si prevede il ripristino nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità-vecchiaia-superstiti delle posizioni assicurative già trasferite, o per qualsiasi motivo escluse dal trasferimento di cui al citato accordo italo-libico, non possono trovare applicazione nei confronti del signor Saitta, non essendo quest'ultimo titolare di alcuna posizione assicurativa né trasferibile.

Il motivo del mancato reperimento di contribuzione accreditabile presso la sede di Livorno potrebbe derivare dal fatto che l'assicurato, come egli stesso ha dichiarato, ha svolto in Libia attività presumibilmente non assicurabile presso l'istituto, essendo stato infermiere prima nell'ospedale di Misurata dal 5 aprile 1948 al 30 ottobre 1951 e poi, dall'11 novembre 1951 al 31 dicembre 1957, presso la base aerea USA - WF.

L'INPS ha, però, fatto presente che essendo l'interessato residente in Libia alla data del 1° luglio 1957, esso potrà, ove lo desideri, riscattare in proprio i periodi di lavoro svolti in tale nazione, in base alla legge n. 153 del 1969, con il beneficio della riduzione del 50 per cento dell'onere del riscatto stesso, come previsto dalla legge n. 114 del 1974.

I periodi in questione potrebbero, inoltre, risultare utili ai fini del perfezionamento del diritto ad un assegno temporaneo mensile per anzianità, o per vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età, di importo pari al trattamento minimo di pensione vigente in Italia, ai sensi del decreto-legge n. 622 del 1970, previa apposita domanda e sempreché l'interessato sia in possesso dei requisiti per la concessione

della prestazione richiesta e non sussista, altresì, titolo per la pensione ordinaria.

Per la determinazione dell'anzianità assicurativa prevista per il diritto al suddetto assegno temporaneo si tiene, per l'altro, conto, secondo il decreto-legge sopra citato, sia dei periodi di assicurazione in Italia sia di quelli di occupazione in Libia.

Per quanto concerne, infine, i periodi di occupazione in Libia successivi al giugno 1957, in mancanza della relativa documentazione probatoria, gli stessi possono essere valutati sulla base di dichiarazione di responsabilità resa e sottoscritta dal richiedente come previsto dalla legge n. 15 del 1968.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

PERRONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritiene opportuno, nella particolare congiuntura che vede il Ministro italiano alla presidenza del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, farsi promotore di una iniziativa nell'ambito della CEE tendente a far valere nei confronti della nostra produzione di nocciocoltura le clausole preferenziali previste dal trattato di Roma.

Tale azione servirebbe da salvaguardia, atteso che i privilegi per la Turchia rischiano di cancellare l'economia di intere aree collinari e montane della Sicilia. Nel mentre, infatti, si insiste caparbiamente per la realizzazione del poligono di tiro nella zona dei Nebrodi, dichiarando che tutte le regioni debbono contribuire a sopportare il peso delle servitù militari, evidentemente, non si ritiene di dover tener conto che sull'altare degli accordi politico-militari tra la NATO e la Turchia si sta sacrificando la nocciocoltura siciliana, una delle culture minori dell'isola, ma che si estende su 17 mila ettari, prevalentemente in 47 comuni dell'area dei Nebrodi, delle falde etnee, oltre che in vaste zone di Piazza Armerina e di Polizzi Generosa, consentendo solo nella provincia di Messina 305

mila giornate di lavoro l'anno, 130 mila delle quali interessano la manodopera femminile.

Ciò avviene permettendo alla Turchia di fare entrare ogni anno nella Comunità europea, in barba a tutti i divieti previsti dal trattato di Roma, 250 mila quintali di prodotto, senza pagare nessun dazio mentre per altri quantitativi sono previste tasse particolarmente agevolate.

L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, se il Ministro — preso atto della difficoltà in cui versa il settore della nocciocoltura — ritiene di intervenire con la massima sollecitudine affinché nell'ambito comunitario venga garantita la preferenza del collocamento del prodotto italiano e che venga emanato un regolamento, come avviene per le altre produzioni, tendenti a tutelare la frutta secca, con appositi meccanismi di garanzia, stabilendo, particolarmente, un « prezzo soglia » per la produzione italiana. (4-08778)

RISPOSTA. — *La Turchia, all'atto della stipula dell'accordo di associazione alla CEE, entrato in vigore nel dicembre 1964, ottenne una concessione daziaria a favore delle nocciole.*

Nel quadro, poi, del rilancio dell'Associazione (si rammenta che la Turchia ha diritto di chiedere l'adesione alla CEE), il Consiglio dei ministri della CEE, nel giugno del 1980, ha adottato una serie di provvedimenti nei vari settori, tra i quali l'agricoltura. In particolare, per le nocciole si è deciso che il contingente comunitario di 25 mila tonnellate, di cui la Turchia già usufruiva al dazio ridotto del 2,5 per cento (quello intero è del 4 per cento) fosse portato a dazio zero.

Naturalmente, le importazioni effettuate oltre i limiti contingenti rimangono assoggettate al dazio intero del 4 per cento.

È inoltre da precisare che il contingente tariffario comunitario viene ripartito annualmente tra i vari Stati membri, tenuto conto della media delle importazioni, effettuate nel triennio precedente. In base a tale calcolo, all'Italia viene assegnata una quota media di 400-500 tonnellate.

Da parte nostra, si è ritenuto di accettare l'eliminazione del dazio anziché l'aumento del contingente (che veniva con pressante insistenza chiesto sia da parte turca che da parte dei nostri partners comunitari) nella considerazione che il contingente di 25 mila tonnellate avrebbe in ogni caso continuato ad esaurirsi sia in presenza di un dazio del 2,5 per cento sia a dazio zero.

È da aggiungere che, nel corso delle trattative per la modifica dell'acquis comunitario e della difesa delle produzioni mediterranee, non si è mancato, da parte italiana, di chiedere misure specifiche di protezione e di salvaguardia del settore e, in particolare, l'inserimento della frutta secca (nocchile, mandorle e noci) tra i prodotti soggetti al prezzo di riferimento, in modo da poter penalizzare le importazioni effettuate da paesi terzi a prezzi troppo bassi.

La richiesta, però, non è stata accolta, e le autorità comunitarie si sono limitate, in quella occasione, a stabilire una restituzione all'esportazione di 7,50 ECU per quintale (il valore dell'ECU è di lire 1.432) per le nocchie in guscio (per le quali tale forma di aiuto non era prevista) in aggiunta alla già esistente restituzione di 14,51 ECU al quintale per le nocchie sgucciate.

Si fa comunque presente che la nuova campagna si apre con buone prospettive di collocamento della nostra produzione che, calcolata quest'anno intorno a un milione 250 mila quintali, con un aumento di oltre il 50 per cento rispetto al 1984 (807 mila quintali) troverà ottimi sbocchi, in considerazione sia della scarsa produzione della Turchia (si prevede un raccolto di 2 milioni di quintali, inferiore di circa 700 mila quintali a quello del 1984) sia dei riporti della produzione 1984, nulli per il nostro paese e scarsi a livello mondiale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

PIRO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza del fatto che una emittente locale con sede a

Rimini, *Telegabbiano*, ha subito il sequestro conservativo su provvedimento del tribunale di Rimini del 4 novembre 1985 in seguito alla richiesta di due giudici dello stesso tribunale che a suo tempo hanno presentato querela per diffamazione in seguito ad alcuni servizi messi in onda dalla stessa *Telegabbiano* sul processo di « San Patrignano ». Per questo motivo l'emittente si è trovata costretta a sospendere completamente le trasmissioni con il rischio di perdere le bande di frequenza. Il sequestro conservativo ha comportato anche la chiusura di tutti i conti bancari e di fatto la società *Telegabbiano* rischia ora la liquidazione con comprensibili risvolti occupazionali per i dipendenti e i collaboratori. Ciò premesso l'interrogante chiede al ministro come valuti la pretesa patrimoniale dei due magistrati — hanno chiesto complessivamente 150 milioni come risarcimento morale per la pretesa diffamazione subita — che preclude, di fatto, l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dell'informazione.

(4-12176)

RISPOSTA. — Il dottor Gino Righi ed il dottor Pierleone Fochessati, magistrati presso il tribunale di Rimini, avendo querelato per diffamazione aggravata — a seguito dei servizi giornalistici e televisivi effettuati durante lo svolgimento del dibattimento nel procedimento penale a carico di Vincenzo Muccioli ed altri della comunità di San Patrignano — il signor Marzio Cesarini, autore dei servizi e direttore responsabile dell'emittente privata *Teleradio Gabbiano Romagna società a responsabilità limitata* (il relativo procedimento, n. 7111/85 RG, è pendente presso la pretura di Rimini), in data 4 novembre 1985, a mezzo del loro procuratore domiciliatario avvocato E. Boccardi, hanno richiesto al presidente del tribunale di Rimini di autorizzare il sequestro conservativo nei confronti della predetta emittente televisiva, in persona dell'amministratore pro tempore e del direttore responsabile, signor Marzio Cesarini, fino alla concorrenza di lire 75 milioni per ciascuno e, quindi, per complessive lire 150 milioni.

Il sequestro, autorizzato con provvedimento in data 4 novembre 1985, è stato eseguito dall'ufficiale giudiziario il 16 novembre 1985, ed è caduto su tutte le attrezzature dell'emittente televisiva che ha dovuto interrompere, di conseguenza, ogni attività.

A seguito di ricorso ex articoli 676 e 521 del codice di procedura civile in data 19 novembre 1985, e previa comparizione delle parti, il presidente del tribunale di Rimini, con provvedimento in data 26 novembre 1985, ha nominato custode — in sostituzione di quello nominato dall'ufficiale giudiziario — il signor Maurizio Cesarini, ed ha autorizzato il medesimo ad usare le cose sequestrate in conformità della loro destinazione, contro versamento, a titolo di cauzione, per il deperimento, della somma mensile di lire un milione.

Con successivo provvedimento in data 28 novembre 1985 e su accordo delle parti, il presidente del tribunale ha revocato l'onere imposto per l'uso dei beni sequestrati, ferma restando l'autorizzazione ad usare i beni già sequestrati e quelli da sequestrare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i risultati delle elezioni amministrative del 12 maggio 1985 in Lecce capoluogo e nel comune di Arnesano sono stati tali da mutare l'assetto politico precedente;

nel comitato di gestione della USL LE/1 (Lecce-Surbo-Arnesano) sono ancora presenti ed operanti quali rappresentanti dell'amministrazione comunale di Lecce consiglieri non rieletti durante l'ultima competizione elettorale;

a distanza ormai di oltre due mesi dall'esito delle elezioni, non si è ancora avuto l'insediamento del consiglio comunale di Lecce;

in virtù della carente normativa comunale e provinciale, non solo esistono termini perentori, ma è consentito l'assurdo che i vecchi amministratori percepiscano ancora la indennità (alcuni non essendo stati più rieletti) —

se non intenda intervenire affinché si convochi subito il consiglio comunale di Lecce e venga data alla città una regolare amministrazione. (4-10533)

RISPOSTA. — *Il consiglio comunale di Lecce, eletto nelle consultazioni amministrative del 12 maggio 1985, ha tenuto la sua prima adunanza il 5 agosto 1985 per la proclamazione degli eletti.*

A seguito di intese intervenute in seno alla maggioranza consiliare, il consiglio comunale ha poi proceduto all'elezione del sindaco, nell'adunanza del 28 settembre 1985, e, in quella del 30 successivo, della giunta municipale.

In base al principio generale della prorogatio, consacrato nell'articolo 14 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, gli amministratori locali rimangono in carica, anche dopo che il loro mandato sia pervenuto a scadenza, fino all'insediamento dei successori. Ciò allo scopo di evitare interruzioni nella continuità dell'azione amministrativa.

All'espletamento delle funzioni è ovviamente connessa la percezione di eventuali indennità.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 settembre 1985 presso l'aeroporto di Brindisi si verificava un increscioso episodio, per cui 14 passeggeri regolarmente prenotati dall'Alitalia per il volo Brindisi-Milano delle 15,35 rimanevano senza la possibilità di partire;

alle proteste il caposcalo rispondeva declinando ogni responsabilità ed adducendo come motivazione il sistema adottato dall'Alitalia dell'overbooking, in virtù del quale per il volo in questione erano

state accettate dall'Alitalia stessa 139 prenotazioni a fronte dei 125 posti del vettore *BM* volo 397;

notevole danno è stato procurato ai passeggeri, che avevano necessità di raggiungere Milario nelle prime ore del pomeriggio, vuoi per lavoro, vuoi per motivi di salute, vuoi per attività politiche (non è stato imbarcato anche un parlamentare) —

se ritenga di dover intervenire presso l'Alitalia affinché elimini il sistema dell'*overbooking*, mettendo in lista d'attesa (come è più corretto) i passeggeri in esubero ed evitando, così, di dare agli stessi inesistenti certezze sulla loro possibilità di partire regolarmente. (4-11012)

RISPOSTA. — *Il problema dell'overbooking è stato esaminato dalla direzione generale dell'aviazione civile e sottoposto all'attenzione della società Alitalia in molte altre occasioni.*

Occorre sottolineare che tale pratica è in uso presso le compagnie aeree in generale e risponde alla necessità del vettore di non vedere disertata la capacità offerta in quanto accade spesso che una certa percentuale delle prenotazioni di un volo non venga utilizzata alla chiusura dello stesso.

La società Alitalia ha, per altro, riconosciuto la necessità di un oculato uso dell'over-booking affinché esso sia rispondente agli interessi della compagnia ma anche a quelli dell'utenza. Il vettore ha, inoltre affermato di averne cessato completamente la pratica per quei voli che già presentano un coefficiente di occupazione elevato.

Al riguardo si fa presente che il volo Brindisi-Milano ha avuto nell'anno 1984 un coefficiente di occupazione pari al 51,19 per cento dell'offerta posti; sulla tratta inversa tale valore è stato pari al 48,68 per cento dell'offerta.

Il Ministro dei trasporti: **SIGNORILE.**

POLLICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali iniziative nell'ambito delle sue competenze ritenga di poter intraprendere in ordine agli ulteriori ritardi verificatisi nella definizione del procedimento penale n. 615/80 P.M.-3949/80 G.I. riguardante la famosa vicenda del cosiddetto vino mafioso che non riesce stranamente a pervenire a conclusione malgrado le sollecitazioni pervenute da parlamentari di ogni parte politica con decine di interrogazioni presentate in questa e in precedenti legislature dagli onorevoli Politano, Ambrogio, Monteleone, Costamagna, Gianni, Aloï, Valensise e dallo stesso interrogante, che fanno riferimento legittimo al tempo trascorso dalla rimessione degli atti al giudicato d'istruzione in sede (17 ottobre 1980), alla gravità dei reati per i quali altrove si procede, legittimamente, all'arresto degli imputati (articoli 81, 110, 112, nn. 1, 314, 323 e 324 del codice penale) e, infine, all'interessamento significativo dell'alto commissario per la lotta alla mafia il quale, sin dallo scorso mese di novembre, ha rimesso alla competente autorità giudiziaria gli elementi acquisiti dall'ufficio sulla vicenda di che trattasi;

se intende in fine prendere coscienza di un quadro generale inequivoco in cui i notevoli ritardi nella definizione del giudizio, si accompagnano, in un nesso logico inscindibile, alla omessa quanto inspiegabile adozione di provvedimenti restrittivi o, quanto meno, cautelativi, nei confronti degli imputati di crimini inauditi che hanno scosso l'opinione pubblica di una regione in cui la lotta alla criminalità organizzata viene resa sterile dai ritardi della giustizia a perseguire abusi del genere. (4-11621)

RISPOSTA. — *Il procedimento penale n. 615/80 PM - 3949/GI relativo alla commercializzazione in USA di vino di produzione delle cantine sociali della ESAC attualmente trovasi nella fase conclusiva dell'istruzione formale in quanto il pubblico*

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

ministero ha redatto la requisitoria finale ed il giudice istruttore ha disposto il deposito degli atti.

In caso di rinvio a giudizio il presidente del tribunale provvederà alla sollecita fissazione dell'udienza di trattazione.

È opportuno sottolineare che l'ufficio istruzione del tribunale di Cosenza, cui fino a qualche tempo fa era addetto un solo magistrato, ha avuto in questi ultimi anni un carico notevole (ne fa fede il numero del processo de quo: 3949/80) che si è riverberato sulla celerità nella trattazione dei singoli anni successivi.

Quanto alla mancata emissione di provvedimenti coercitivi, non essendovi obbligatorietà di cattura, si tratta di valutazioni squisitamente discrezionali che investono il merito del processo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

POLLICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se gli risulti che il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che era stato investito, a ragione dell'ufficio, della vicenda, con due denunce in data 19 febbraio e 6 marzo 1985, sia a conoscenza del fatto che la procura della Repubblica di Cosenza, in data 30 settembre scorso, ha richiesto l'archiviazione, ex articolo 74 del codice di procedura penale, del procedimento riguardante l'adozione della delibera n. 84/CE/1985 con la quale il comitato esecutivo dell'ESAC ha affidato l'incarico di legale di fiducia dell'ESAC ad un professionista cosentino (che risulta iscritto alle liste della P2 e che ha assunto la difesa di Licio Gelli nel processo a questi intentato dalla massoneria di palazzo Giustiniani) che compare come legale di fiducia del dottor Alberto Torre in tutti i procedimenti penali in cui l'ente di sviluppo appare come parte offesa dai reati per i quali si procede contro detto dirigente (che ha controfirmato l'atto amministrativo di affidamento dell'incarico), senza rilevare gli estremi di illecito rinve-

nibile nell'omessa osservanza dell'obbligo di astensione, da parte del predetto direttore generale e degli altri membri del comitato esecutivo, posto dalla loro posizione di imputati o di denunciati nei procedimenti penali per i quali è stato deciso di procedere per diffamazione a calunnia;

se è a conoscenza delle iniziative di ufficio che il procuratore generale ha assunto o intende assumere a fronte di questo ennesimo sconcertante caso di archiviazione, che vede, come al solito, privilegiate posizioni poco trasparenti che abbisognavano invece di rigoroso riscontro dibattimentale per la gravità e delicatezza delle situazioni poste in essere dall'inamovibile e protetto direttore generale dell'ESAC. (4-12155)

RISPOSTA. — *L'incarto n. 172/85 RG C della procura della Repubblica di Cosenza, al quale l'interrogante si riferisce, riguarda un esposto denuncia del dottor Carlo Cileone, funzionario dell'ESAC, contro la delibera 84/CE/85 del 18 febbraio 1985 assunta dall'ESAC con la quale si autorizza l'ente a presentare una denuncia per diffamazione e calunnia nei confronti dello stesso Cileone.*

Il procuratore della Repubblica, dopo gli accertamenti del caso, ha richiesto al giudice istruttore l'archiviazione degli atti ex articolo 74 del codice di procedura penale.

In data 12 novembre 1985 il giudice istruttore ha provveduto in conformità ed il 20 novembre 1985 questa procura generale ha vistato il relativo provvedimento ritenendolo conforme a giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

POLLICE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che*

a Reggio Calabria si stanno verificando da diversi anni centinaia di assunzioni in base alla legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio;



esistono presso gli uffici regionali per la massima occupazione le graduatorie provinciali dei soggetti inclusi nella suddetta legge;

la Costituzione della Repubblica sancisce all'articolo 3 la parità sociale —:

per quali motivi le assunzioni avvengono regolarmente in modo indiscriminato e senza il rispetto di alcun criterio oggettivo, come per esempio a seguito dell'ultima delibera del 14 luglio 1985 dell'USL n. 31 di Reggio Calabria con la quale sono state assunte 35 unità su 70 previste in pianta organica;

se il ministro sia a conoscenza del ruolo che svolgeva la struttura regionale preposta alla compilazione delle graduatorie se queste non vengono rispettate;

quali iniziative il ministro intende prendere affinché si ponga fine a questo stato di cose e quali provvedimenti intende assumere per rendere giustizia e normalizzare una situazione così grave. (4-12286)

RISPOSTA. — *Le assunzioni presso le aziende private di soggetti beneficiari della legge n. 482 del 1968, avvengono a seguito del nulla osta allo scopo rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territoriale competente, come stabilito dalle legge medesima.*

Gli uffici provinciali provvedono, altresì, ad indicare le persone da avviare obbligatoriamente in base all'apposita graduatoria, per la cui formazione si tiene conto, oltre che della disponibilità degli interessati rispetto alle opportunità occupazionali, anche dell'incidenza dei fattori psico-fisici e delle condizioni strutturali-produttive sul processo di adattamento lavorativo dei diversi soggetti collocabili, in relazione alle specifiche menomazioni di cui gli stessi sono portatori.

Le assunzioni obbligatorie presso le istituzioni pubbliche sono, invece, attuate tramite provvedimenti emanati, in tal senso, dagli enti medesimi che, secondo quanto previsto dalla citata legge, individuano direttamente gli appartenenti alle categorie protette da inserire nei propri organici.

I nominativi degli assunti, secondo quanto precisato, vengono, pertanto, a conoscenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione solo tramite le denunce delle avvenute assunzioni, che le organizzazioni in questione sono normativamente tenute a redigere ed inoltrare semestralmente agli uffici stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere, — in relazione all'interrogazione n. 4-08845, del 27 marzo 1985, come mai nella risposta del 21 giugno 1985 si fa riferimento alla concessione di pensione indiretta e ad eventuale assegno di maggiorazione, mentre la richiesta della vedova Tempio Luigia, nata a Leonforte il 2 luglio 1924, tendeva ad ottenere la pensione privilegiata per la morte del marito Brancè Carmelo, intestatario della pensione di guerra di 4ª categoria n. 7805303, in quanto si riconosca che la causa della morte è dovuta alla malattia contratta in guerra;*

considerato che la pratica è stata inviata dalla Direzione provinciale del tesoro di Enna (n. 4924) il 21 maggio 1984 al Ministero del tesoro — se non ritenga ormai maturo il tempo per una sollecita evasione. (4-11294)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne il settore pensionistico di guerra, la legge prevede per le vedove due tipi di pensione: la pensione indiretta di guerra, quale diritto autonomo ed un trattamento, a titolo di reversibilità, che trae origine dalla pensione di cui fruiva in vita l'invalido deceduto.*

La pensione indiretta di guerra presuppone, in ogni caso, che il militare od il civile sia morto in dipendenza del conflitto. E cioè per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte a causa del servizio prestato durante la guerra o in conseguenza di un fatto bellico.

Il trattamento di reversibilità, invece, è attribuito alle vedove nel caso in cui il

militare od il civile venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità.

Quest'ultimo trattamento — stabilito in misura fissa a seconda della categoria di pensione di cui era titolare l'invalido, con esclusione della prima categoria, ed i cui importi sono riportati nella apposita tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 — è, in ogni caso inferiore alla pensione indiretta di guerra il cui ammontare è indicato nella tabella G, anch'essa allegata al suindicato decreto presidenziale.

Poiché il decesso del signor Carmelo Brancé, avvenuto il 23 aprile 1984, è stato causato dall'infermità per la quale il medesimo era titolare di pensione di guerra di quarta categoria, alla di lui vedova, signora Luigia Tempio, non poteva non essere attribuito il trattamento più favorevole stabilito, come anzidetto, per le vedove di guerra.

Pertanto, con determinazione direttoriale del 6 maggio 1985, n. 1389851, alla signora Tempio è stata concessa, in qualità di vedova dell'invalido Carmelo Brancé, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 24 aprile 1984, giorno successivo a quello della morte del marito.

Detta determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra come prescritto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è stata trasmessa, con relativo ruolo di iscrizione n. 7805303, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Enna con elenco del 2 novembre 1985, n. 14, per la corrispondenza degli assegni spettanti all'interessata.

Come già comunicato all'interrogante, la cennata determinazione contiene riserva di eventuale concessione, in aggiunta al suindicato trattamento pensionistico, dell'assegno di maggiorazione previsto, per i casi di vedove in stato di disagio economico, dall'articolo 39 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. E ciò appena sarà stata acquisita agli atti la prescritta attestazione da cui risulti la posi-

zione reddituale, della signora Tempio, relativa agli anni 1983-1984.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

RINALDI E ZUECH. — *Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che:*

presso qualche prefettura nei mesi scorsi venne sollevato il dubbio che a seguito della sentenza della Corte di cassazione (lavoro) n. 7220 del 2 dicembre 1983 fosse da ritenere illegittimo il pagamento degli emolumenti, di cui alla legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modifiche, agli eredi degli invalidi civili deceduti prima che il comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica abbia loro riconosciuto formalmente il diritto agli emolumenti stessi;

il Ministero dell'interno, col telegramma n. 25287:73:1673 in data 6 giugno 1985 della Direzione generale servizi civili, dispose che tutte le prefetture sospendessero nei casi in questione la liquidazione delle spettanze arretrate;

a prescindere dal merito del provvedimento, forse dovuto a ragioni di cautela, si deve rilevare che esso:

muta una prassi consolidata creando una discriminazione inspiegabile per i colpiti nei confronti di altri che hanno già riscosso gli arretrati;

incide su una situazione in cui purtroppo le domande arrivano a liquidazione dopo un periodo (che si misura in lustri piuttosto che in anni o mesi) durante il quale i familiari sono magari costretti ad indebitarsi, contando però sulle leggi dello Stato e sulla continuità della prassi applicativa adottata dall'amministrazione;

farebbe dipendere il diritto degli eredi dalla diversa efficienza delle commissioni sanitarie delle varie zone del paese e dalla più banale delle ragioni di ritardo del competente comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica;

non si giustifica più come provvedimento cautelativo dopo ben sei mesi dall'emanazione;

ha provocato in tale periodo gravi preoccupazioni agli invalidi in attesa di liquidazione ed ai loro familiari;

causa gravi disagi alle prefetture sottoposte alle assillanti ed esasperate pressioni di coloro che giustamente temono che l'invalido, magari riconosciuto tale da anni, muoia prima del provvedimento di liquidazione delle spettanze pregresse —:

quali ragioni abbiano impedito l'adozione dei provvedimenti necessari per ristabilire una giusta interpretazione della norma in questione, sollecitati da più parti oltreché da una precedente analoga interrogazione;

se non ritenga infine doveroso ripristinare frattanto e al più presto la prassi finora seguita disponendo che si dia corso ai pagamenti sospesi; la sentenza infatti fa stato solo per il caso e per le parti tra le quali è stata pronunciata e la stessa Corte di cassazione peraltro dovrebbe senz'altro, ad avviso di giuristi molto autorevoli, mutare orientamento.

(4-12344)

RISPOSTA. — *La Corte di cassazione — sezione lavoro — con sentenza del 2 dicembre 1983, ha enunciato il restrittivo principio secondo cui nulla spetta agli eredi degli invalidi civili morti dopo l'accertamento della inabilità ma prima della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in quanto al provvedimento concessivo è da riconoscere natura costitutiva, con ciò rispetto alla consolidata prassi interpretativa seguita dal Ministero dell'interno da oltre nove anni.*

La sentenza, pur avendo valore vincolante solo nei limiti del caso deciso, ricomprendendo una fondamentale statuizione di principio del supremo organo di giustizia, non poteva non informare l'azione del Ministero nello specifico settore.

Pertanto, l'Amministrazione, per evitare orientamenti non uniformi in materia, ha

emanato la circolare del 6 giugno 1985, con la quale ha invitato, per il tramite delle prefetture, i comitati provinciali a sospendere l'accoglimento di istanze riflettenti fattispecie analoghe a quella considerata nella sentenza.

Le direttive di tale circolare sono state estese a sordomuti e ciechi civili, sottoposti allo stesso regime giuridico, anche se disciplinato da normative distinte.

Per poter dare le necessarie e conclusive disposizioni ai prefetti — sia per la definizione delle pratiche pendenti, che per l'indirizzo da seguire nei ricorsi proposti avanti all'autorità giudiziaria — è stato inoltre subito richiesto l'orientamento al riguardo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con parere del 21 ottobre 1985, l'Avvocatura ha espresso il convincimento che l'autorità che deve riconoscersi, proprio in tema di interpretazione delle norme di legge, alle decisioni della Corte di cassazione, non consente ora all'Amministrazione di provvedere in modo diverso da quello indicato dalla recente sentenza della Corte.

La perentorietà del parere reso dal massimo organo di consulenza legale dello Stato preclude all'Amministrazione ogni possibilità di discostarsene attraverso il mero ricorso a strumenti di natura amministrativa.

Pertanto, il Ministero dell'interno, sensibile ai disagi ed ai problemi che si riflettono sulle categorie interessate, ha già predisposto una bozza di disegno di legge che, operando l'interpretazione autentica degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e 7 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ammette al godimento dei benefici l'erede del minorato civile deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità. La natura interpretativa della norma allo studio consentirebbe di ricollegarne gli effetti all'inizio di vigenza delle disposizioni autenticamente interpretate, di tal che verrebbero favorevolmente recuperati i casi successivi alla citata circolare ministeriale del giugno 1985.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. —*

Per sapere se sia vero che il colonnello Guido Pallotta, il cui nome venne collegato ad un'indagine sul traffico di armi automatiche italiane verso la Bulgaria, armi rinvenute e sequestrate dalla polizia turca a terroristi di quel paese, già membro del SIFAR a partire dal 31 marzo 1963, continui ad avere un incarico di responsabilità nel SISMI proprio in relazione alle esportazioni di materiale militare e strategico. (4-10142)

RISPOSTA. — *L'identità degli appartenenti ai servizi di sicurezza, la posizione occupata all'interno dell'istituzione e le mansioni svolte dagli stessi sono, per ovvie esigenze funzionali, coperte da segreto.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al suicidio del maresciallo Proietti in servizio presso il Ministero della difesa aeronautica, avvenuto presso gli alloggi di servizio, — quali sono le presumibili cause del tragico episodio e in particolare se è da mettersi in relazione con gravi difficoltà manifestatesi nel servizio. (4-10146)

RISPOSTA. — *Il maresciallo Proietti, dopo aver prestato servizio presso il comando della II regione aerea con rendimento molto elevato, venne trasferito, con il suo consenso, presso il circolo ufficiali delle forze armate di palazzo Barberini. Anche nei nuovi compiti confermò le sue doti di serietà, di volontà e di efficienza.*

Di conseguenza, non sembra che possa sussistere alcun nesso eziologico tra l'insano gesto che ha portato a morte il sottufficiale e le asserite gravi difficoltà manifestate nel servizio.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla smentita del Ministero della difesa secondo cui non sono state eseguite prove di aerei *Harrier* in Italia — se risponde al vero che sono

state eseguite prove di decollo verticale sull'incrociatore *Andrea Doria* come testimoniano eloquenti fotografie e scritti apparsi sul notiziario della Marina Militare. Tali prove denotano l'intenzione di imbarcare tali aerei fin dall'epoca della gestazione della legge navale anche se in occasione della seduta alla Camera dei deputati del 22 luglio 1977, il ministro della difesa *pro tempore* Lattanzio, rispondendo alle interrogazioni degli onorevoli Accame, Aniasi, Di Vagno del 22 marzo 1977, ed altre, ebbe a precisare che « non è invece prevista l'acquisizione di velivoli *Stol* anche perché la loro utilizzazione non risponderebbe né ai programmi promozionali già discussi e comunicati al Parlamento né alla politica di difesa perseguita dalle Forze armate italiane. La spesa complessiva prevista tra i 160 e i 170 miliardi rientra nei limiti fissati dalla legge navale » (4-10995)

RISPOSTA. — *Nel confermare che non sono state eseguite prove di appontaggio con aerei *Harrier* su unità navali italiane, si chiarisce che le testimonianze riferite dall'interrogante riguardano prove dimostrative effettuate nel lontano 1967, sulla nave *Andrea Doria*, da un velivolo P.1127, nel quadro di una manifestazione, a carattere commerciale, organizzata dalla casa costruttrice, la *Hawker Siddley*.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

RONCHI, CALAMIDA E RUSSO FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che:

la procura generale della Corte dei conti, anche a seguito di apposito circostanziato esposto dell'Esecutivo nazionale di Democrazia proletaria presentato il 6 giugno, con atto di citazione n. 17323, in data 17 luglio 1985, ha rinviato a giudizio per responsabilità patrimoniale connessa al danno economico arrecato ai fondi INPS l'ex Presidente Ruggero

Ravenna e ventotto consiglieri di amministrazione dell'Ente per avere essi « illecitamente bandito » con la deliberazione n. 184 del 31 luglio 1981 un concorso interno a centosettanta posti di « dirigente »;

tale deliberazione è stata ritenuta, dalla stessa procura generale, « illegittima *in toto* », in quanto i presupposti per la indizione del concorso — e cioè la asserita « urgenza di pervenire alla tempestiva copertura delle relative unità organiche vacanti » — sono risultati inesistenti, alla luce dei riscontri obiettivi compiuti dalla Corte dei conti, anche per il tramite della Guardia di finanza; in altri termini il concorso è stato effettuato pur in carenza di vacanze organiche da ricoprire anzi in presenza di esubero di personale già esistente;

il concorso in argomento non rispondeva, quindi, a reali esigenze funzionali dell'Ente ma, evidentemente, ad altre finalità, come è dimostrato — tra l'altro — dalla circostanza, anch'essa pesantemente censurata dalla Corte dei conti, che dodici dirigenti nominati a seguito del predetto concorso non hanno in realtà mai svolto mansioni inerenti alla nuova qualifica presso le unità organiche cui erano stati formalmente assegnati, ma sono stati sistemati con criteri di mera lottizzazione clientelare, in fantomatiche strutture della Direzione generale, non previste all'epoca nell'ordinamento dei Servizi;

i partecipanti al predetto « concorso », non collocatisi tra i « vincitori », sono stati successivamente gratificati di un punteggio-premio aggiuntivo ai fini del conferimento della qualifica di « esperto di gestione »;

tanto premesso, si ritiene che proprio nel momento in cui, con le proposte di legge finanziaria, in nome del risanamento del disavanzo pubblico si tenta di imporre ingiusti ed inammissibili tagli ai diritti sociali, costituzionalmente garantiti, di milioni di pensionati, lavoratori, cittadini, studenti, e si vorrebbe negare il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti;

fatti come quelli denunciati dalla procura della Corte dei conti e dalla stessa definiti « malcostume gestionale » evidenziano una inammissibile distorsione politica nella gestione dei fondi pubblici causa, essa sì, del dissesto della finanza pubblica;

se, pertanto, non ritengano che:

debba essere annullata la nomina, nell'ambito della composizione del nuovo consiglio di amministrazione dell'INPS insediatosi il 24 settembre 1985, di quei consiglieri riconfermati nel consesso ed attualmente sotto accusa da parte della procura della Corte dei conti in ragione della loro partecipazione alla precedente gestione INPS;

debba essere sostituito il direttore generale Luciano Fassari, i cui comportamenti sono stati definiti illegittimi a causa di fatti dannosi da parte della procura della Corte dei conti;

debbano essere annullate le graduatorie per la attribuzione della qualifica di « esperto di gestione » considerato che molti dei promossi a detta qualifica hanno beneficiato, in modo spesso determinante di un punteggio premio aggiuntivo in ragione della semplice « partecipazione » al concorso « illegittimamente bandito » a centosettanta posti di « dirigenti », concorso che, al contrario, molti altri funzionari si erano rifiutati di espletare denunciandone per tempo la illegittimità (4-11281)

RISPOSTA. — *La deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, del 31 luglio 1981, n. 184, con la quale è stato indetto il concorso a 170 posti di dirigente, è stata ritenuta legittima con determinazione della sezione controllo enti della Corte dei conti del 16 novembre 1982, n. 1694.*

In relazione, poi, al punteggio attribuito per la partecipazione al concorso di cui trattasi agli effetti della graduatoria per l'attribuzione della qualifica di esperto di gestione, si rileva che le norme al riguardo stabilite dal consiglio di amministrazione dell'istituto, in attuazione dell'articolo 8 del

decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, hanno individuato due categorie di titoli: quelli di servizio e quelli di merito.

Per quanto concerne i primi, si precisa che essi riguardano le funzioni svolte e l'anzianità maturata; mentre i secondi si riferiscono ai titoli di studio, di abilitazione professionale e di specializzazione a livello universitario, all'idoneità conseguita in precedenti concorsi per la nomina a dirigente, nonché alla partecipazione a corsi di formazione professionale.

La valutazione dei titoli di merito, sopra richiamati, è stata, inoltre, integrata da un colloquio inteso a vagliare le capacità dirigenziali e la professionalità del candidato nonché la conoscenza, da parte di quest'ultimo, degli elementi fondamentali di scienza dell'amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

RUSSO FRANCO E POLLICE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella serata di giovedì 3 ottobre u.s. Pietro Niccoli, un giovane di 24 anni, detenuto nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, è stato ricoverato in condizioni gravissime all'Arciospedale di Reggio Emilia. La diagnosi parla di trauma cranico, trauma toracico, trauma addominale e di diverse ecchimosi e contusioni su tutto il corpo con prognosi riservata e ricovero in sala di rianimazione;

l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia potrebbe ospitare circa 150/160 detenuti mentre attualmente ne ospita circa 260, disposti su tre piani, con una sola guardia medica, una sola guardia infermieristica, e quattro psichiatri —

se nella ricostruzione del fatto siano da escludere responsabilità del personale di custodia, che data la natura delle lesioni subite dal Niccoli potrebbe essersi reso responsabile di violenze nei suoi confronti;

quali sono i provvedimenti che intende adottare per appurare le responsabilità del grave fatto;

se non ritiene insostenibile la situazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia per quanto riguarda sia le condizioni di vita dei detenuti costretti in numero quasi doppio dell'effettiva ricettività della struttura, sia per la gravissima insufficienza del personale di assistenza medica. (4-11377)

RISPOSTA. — In data 3 ottobre 1985 il detenuto Pietro Miccoli (non Niccoli), ristretto nell'ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di Reggio Emilia dal 24 agosto 1985 per esecuzione della misura di sicurezza provvisoria, veniva ricoverato, con rito d'urgenza, nel locale ospedale civile — reparto osservazione — a seguito di una lite con il condetenuto Giuliano De Toma.

Il Miccoli veniva ricoverato con prognosi riservata per trauma cranico-facciale con epistassi, ematoma dei padiglioni auricolari, ecchimosi al collo in regione latero-cervicale e claveare, trauma toracoaddominale, stato soporoso.

In data 25 ottobre 1985 i sanitari del predetto nosocomio certificavano che il detenuto Miccoli non necessitava più di cure intensive potendo egli essere ricoverato in un qualunque reparto idoneo ad assicurare una continua assistenza infermieristica.

Il Miccoli veniva, pertanto, trasferito, in data 30 ottobre 1985, con provvedimento della competente direzione generale del Ministero, presso il centro diagnostico terapeutico annesso alla casa di reclusione di Parma, per le ulteriori cure.

Secondo quanto accertato dalla procura della Repubblica di Reggio Emilia, le lesioni sarebbero state cagionate al Miccoli durante una violenta lite, scoppiata per futili motivi, dal condetenuto De Toma, nei confronti del quale è stato emesso ordine di cattura per tentato omicidio.

Gli accertamenti espletati in sede penale hanno, per altro, escluso eventuali responsabilità del personale di custodia, la cui tempestiva azione ha anzi impedito il verificarsi di più gravi conseguenze.

Nell'OPG di Reggio Emilia, la cui capienza ottimale è di circa 200 unità, risultavano custoditi, al 31 ottobre 1985, n. 247 detenuti-internati.

La situazione dell'ospedale psichiatrico suddetto non presenta al momento particolari problemi oltre quello del sovraffollamento che risulta, tuttavia, contenuto rispetto alla situazione generale degli istituti penitenziari.

Per ciò che attiene al servizio sanitario, si osserva che l'assistenza medica dei detenuti risulta sufficientemente garantita dalla presenza di 2 medici incaricati, 3 psichiatri, 1 neuropsichiatra, 2 infermieri di ruolo disponibili a turno 24 ore su 24 con l'ausilio della guardia medica, quest'ultima in servizio anche in giornate festive.

Allo stato tutte le attrezzature fornite sia per il servizio medico sia paramedico risultano sufficienti e funzionanti.

Si fa presente, altresì, che questa Amministrazione ha sottoscritto, in data 19 novembre 1984, una convenzione con la unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia allo scopo di assicurare, oltre l'assistenza medico-psichiatrica ed infermieristica agli internati nell'OPG di Reggio Emilia, un preciso impegno a realizzare e in luogo esterno all'ospedale psichiatrico giudiziario e in altro istituto penitenziario della regione due distinte sezioni di custodia, l'una con finalità terapeutico-socializzanti, l'altra per l'osservazione psichiatrica.

Ulteriore punto d'intesa è stato quello di individuare una diversa e più idonea sede in cui trasferire l'OPG destinato ai soli prosciolti folli.

Allo stato, il Ministero della sanità non ha ancora emanato le direttive richieste e necessarie per l'approvazione definitiva della convenzione in parola e per il suo successivo inoltrare agli organi di controllo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere —

premessi:

che nella regione Campania, in dipendenza di furti di automezzi adibiti al trasporto di merci, alcune compagnie di assicurazioni, anche di importanza nazionale, assumendo per verità una statistica di sinistrosità furto-rapina dalle dimensioni elefantache, hanno posto condizioni capestro per accettare i rischi assicurativi giungendo a minacciare la possibilità di negare di nuovo portafoglio nel settore;

che l'atteggiamento autenticamente speculativo, unicamente finalizzato alla riscossione di esosi premi, assunto da tali compagnie, ha innescato un'infamante ed indegna campagna denigratoria denominata « rischio-Napoli », che ha destato e desta vivissima preoccupazione tra gli operatori dei trasporti, che già pagano alti premi, in apprensione per l'insopportabilità di tali maggiori costi che si risolverebbero, inevitabilmente, in aumenti di tariffe e, conseguentemente, nella diminuzione di commesse e contratti;

considerato che l'assunto di tali compagnie di assicurazioni è ancora da dimostrare e quantificare in ordine alla maggiore dimensione dei sinistri nella regione Campania rispetto alle statistiche del fenomeno a livello nazionale ed europeo e che ove il convincimento di tale alto « rischio-Napoli » dovesse radicarsi, la speculazione in atto finirebbe per coinvolgere anche quelle compagnie che, diversamente, analizzano ed inquadrano tali fenomeni su parametri di ben altra serietà statistica —

quali urgenti e concrete iniziative intendano adottare affinché:

a) venga realizzata un'indagine conoscitiva per appurare, nominativamente, quali compagnie assicuratrici che operano nel territorio regionale siano coinvolte in tale indegna speculazione e sia data, diversamente, ampia pubblicità a quelle imprese che per serietà aziendale hanno continuato e continuano a praticare premi assicurativi basati su rischi reali e non ipotetici;

b) venga evitata, attraverso opportune direttive e controlli, un'incontrollata proliferazione di premi assicurativi, a sfondo speculativo, che si risolverebbe, alla fine, in danni economici per gli operatori del settore che, trovandosi nella necessaria condizione di aumentare le tariffe, si vedrebbero ridotte le commesse e dovrebbero, conseguentemente, procedere a ridimensionare l'attività con tutte le conseguenze dirette ed indotte in una regione già di per sé assai penalizzata;

c) siano realizzate, lungo le grandi percorrenze autostradali, specialmente nel sud del paese, idonee strutture di sosta che diano affidabilità e garanzia e sia potenziato, soprattutto per i controlli notturni, l'organico di pubblica sicurezza già impegnato a tutela e difesa di quanti utilizzano tali percorrenze. (4-05669)

RISPOSTA. — *Esiste tra gli operatori dei trasporti, ed in particolare tra le imprese di assicurazione, uno stato di grave disagio per l'ampiezza assunta dal fenomeno relativo alla sottrazione mediante furti e rapine di merci autotrasportate. Negli anni scorsi il problema era stato portato a conoscenza della collettività, anche attraverso gli organi di stampa nazionale e, ancor prima, era stato causa di allarme tra i responsabili di altri paesi — tra i quali la Germania — che con l'Italia intrattengono scambi commerciali, molti dei quali effettuati mediante trasporti di merci con TIR.*

L'ulteriore aggravarsi di tale fenomeno non poteva non avere conseguenti riflessi sulle prestazioni delle imprese assicuratrici, alcune delle quali sono state indotte a rivedere la politica assuntiva aziendale limitatamente ad alcune aree del territorio nazionale.

Un'indagine condotta tra 27 compagnie assicuratrici che operano nel settore ha posto in evidenza, infatti, che di tutte le sottrazioni di merci autotrasportate avvenute nel 1983 sul territorio nazionale a seguito di rapine, il 39,3 per cento è stato registrato in Campania, e che detta percentuale

è aumentata al 48,7 per cento nel primo quadrimestre del 1985.

Tale situazione ha pertanto imposto alle imprese assicuratrici di cercare soluzioni idonee a contrastare un forte peggioramento tecnico del ramo che ove non fosse stato fronteggiato con opportuna tempestività, avrebbe compromesso l'equilibrio del settore assicurazione merci trasportate a mezzo autocarro.

Ciò ha comportato per alcune compagnie assicuratrici la decisione di ridurre il volume di affari, particolarmente in Campania ed in Sicilia, ritenendo preferibile questa soluzione alla assunzione di rischi a condizioni tariffarie, che, in relazione al reale andamento dei rischi stessi, non sarebbero risultate economiche per gli assicurati.

Molte imprese hanno cercato di fronteggiare la situazione mediante l'adozione di mezzi di prevenzione, come l'installazione sugli autocarri di idonei apparecchi anti-furto. Tali misure, pur avendo contribuito in qualche modo a contenere l'aggravamento dei rischi, in particolare dei furti, non sono tuttavia risultate sufficienti a far fronte ad una criminalità sempre più organizzata e ad un non prevedibile ed enorme aumento delle rapine, contro le quali l'utilità di detti apparecchi è risultata pressoché nulla.

Per una più efficace prevenzione recentemente le imprese di assicurazione hanno anche costituito una banca-dati che potrà consentire l'acquisizione di una più approfondita conoscenza dei comportamenti dell'utenza, della tendenza del crimine e — attraverso l'analisi del ricorrere degli eventi — delle aree e delle merci più colpite.

Per quanto attiene all'attività svolta dalle imprese assicuratrici in Campania, questa viene attentamente seguita dal competente organo di controllo (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), che sta svolgendo una intensa azione di vigilanza tendente ad evitare ogni abuso e speculazione nel settore, con particolare riguardo alla proliferazione di premi assicurativi per scopi speculativi.

In proposito, l'organo di controllo ha fatto presente che, in genere, le imprese assicurative, per non compromettere l'equilibrio tecnico, hanno fatto ricorso, nella regione in argomento, più che ad aumenti selvaggi delle tariffe, che avrebbero dato luogo a forme di concorrenza fra le imprese, a criteri di limitazione del rischio, quale, ad esempio, gli scoperti che consentono all'impresa di assicurare — in relazione a situazioni particolari — soltanto una parte del bene.

Il Ministero dell'interno, che per la parte di competenza segue da tempo e con la massima attenzione la problematica afferente ai delitti in parola, non ha mancato di organizzare incontri con rappresentanti di altri Dicasteri e delle categorie interessate per esaminare i vari aspetti del fenomeno e porre allo studio l'adozione di strumenti sempre più efficaci per contrastare il fenomeno stesso, soprattutto in via preventiva. Presso il centro di elaborazione dati del Ministero stesso esiste, infatti, uno schedario elettronico centrale, aggiornato in tempo reale, nel quale confluiscono tutte le informazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli da ricercare, tra cui, segnatamente, automezzi pesanti TIR oggetto di furto o rapina. Recentemente, è stato altresì predisposto l'inserimento dei fatti attinenti ai furti e alle rapine dei veicoli di cui sopra mediante apposito modulo.

Per altro, nelle zone dove il fenomeno dei furti e delle rapine in danno degli autoveicoli di cui trattasi è più intenso, sono stati attuati organici piani di prevenzione e repressione con l'impiego di tutte le forze di polizia.

Tra le iniziative di carattere tecnico, nel febbraio 1980 è stato predisposto un formulario quadrilingue, per agevolare in sede di denuncia gli stranieri vittime di furti o rapine di autoveicoli e motoveicoli. Tale documento, oggetto di favorevoli apprezzamenti durante incontri internazionali, concepito in maniera dettagliata ed inviato in congruo numero agli uffici periferici, facilita gli organi operativi nell'espletamento delle indagini preliminari. Recentemente, è stata istituita una commissione tecnica per lo studio delle misure più idonee ad infrenare il fenomeno in questione.

Inoltre, per rendere più incisivo il controllo delle zone prese maggiormente di mira dai ladri e dai rapinatori di automezzi pesanti, sono state sviluppate specifiche iniziative per l'area milanese, il GRA (grande raccordo anulare) di Roma e alcuni tratti autostradali della Campania: tali forme di contrasto hanno fatto registrare una certa flessione del fenomeno criminoso.

Tra l'altro, nei numerosi contatti con i rappresentanti delle categorie degli autotrasportatori sono soprattutto emerse le necessità di realizzare lungo le autostrade, nelle zone di confine e nella periferia dei grandi centri urbani, aree di parcheggio vigilate, oltre l'esigenza di dotare le aree di servizio di impianti televisivi a circuito chiuso, mediante i quali i conducenti, durante la permanenza nei locali di ristoro, siano in condizioni di vedere sul monitor il proprio veicolo parcheggiato; l'elevato costo di tali apparecchiature, però, ne ha finora limitato la realizzazione ad una sola area. Altra iniziativa ipotizzata è stata quella relativa all'istituzione, da parte delle aziende di un tesserino di riconoscimento da fornire ai propri autisti, col quale consentire agli organi di polizia di accertare se il conducente dell'automezzo fermato sia legittimato alla guida, ovvero sia in possesso dell'automezzo illecitamente.

Si aggiunge che il Ministero dell'interno ha invitato i rappresentanti delle citate categorie a sensibilizzare i consociati perché vengano prese adeguate misure di autoprotezione, prima fra tutte quella costituita da più oculati criteri di selezione del personale da adibire alla guida degli automezzi, specie se trasportanti merce di valore.

In proposito, infatti, è da sottolineare che in taluni casi sono emerse connivenze tra autisti e malviventi, nonché casi di simulazione di reato.

Sull'argomento, si ritiene utile ricordare anche i brillanti risultati conseguiti dalle forze dell'ordine nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, che hanno consentito di individuare e sgominare numerose organizzazioni criminali, nonché di recuperare, spesso, quantitativi di refurtiva talora ingenti.

Si fa presente infine che, come auspicato dall'interrogante, l'organico del perso-

nale della polizia di Stato è stato aumentato con legge 19 aprile 1985, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile 1985, n. 99.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 27 febbraio 1985, n. 52, ha apportato notevoli modifiche al libro VI del codice civile ed alle norme del servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari. Tra queste innovazioni rientra la obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale delle parti nelle note di iscrizione e trascrizione (articolo 2659, articolo 2839). In particolare, l'articolo 5 della legge in parola, che ha modificato l'articolo 2647 del codice civile, fa divieto al conservatore dei registri di ricevere le note che non contengano le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660, 2839, nn. 1, 3, 4 e 7. Pertanto, sarà impossibile eseguire la trascrizione o l'iscrizione in mancanza di indicazione del codice fiscale;

intanto, il decreto del presidente della Repubblica n. 605 del 1973, modificato dal decreto del presidente della Repubblica n. 704 del 1976 con il quale è stata disciplinata l'anagrafe tributaria e il codice fiscale, non consente all'anagrafe tributaria di fornire il numero di codice fiscale dei cittadini a richiesta di privati atteso che le notizie raccolte dall'anagrafe sono sottoposte a segreto d'ufficio (articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica n. 605 del 1973);

nell'attività giudiziaria quotidiana gli operatori sono costretti a richiedere la trascrizione di domande giudiziali (articolo 2652 del codice civile); degli atti di pignoramento e di sequestro (articolo 2653 del codice civile; articolo 545 del

codice di procedura civile; articolo 679 del codice di procedura civile) ovvero l'iscrizione di ipoteche giudiziali (articolo 2818 del codice civile). Se per essi sarà possibile procurarsi il codice fiscale delle persone giuridiche mediante le indagini presso la camera di commercio o la cancelleria commerciale, sarà certamente impossibile conoscere quello di enti pubblici e privati cittadini contro i quali si richiede la trascrizione o l'iscrizione. Siffatta difficoltà obiettiva si ripercuoterà sulla speditezza dei procedimenti e sulla tutelabilità dei diritti;

considerato che la legge in parola (n. 52 del 1985), per espressa disposizione dell'articolo 31, entrerà in vigore solamente dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione (6 marzo 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 56) è possibile intervenire in tempo utile perché l'attività giudiziaria non subisca alcun nocimento dalla nuova disciplina ipotecaria —

se sono allo studio urgenti iniziative che consentano all'anagrafe tributaria di fornire il codice fiscale a richiesta motivata e documentata, ovvero dispensare dall'indicazione del codice fiscale nelle note di trascrizione ed iscrizione di atti e provvedimenti giudiziari. (4-09449)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione si è tempestivamente premurata di far fronte ai problemi posti dalla entrata in vigore della legge 27 febbraio 1985, n. 52, la quale, come è noto, ha apportato modifiche al libro VI del codice civile in riferimento alla meccanizzazione dei servizi delle conservatorie dei registri immobiliari, ed ha, tra l'altro, introdotto l'obbligatorietà dell'indicazione del numero di codice fiscale nelle note di trascrizione ed iscrizione; senza più mantenere l'eccezione prima prevista per gli atti degli organi giurisdizionali dall'articolo 5, comma 65, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.*

Attraverso numerosi contatti con il Dicastero delle finanze si è pervenuti al concerto per l'emanazione della circolare 7 agosto 1985, n. 59, la quale, tra l'altro, ha

dato soluzione al problema delle trascrizioni od iscrizioni degli atti giudiziari. Si è infatti precisato, per gli atti e provvedimenti ricevuti dai cancellieri, che qualora il numero del codice fiscale delle parti non risulti dagli atti del fascicolo processuale, il funzionario potrà prenderne conoscenza presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. Per la trascrizione richiesta direttamente dalla parte interessata o dal suo procuratore legale, come sovente accade per la trascrizione di alcuni atti pregiudizievoli quali domande giudiziali, sequestro conservativo e pignoramento immobiliare, il richiedente la trascrizione dovrà rivolgersi all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per conoscere il numero di codice fiscale che già non risulti dagli atti, mediante apposita domanda in carta semplice in duplice copia in cui dovrà essere specificato il motivo della richiesta; l'ufficio distrettuale restituirà immediatamente al richiedente il duplo della domanda con i numeri di codice fiscale richiesti. Qualora gli uffici delle imposte dirette non dispongano del numero di codice fiscale dei soggetti richiesti, perché sconosciuti all'anagrafe tributaria, il numero stesso verrà attribuito d'ufficio ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, su segnalazione del richiedente.

La circolare precisa, infine, che per le rinnovazioni dell'ipoteca non ricorre l'obbligo dell'indicazione del codice fiscale, dovendosi ritenere che il nuovo testo dell'articolo 2839, così come modificato dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, si riferisca solo alle note da presentare per l'iscrizione dell'ipoteca e non anche a quelle per la sua rinnovazione, il cui contenuto è stabilito dagli articoli 2850 e 2851 codice civile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

RUTELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che aerei Harrier hanno segretamente svolto alla vigilia di Ferragosto delle esercitazioni nella

base per elicotteri della marina militare di Luni-Sarzana (La Spezia) —:

come giudica questa ennesima manifestazione di disprezzo del Parlamento operata dai responsabili della marina militare, che danno prova di considerare acquisita una « aviazione di marina », che invece non esiste e solleva larghi e pesanti dubbi in molte parti dello schieramento parlamentare, cui è demandata la decisione ultima sul disegno di legge recentemente predisposto dal Governo;

di chi è la responsabilità di tali iniziative e quali provvedimenti sono stati o saranno presi nei confronti dei loro autori, dato che esse sono assolutamente ingiustificate sotto ogni profilo e gravemente lesive delle prerogative del Parlamento e dell'esecutivo; a meno che il ministro della difesa, sulla base di bizzarre ispirazioni, non l'abbia autorizzata;

in quest'ultimo caso, in base a quali ragioni il ministro ha autorizzato tali esercitazioni. (4-10960)

RISPOSTA. — *Le voci raccolte dall'interrogante — secondo le quali aerei del tipo Harrier, nell'agosto del 1985, avrebbero svolto segretamente delle esercitazioni nella base di Luni — sono destituite di fondamento.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

SCARAMUCCI GUAITINI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra posizione n. 326402/G intestata al signor Capodicasa Antonio nato a Foligno (Perugia) il 19 febbraio 1919 e residente a Foligno (Perugia) via San Pietro n. 86.

Trattasi di una pensione di reversibilità del fratello dell'interessato Capodicasa Emilio caduto in Grecia. (4-11496)

RISPOSTA. — *Nei riguardi del signor Antonio Capodicasa è stata emessa, in data 28 novembre 1985, determinazione direttoriale n. 1404302.*

Con il cennato provvedimento, al predetto è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne dell'ex militare Emidio (e non Emilio), la quota parte della pensione indiretta di guerra al medesimo spettante, in concorso con le sorelle Marsilia ed Amelia, a decorrere dal 20 maggio 1982, data sotto la quale il predetto è stato riconosciuto inabile a proficuo lavoro dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze.

Il cennato provvedimento è stato adottato in applicazione del disposto di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Tale norma, infatti, stabilisce che tra i collaterali del militare, deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali e, quando cessa il diritto di alcuno di essi, la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Perugia, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Antonio Capodicasa.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SCARAMUCCI GUAITINI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra posizione n. 25228/AG intestata alla Sig.ra Lolli Augusta nata a Rocca Priora (Roma) il 24 maggio 1918 e residente a Narni

(TR) Fraz. Taizzano, via degli Schioppi, n. 15 e orfana di guerra di Bucci Maria Sofia. (4-11926)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 28 novembre 1985, n. 1404202, alla signora Augusta Lolli è stata concessa, in qualità di orfana maggiorenne inabile della civile Sofia Maria Bucci, pensione indiretta di guerra nella misura della tabella G, oltre l'assegno di maggiorazione, a decorrere dal 1° gennaio 1985, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Terni, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Lolli.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SERAFINI, CRUCIANELLI E GIANNI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti. — Per sapere —

premesso che recentemente il Consiglio comunale di Omegna (Novara) ha approvato il nuovo piano regolatore intercomunale contenente tra l'altro la costruzione di un traforo di 2 chilometri da Borca fino alle Brughiere;

premesso che questo traforo, per il quale l'ANAS è disponibile a spendere decine di miliardi (35 secondo il progetto del 1982, ora molti di più), emargina Omegna in quanto gli imbocchi sono previsti, senza altri svincoli, a nord alle

Brughiere e, a sud a Borca, quindi Omegna non verrebbe liberata del suo traffico interno e da quello proveniente dall'esterno —

se ritengano opportuno che i fondi già a disposizione per la circonvallazione-traforo di Omegna (e presumibilmente per una cifra di gran lunga inferiore a quella necessaria per il megatraforo) possano essere utilizzati in altro modo, quale ad esempio l'esproprio di una striscia di terreno dell'area di pietra in modo da collegare il nuovo ponte sullo Strona ed il tratto di strada già costruiti alle Brughiere con il centro della città, allargare le strade esistenti o costruire opportuni svincoli, realizzare appositi sensi unici in vari punti di Omegna, spostare l'attuale stazione ferroviaria di Omegna nella zona del Piano Egro potendo così disporre di una vasta superficie da utilizzare in vario modo. (4-02329)

RISPOSTA. — La circonvallazione di Omegna è stata progettata ed approvata con la previsione di un lungo tratto in galleria.

Il progetto, proposto all'ANAS dagli enti locali interessati, ha rispettato il piano urbanistico elaborato dagli enti medesimi.

L'opera in argomento è ritenuta utile in considerazione anche del traffico proveniente dalla parte est di Omegna poiché permette il superamento del centro cittadino, particolarmente insidioso, ed il dirottamento del traffico medesimo lungo la nuova tangenziale.

La soluzione, proposta nell'interrogazione, oltre a prevedere interventi operativi nel centro cittadino che non sono accettabili dall'ANAS e nemmeno dall'Azienda delle ferrovie dello Stato che considera solamente interventi dipendenti da esigenze di carattere ferroviario, coinvolge aspetti multidisciplinari di difficile attuazione che sarebbero da rimettersi alla proposta degli enti locali cui compete la gestione del territorio.

Si precisa, infine, che sono già stati appaltati ed in corso di esecuzione i lavori di costruzione del primo lotto della circonvallazione di Omegna, il cui importo progettuale complessivo ascende a lire 34.940 milioni, delle quali lire 16.857 milioni per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

SERVELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione nella quale si trova la pretura di Desio, importante centro del milanese, per la carenza di magistrati su cui può contare l'attività giurisprudenziale di una vasta zona.

Considerato che a quella pretura fanno capo 20 comuni della Brianza con una popolazione complessiva di circa 350.000 abitanti; che i cinque giudici previsti dall'organico non sono in grado di smaltire l'enorme mole di lavoro relativo a dibattimenti penali e controversie civili (cause di lavoro, assegni a vuoto, tutele minorili, procedimenti di sfratti, eccetera); che la situazione si è aggravata anche in conseguenza delle nuove competenze assegnate dalla legge alle preture per dare maggiore respiro ai tribunali, nonché per i processi celebrati per direttissima; che la suddetta situazione è stata pubblicamente denunciata dal pretore dirigente;

l'interrogante chiede se il ministro non ritiene che la pianta organica che prevede cinque giudici debba essere rivista, o quali altri urgenti provvedimenti intende adottare per risolvere lo stato di disagio di quella pretura, i cui uffici sono oggi ospitati in un modernissimo edificio di recente costruzione. (4-11681)

RISPOSTA. — La situazione degli organici delle varie categorie di personale presso

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1986

la pretura di Desio è quello che risulta dal seguente prospetto:

	organico	presenti	ind. lav.
Consigliere pretore direttivo	—	—	—
Consigliere pretore	—	—	—
Pretore	5	4(*)	6,17
Dirigente	—	—	—
Direttivi	6	3	7,06
Segretari	9	6	10,27
Dattilografi	9	8	12,23
Ufficiali giudiziari	3	3	—
Aiuto ufficiale giudiziario	4	4	—
Coad. uffici notificazioni, esecuzioni e protesti	3	3	—
Commessi	2	1	—
Autisti	1	1	—

(*) Di cui 1 in uscita per trasferimento a Milano, con decreto in corso di registrazione.

I posti vacanti per funzionari direttivi saranno coperti con l'imminente assunzione dei vincitori del concorso a cento posti di cancelliere in prova riservato al distretto di Milano.

Alla copertura delle vacanze nell'organico dei segretari giudiziari si provvederà con l'assegnazione dei vincitori del concorso distrettuale bandito con decreto ministeriale 21 maggio 1985, riservato agli idonei in concorsi espletati presso altre Amministrazioni.

Alla copertura del posto per coadiutore dattilografo si provvederà con l'assegnazione dei vincitori del concorso a 525 posti di coadiutore, qualora ciò sia compatibile nell'ambito della comparazione, fra le situazioni di numerosi uffici, alla quale si sta procedendo.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 infine è stato assegnato come commesso alla pretura di Desio uno dei subentranti del concorso a 300 posti riservato al nord-Italia.

Per quel che concerne la possibilità di potenziamento degli organici in particolare dei magistrati, si fa presente che si sta procedendo ad una rilevazione di dati statistici al fine di conoscere l'incidenza delle leggi 30 luglio 1984, n. 339, e 31 luglio 1984, n. 400, sulle sopravvenienze dei procedimenti civili e penali presso le preture.

In tale sede saranno valutate anche le esigenze della pretura di Desio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

SOAVE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

presso la Divisione VIII, posizione n. 305162/76 è giacente la pratica di pensione di guerra della signora Gerbaudo Maria vedova Bruera, residente in Via Vigone 27, Pinerolo;

in data 1° dicembre 1984, sono state richieste certificazioni aggiuntive da questo Ministero;

tale certificazione è stata prontamente inviata —:

che cosa osti alla definizione della pratica in oggetto. (4-11186)

RISPOSTA. — Con istanza del 15 marzo 1982, la signora Maria Gerbaudo chiese di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Mario.

Lo stesso beneficio era stato chiesto, in precedenza, dall'altro collaterale Giovenale Gerbaudo.

Pertanto venne avviata istruttoria preliminare per acquisire la occorrente certificazione di stato civile e, in particolare, quella relativa alla situazione reddituale dei suindicati richiedenti.

Deceduta il 13 ottobre la collaterale Maria ed il 27 novembre 1984 il collaterale Giovenale, furono interessati, ai fini della definizione della pratica, gli eredi dei predetti collaterali, perché provvedessero a far pervenire la documentazione di cui sopra è cenno.

Acquisita agli atti, come accennato dall'interrogante, la documentazione relativa alla collaterale Maria, non si è reso possibile, però, emettere, nei riguardi dei di lei eredi, provvedimento di concessione del rateo di pensione lasciato insoluto da detta congiunta. E ciò in quanto la certificazione reddituale concernente il collaterale Giovenale, certificazione da tempo richiesta e quindi, sollecitata, non risulta sinora pervenuta.

In proposito è da precisare che l'acquisizione di tale certificazione riveste carattere di indispensabilità per poter stabilire se anche il predetto richiedente, prima del decesso, fosse in possesso dei requisiti di legge per poter aver diritto a conseguire pensione indiretta di guerra. Nell'affermativa, il beneficio pensionistico verrebbe ripartito in parti uguali tra i due suindicati collaterali e quindi, ai loro eredi, verrebbe liquidata, rispettivamente, la quota parte della pensione spettante a detti congiunti sino alla data di morte. In caso contrario, agli stessi eredi della collaterale Maria verrebbe devoluto il rateo di pensione nella misura intera.

E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il quale stabilisce che tra i collaterali del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi, la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Poiché è risultato che il defunto signor Giovenale Gerbaudo dal domicilio di Torino si era trasferito presso la sorella Maria in via Vigone, n. 27, Pinerolo, si è ritenuto opportuno, in data 5 dicembre 1985, rivolgere la richiesta di invio della certificazione reddituale, concernente il predetto, all'indirizzo sopra indicato.

Si assicura che appena sarà pervenuta la cennata certificazione, saranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ulteriormente ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Laurino Petrocelli, residente in Silvi Marina (Teramo); pratica contraddistinta con il numero di posizione 2118393. (4-11202)

RISPOSTA. — Come già riferito all'interrogante, in esito a precedente interrogazione n. 4-02891, il signor Laurino Petrocelli — già titolare di pensione indiretta di guerra, in qualità di collaterale maggiorenne inabile della civile Maria Petrocelli, deceduta per ferita riportata a seguito dello scoppio di proiettile l'8 novembre 1943 — ha chiesto di conseguire il trattamento pensionistico in proprio, assumendo di aver riportato, nello stesso evento in cui trovò la morte la sorella Maria, lesione all'occhio destro.

In conseguenza, veniva avviata istruttoria formale a seguito della quale, il predetto, in data 16 marzo 1984, è stato visitato dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti, che ha riscontrato gravi esiti di rottura traumatica del polo posteriore dell'occhio destro, con visus non migliorabile con lenti uguale a 1/30, in soggetto con visus in occhio sinistro uguale a 10/10 ed ha proposto la concessione di assegno rinnovabile di settimana categoria per anni tre.

La pratica, però, trovasi tuttora in corso di istruttoria e ciò in quanto, dalla documentazione probatoria sinora acquisita al fascicolo degli atti, non sono emersi sicuri elementi di giudizio per stabilire se, nella fattispecie, ricorrano le condizioni richieste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per il conferimento del cennato beneficio pensionistico.

In particolare, dal rapporto informativo della legione dei carabinieri di Chieti — tenenza di Agnone — qui pervenuta in data 13 marzo 1985, non sono emersi elementi validi a suffragare il ferimento del signor Petrocelli durante l'anzidetto evento bellico dell'8 novembre 1943, tranne il fatto che lo stesso si trovava, al momento dell'accaduto, nella propria abitazione.

Inoltre, osta alla definizione della pratica la mancata risposta da parte del comune di Acquaviva di Isernia circa l'esito della visita di leva, con eventuale indicazione delle infermità che diedero luogo alla riforma.

Tale richiesta, più volte sollecitata, è stata rinnovata in data 25 ottobre 1985.

Si assicura l'interrogante che, appena il comune avrà fatto pervenire la documentazione in questione, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano ulteriormente la definizione della pratica di equo indennizzo intestata all'appuntato dei carabinieri Luigi Cacciatore, classe 1934, atteso anche che sono trascorsi oltre due anni da quando il Ministero della difesa, con elenco n. 165/83 del 24 marzo 1983, ha chiesto il prescritto parere al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (4-11203)

RISPOSTA. — *La pratica di equo indennizzo dell'appuntato dei carabinieri Luigi Cacciatore trovasi tuttora presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali a Vincenzo Santurbano, orfano di guerra, nato a Pretoro (Chieti) il

20 luglio 1923 ed ivi residente, titolare della pensione di reversibilità iscritta al n. 1830221-R, non sia ancora stato riconosciuto il passaggio alla superiore Tabella « N » e non sia ancora stata rivalutata la pensione stessa.

Il sopra nominato è stato dichiarato inabile al lavoro proficuo in modo permanente dalla C.M.O. di Chieti in data 3 ottobre 1983 ed ha conseguito il diritto al trattamento economico di reversibilità a vita (Tabella « L ») con determinazione della Direzione generale delle pensioni di guerra n. 1368831. (4-11297)

RISPOSTA. — *Al signor Vincenzo Santurbano, orfano maggiorenni inabile dell'ex pensionato di guerra Titino, venne concessa, con determinazione direttoriale del 22 maggio 1984, n. 1368831, la reversibilità della pensione di ottava categoria, di cui era in godimento il padre, nella misura stabilita dalla tabella L), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a far tempo dal 1° gennaio 1980, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Con detto provvedimento, inoltre, era stata fatta riserva di eventuale concessione degli assegni nella maggior misura prevista, per gli orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico, dalla tabella N), di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. E ciò, quando l'interessato avrebbe fatto pervenire la prescritta certificazione reddituale.*

Acquisita agli atti tale documentazione ed accertato che il signor Santurbano è in possesso di un reddito complessivo annuo di importo inferiore ai limiti di legge, si è provveduto ad emettere, in data 8 novembre 1985, determinazione direttoriale n. 1402773. Con la cennata determinazione, al signor Santurbano è stato concesso, a scioglimento della riserva contenuta nel precedente provvedimento, il trattamento di reversibilità nella misura di cui all'anzidetta tabella N), a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il nuovo provvedimento — con il quale, ovviamente, sono stati imputati gli assegni già percepiti dall'interessato — trovasi, attualmente, presso il comitato di liquida-

zione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915.

Si assicura che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di variazione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Chieti, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Santurbano.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra contraddistinta con il numero di posizione 699045 ed intestata a Domenico Giovannucci, nato a Prezza (L'Aquila) il 22 gennaio 1911 ed ivi residente. (4-11467)

RISPOSTA. — Si conferma quanto già riferito con la nota in data 23 novembre 1984, n. D/1005, in risposta alla interrogazione n. 4-05572 e pubblicata nell'Allegato al resoconto sommario del 3 dicembre 1984.

Si fa, altresì, presente che, da ulteriori notizie assunte presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che il ricorso giurisdizionale n. 699045 del signor Domenico Giovannucci non è stato ancora definito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

Ugo Terreri, oggi deceduto, già residente in Manoppello (Pescara) e titolare di una pensione di guerra, nel corso del

1981 inoltrò domanda di aggravamento per il passaggio ad una categoria superiore;

in data 20 maggio 1985, la Direzione generale delle pensioni di guerra emetteva determinazione concessiva n. 3545093;

il relativo fascicolo (posizione istruttoria n. 1234143/D) è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione —

quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare la liquidazione delle somme spettanti alla vedova del pensionato sopra nominato, Anna Maria Di Cecco, considerato anche che la pratica in oggetto è stata attivata, come ricordato, a domanda dell'interessato, nel 1981; e che le condizioni della vedova sono particolarmente disagiate. (4-12216)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti il 9 febbraio 1982, il signor Ugo Terreri — già titolare di pensione di sesta categoria — fu riscontrato affetto da esiti di pleurite basale destra, bronchite cronica diffusa con enfisema di grado accentuato con note di insufficienza respiratoria giudicate ascrivibili, per sopravvenuto aggravamento, alla quinta categoria di pensione.

A seguito di tale parere, venne emessa determinazione direttoriale del 20 maggio 1985, n. 3545093, concessiva, essendo l'invalido deceduto il 17 marzo 1982, del rateo di pensione di quinta categoria dal 1° gennaio 1982 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di aggravamento) al 17 marzo 1982, in favore degli eredi.

Detto provvedimento, però, non è stato approvato, nell'adunanza collegiale del 25 luglio 1985, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. In tale sede, il suindicato consesso, rilevato che l'invalido era deceduto per bronchite asmatiforme, cuore polmonare cronico ed insufficienza cardiorespiratoria a brevissima distanza di tempo dalla visita collegiale di cui sopra è

cenno, ha espresso l'avviso che tali affezioni dovessero già sussistere, nella medesima misura e gravità, all'epoca della visita in questione e, pertanto, le affezioni medesime fossero da ritenere ascrivibili, complessivamente, alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E), lettera F).

In conformità di tale deliberazione, in data 7 dicembre 1985 è stata emessa determinazione direttoriale n. 3549411, con la quale agli eredi dell'ex militare Ugo Terreri viene concesso il rateo di pensione di prima categoria, con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E), lettera F), a decorrere dal 1° gennaio 1982 al 17 marzo 1982 (data di morte dell'invalido).

Per effetto dell'anzidetta deliberazione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, anche la determinazione direttoriale del 30 maggio 1985, n. 1391984, emessa nei riguardi della signora Anna Di Cecco, è stata annullata e sostituita dalla determinazione direttoriale del 7 dicembre 1985, n. 1405331. Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata concessa, in qualità di vedova del suindicato dante causa, pensione indiretta di guerra nella misura di cui alla tabella G) a decorrere dal 18 marzo 1982, giorno successivo a quello di morte del marito. Inoltre, trattandosi di vedova di grande invalido, alla stessa è stato concesso, in aggiunta al suindicato trattamento, un assegno supplementare pari all'80 per cento della pensione indiretta di cui alla cennata tabella G).

I due suindicati provvedimenti si trovano, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato i provvedimenti in questione, i provvedimenti medesimi verranno inviati, con i relativi ruoli di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Pescara,

per la corresponsione degli assegni spettanti agli aventi diritto.

Gli interessati, comunque, saranno tempestivamente informati, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso delle pratiche in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di vecchiaia in regime italiano, attivata a domanda dell'interessato in data 2 ottobre 1981 ed intestata a Nicolino Iannantuono, nato il 18 ottobre 1918 a Pietra Montecorvino (FG) ed attualmente residente in Kamnerweg 25-04937 Lage (Repubblica Federale Tedesca). (4-12368)

RISPOSTA. — L'INPS ha comunicato che la domanda di pensione di vecchiaia in regime italiano, presentata dal signor Nicolino Jannantuono, attualmente residente in Germania, è stata definita dalla sede provinciale di Foggia e la relativa prestazione risulta in regolare pagamento all'estero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TAMINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 11 maggio 1985 è stato presentato dall'interrogante un esposto-denuncia presso la procura della Repubblica e la pretura di Pesaro riguardante la progettata costruzione di una diga sul fiume Foglia in località Rio Salso-Pontevocchio (Pesaro) da parte del Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia-Metauro-Cesano;

nel progetto e nell'operato di detto Consorzio possono essere riscontrate varie irregolarità nonché reati quale quello di

truffa e falso ideologico, avendo il Consorzio medesimo dichiarato nella relazione al bilancio preventivo per il 1981 che: « questa mole di lavori ci occorre per ricavare quella quantità di entrate per spese generali che sommate alla voce contribuzionali copra le spese previste nell'anno »;

sono in corso lavori di posa in opera del cantiere e imminente è l'avvio della costruzione della diga, fatto che determinerebbe sbancamenti del terreno, impianto di manufatti in cemento e altri interventi che — per le loro considerevoli dimensioni — sarebbero definitivi e tali da non poter essere rimossi —;

se risulti al ministro che la procura della Corte dei conti abbia aperto una istruttoria al riguardo, onde individuare le eventuali responsabilità, rilevandosi nella vicenda danni ingentissimi per l'erario, e — in caso negativo — per quali motivi non l'abbia fatto, e — in caso positivo — se non ritenga necessaria una urgente conclusione della medesima nonché l'immediata sospensione delle opere in corso al fine di limitare i danni all'erario e lo spreco di risorse pubbliche;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali, dopo oltre un mese dalla presentazione dell'esposto-denuncia, la procura della Repubblica e la pretura di Pesaro non abbiano preso alcuna iniziativa al riguardo, col pericolo di permettere di fatto inquinamento delle prove in caso di eventuale presenza di reati, né abbiano sospeso la costruzione della diga anche per evitare — in attesa di appurare l'esistenza o meno di illegittimità — l'inutile avanzamento di opere non reversibili.

(4-09954)

RISPOSTA. — *La procura generale della Repubblica di Ancona ha comunicato con riferimento alle circostanze oggetto dell'interrogazione, le seguenti notizie.*

L'esposto presentato l'11 maggio 1985 dal deputato Tamino e sottoscritto dal medesimo e da altri, è stato trasmesso il 21 giugno 1985 dalla procura della Repubblica

di Pesaro al giudice istruttore, il quale, con provvedimento 22 giugno 1985, ha decretato, su conforme parere del pubblico ministero, di non doversi promuovere l'azione penale per i fatti di cui all'esposto medesimo, per carenza nei fatti stessi di elementi di reato appartenenti, in astratto, alla competenza di questa autorità giudiziaria.

Tale esposto ed un altro, anch'esso in data 11 maggio 1985 (a firma Francesco Fragomeno ed altri) sono all'esame, per quei fatti che possano interessare la competenza, del pretore di Pesaro, il quale ha per altro fatto presente che in merito non sono emersi, allo stato, elementi tali da giustificare iniziative di natura cautelare ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura civile.

In merito ai fatti oggetto dell'interrogazione è stata aperta un'inchiesta amministrativa da parte della Corte dei conti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

TAMINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che negli ultimi anni ripetuti episodi di violenza, di maggiore o minore rilievo, si sono verificati ai danni dell'amministrazione postale della provincia di Venezia; numerose rapine agli uffici postali hanno costellato le cronache giornalistiche e prodotto rischi e danni ai cittadini ed all'amministrazione —:

quali provvedimenti di sicurezza siano stati adottati dalla direzione provinciale di Venezia dell'amministrazione postale a difesa dei propri uffici e del servizio;

se risulta vero come parrebbe dal rincorrersi incontrollato di « voci » che, nell'ambito di competenza della direzione postale di Venezia, si prevede ad un continuo *turn-over* nelle commesse a ditte private degli impianti di sicurezza da installare nelle agenzie e negli uffici, vanificando il possibile instaurarsi di un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione e la ditta esecutrice;

inoltre quali iniziative si intendono assumere per accertare i meccanismi di appalto e di assegnazione dei lavori per il modo in cui vengono praticati in provincia di Venezia ed in specie per quanto riguarda le commesse affidate negli ultimi tre anni. (4-10898)

RISPOSTA. — *Il problema della sicurezza degli uffici postali e dei servizi è stato posto all'attenzione dell'Amministrazione postelegrafonica, in tutta la sua preoccupante ampiezza fino dagli inizi del 1972 e ciò in coincidenza con la grave turbativa addotta in linea generale nelle condizioni dell'ordine pubblico dall'allarmante aumento della delinquenza.*

I provvedimenti che questa Amministrazione ha adottato per arginare la suddetta situazione dimostrano come la stessa abbia saputo realisticamente recepire le ormai inderogabili necessità di una programmazione globale in materia di sicurezza delle strutture fisse o mobili attraverso le quali si svolgono i servizi postelegrafonici.

Per quanto concerne la programmazione delle opere da eseguire presso gli uffici maggiormente vulnerabili della provincia, si fa presente che essa è disposta su due livelli, uno compartimentale e l'altro provinciale. In sede compartimentale un'apposita commissione mista, Amministrazione postelegrafonica-organizzazioni sindacali, che effettua anche la verifica trimestrale dell'attuazione dei programmi d'intervento, stabilisce il numero delle sedi postali da proteggere nelle province del Veneto sulla base dei finanziamenti disponibili e dell'indice di criminalità accertato per ciascuna provincia. In ambito provinciale, l'elenco prioritario degli interventi da realizzare viene predisposto dalla competente direzione, d'intesa con le organizzazioni sindacali locali.

In particolare, nella provincia di Venezia, fino ad oggi, sono state equipaggiate di impianto di teleallarme, collegato con le forze di polizia, cento sedi su 134, mentre 88 sono già dotate di tutte le opere ad alto livello di sicurezza (ALS): negli ultimi tre anni (1983-85), sono stati forniti 27 banconi ad ALS, e sono stati realizzati o sono

in corso di realizzazione impianti di teleallarme in 54 uffici. Inoltre, sono in progettazione opere ad ALS per altre dieci sedi i cui lavori, salvo imprevisti, verranno affidati, per l'esecuzione, entro il 1986.

Per quanto riguarda, poi, il rilievo riguardante l'avvicendamento delle commesse a ditte private e la mancata instaurazione di un rapporto privilegiato e fiduciario con una sola ditta fornitrice, si significa che l'Amministrazione postelegrafonica deve attenersi alla legge di contabilità generale dello Stato, che prevede l'effettuazione di gare, nella specie la licitazione privata, alle quali possono partecipare tutte le ditte iscritte in un apposito albo: gare che si concludono con l'aggiudicazione in favore della ditta che formula l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Il ricorso alla trattativa privata, auspicato dall'interrogante, riveste carattere di eccezionalità e può avvenire solo in caso di comprovata urgenza.

Dalla puntuale applicazione delle citate norme deriva che le ditte aggiudicatrici dei lavori possono variare: il che sta a dimostrare la correttezza dell'operato dell'organo competente che procede con assoluta imparzialità ed in puntuale applicazione delle norme di legge.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

TASSI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere:

come mai all'aeroporto di Reggio Emilia sia stata negata l'autorizzazione di aeroporto di terzo livello, che è stata invece (ancorché giustamente) rilasciata a quello di Parma;

poiché appare all'osservatore e all'ignaro cittadino che anche l'aeroporto di Reggio Emilia abbia tutti i requisiti di legge per avere tale autorizzazione, che cosa intendano fare i ministri interrogati perché anche a quello della « Città del Tricolore » sia concessa la richiesta autorizzazione. (4-11038)

RISPOSTA. — *L'aeroporto di Reggio Emilia era, originariamente, un aeroporto militare aperto al traffico aereo turistico nazionale.*

Il comitato di cui all'articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, ha deliberato nel 1982 che l'aeroporto di Reggio Emilia, essendo utilizzato essenzialmente per il traffico aereo civile, venisse definito a tutti gli effetti aeroporto civile statale e quindi trasferito in consistenza al demanio dello Stato — ramo Trasporti aviazione civile —. Tale passaggio, tramite il Ministero delle finanze, è avvenuto il 30 maggio 1985.

La società a responsabilità limitata Aeroporto di Reggio Emilia, ha chiesto l'utilizzazione dello scalo per le attività di aviazione generale, nonché per la realizzazione di un'officina di revisione e riparazione di aerei leggeri. È tutt'ora in corso la relativa istruttoria per l'eventuale rilascio di concessione alla suddetta società.

Per quanto concerne l'accennata autorizzazione per il riconoscimento di uno scalo come aeroporto di terzo livello, nel precisare che non si tratta di qualifica dell'aeroporto in relazione alle infrastrutture aeroportuali bensì di collegamenti di terzo livello, si informa che alla direzione generale dell'aviazione civile non risulta alcuna richiesta di apertura dell'aeroporto di Reggio Emilia al traffico aereo commerciale per collegamenti di tale tipo.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

TASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

quali e quante autorizzazioni a procedere per il reato di « vilipendio al Capo dello Stato » siano state sino ad oggi chieste nei confronti di parlamentari della Repubblica;

quali e quanti parlamentari siano mai stati processati e condannati per il reato di « vilipendio al Capo dello Stato.

(4-11788)

RISPOSTA. — *Dagli atti di questo Ministero risulta che dal 1951 ad oggi sono state richieste, nei confronti di parlamentari della Repubblica, quattordici autorizzazioni a procedere per il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (quattro nei confronti del deputato Almirante, tre nei confronti del deputato Pozzo, due nei confronti del deputato Romualdi ed una ciascuna nei confronti dei deputati Vecchietti, Alicata, Pinto, Galli e Manna).*

Delle predette autorizzazioni, soltanto quattro risultano concesse: nei confronti dei deputati Pozzo (due), Romualdi e Alicata.

Dei relativi procedimenti soltanto uno è stato definito con sentenza di condanna (pronunciata il 22 giugno 1959 dalla corte di assise di Verona nei confronti del deputato Pozzo).

Lo stesso deputato Pozzo e deputato Romualdi risultano prosciolti con ordinanza 21 gennaio 1975 della sezione istruttoria di Roma per negata autorizzazione a procedere (già concessa nella precedente legislatura).

Nei confronti del deputato Alicata, infine, è stato pronunciato decreto di improponibilità dell'azione penale per morte del reo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e programmazione economica, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere che cosa intendano fare per evitare i numerosi errori e conseguenti abusi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nell'attività di cosiddetto recupero dei contributi arretrati.*

Infatti, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia e Modena si sono riscontrati numerosi errori nelle pretese dell'INPS con notevoli conseguenze negative e ingiuste nei confronti degli imprenditori, ritenuti a torto contribuenti sociali morosi.

Per sapere se non sia il caso di invitare gli uffici competenti a provvedere alla previa convocazione degli interessati onde controllare preventivamente la situazione ed evitare il disdoro e il danno di pretese infondate.

Per sapere se al Governo risulti che presso le procure della Repubblica di quelle città ovvero presso le preture di quel territorio siano stati aperti procedimenti penali in merito, e se, comunque, siano in atto inchieste anche semplicemente amministrative in proposito.

(4-12029)

RISPOSTA. — *L'emissione delle diffide di pagamento ai contribuenti morosi, avvenuta in tempi ristretti, cioè a ridosso dell'ottobre 1985, è stata effettuata in base a quanto stabilito dal decreto-legge n. 356 del 1985.*

La concentrazione determinatasi nelle emissioni in questione è stata causata, altresì, dalla necessità di attendere, in particolare per i settori artigiani, commercianti, datori di lavoro domestici, l'acquisizione dei versamenti correnti, in quanto, nell'ipotesi di richiesta di condono da parte degli interessati, il medesimo era subordinato alla correntezza dei versamenti dovuti fino a luglio 1984 per i datori di lavoro domestici e fino al dicembre 1984 per gli artigiani e commercianti.

D'altra parte il termine sopra indicato non poteva essere superato proprio nell'interesse dei contribuenti morosi, per evitare, cioè, agli stessi l'applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto-legge.

I tempi rapidi connessi allo svolgimento dell'operazione e la mole della stessa, però, possono aver, effettivamente, causato qualche inconveniente, quale l'invio di diffide contestate dagli interessati.

Questo fenomeno, come precisato dall'Istituto, è, per altro, risultato contenuto al 2 per cento nel settore artigiani e commercianti e di maggiore entità, invece, nel settore del lavoro domestico, anche a causa di inesattezze attribuibili, in molti casi, ad errori commessi dai datori di lavoro nella compilazione dei bollettini di versamento.

Per quanto concerne, in particolare, le sedi provinciali dell'Emilia, l'INPS ha comunicato che indebite richieste di contributi potrebbero essere state determinate da una incompleta acquisizione — non segnalata tempestivamente al centro elettronico — dei bollettini di versamento afferenti a dette sedi, che, comunque, non hanno indicato alcuna anomalia in tal senso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TATARELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se corrisponde a verità (ed in tal caso le azioni svolte) che è stata presentata denuncia di un gruppo di coltivatori diretti di Santeramo che si sarebbero rivolti in data 1° aprile 1985 alla Procura della Repubblica con il seguente esposto: « I sottoscritti coltivatori di Santeramo in Colle, chiedono che la Signoria Vostra Illustrissima, voglia disporre indagini su quanto di seguito esposto: Nel 1981 hanno fatto regolare domanda per integrazione siccità per coloro che hanno allevamenti di bestiame e/o colture cerealicole o foraggere, etc. Nel 1983 sembra che gli organi competenti abbiano provveduto ad erogare le somme spettanti non solo agli allevatori, ma anche ai coltivatori cerealicoli, foraggieri, ecc. I sottoscritti, più volte hanno chiesto all'EPACA di Santeramo di sollecitare il pagamento e mentre in un primo momento diceva di attendere, successivamente ha comunicato che già dal maggio-giugno 1983 avevano riscosso. Dichiaro di non aver mai ricevuto dette somme anche se gli assegni risultano da noi firmati e secondo noi riscossi da ignoti presso la locale Cassa rurale ed artigiana ». (4-09337)

RISPOSTA. — *Il commissariato del Governo nella regione Puglia sulla scorta delle notizie assunte presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste ed il locale comando gruppo carabinieri, ha comunicato che, con decreto del presidente*

della giunta regionale del 5 ottobre 1981, n. 805, sono stati delimitati i territori, fra cui alcune aree del comune di Santeramo, che, a seguito della siccità, avevano subito danni alle colture di cereali e di foraggio.

L'amministrazione comunale di Santeramo, dopo l'istruzione delle domande avanzate dai coltivatori danneggiati, ottenuto da parte della provincia l'accredito della somma di lire 606 milioni circa, ha trasmesso alla Cassa rurale ed artigiana, che gestisce il servizio di tesoreria comunale, il mandato di pagamento n. 1019 con allegato l'elenco dei beneficiari.

L'istituto di credito ha, quindi, provveduto al pagamento delle somme dovute agli interessati mediante assegni circolari non trasferibili che, regolarmente quietanzati dai beneficiari, sono ora depositati presso l'archivio della citata tesoreria.

Un gruppo di agricoltori di Santeramo in Colle, con denuncia in data 1° aprile 1985, presentata alla procura della Repubblica di Bari, ha lamentato il mancato pagamento delle somme ad essi spettanti.

Al riguardo, sono in corso indagini da parte del comando gruppo carabinieri di Bari, d'intesa con l'autorità giudiziaria, per appurare se i pagamenti siano stati effettuati e quale sia l'identità dei beneficiari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

TATARELLA. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

centinaia di cittadini di Grumo Appula (Bari), hanno fatto inutilmente domanda di allacciamento telefonico;

la SIP per la costruzione della nuova centralina telefonica, necessaria per l'ampliamento della rete e l'accogliamento delle domande, ha chiesto la cessione di un suolo da parte del comune;

il sindaco con lettera inviata al capogruppo del MSI-destra nazionale Errico

(che sollecitava l'installazione) e alla SIP in data 12 agosto 1985 ha dichiarato di aver proposto alla SIP la cessione gratuita di un suolo all'interno di una delle lottizzazioni della città;

il tecnico della SIP ha fatto invece richiesta di un suolo in zona sprovvista di aree di proprietà comunale —

le azioni che intende svolgere presso la SIP di Bari per l'ampliamento o la costruzione di una nuova centrale per soddisfare l'utenza di Grumo che non può più essere bloccata all'infinito per le nuove domande di allacciamento.

(4-11017)

RISPOSTA. — Le domande di allacciamento telefonico presentate dagli abitanti del comune di Grumo Appula non possono essere soddisfatte in quanto la locale centrale telefonica, che oltre al citato comune serve anche quello di Binetto, risulta completamente satura.

Per far fronte alle esigenze dell'utenza la concessionaria SIP ha programmato la costruzione di una nuova centrale che dovrebbe essere ubicata in un terreno che si trovi in posizione baricentrica sulla direttrice Grumo-Binetto.

L'esecuzione delle opere programmate ha trovato un ostacolo insormontabile nella difficoltà di reperire un'area idonea dove ubicare la centrale, in quanto, nonostante che il comune di Grumo ne avesse messe a disposizione due, non è stato possibile utilizzarle perché non rispondenti alle caratteristiche richieste.

La SIP, tuttavia, nell'attesa che tali difficoltà vengano superate installerà a Binetto, entro il 1986, una centrale telefonica da ubicare in un container, la quale, potrà soddisfare anche gran parte delle domande inevase a Grumo Appula.

All'uopo, la SIP, ha già preso in locazione, da un privato, un terreno di 150 metri quadrati dove poter parcheggiare il container in questione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni della mancata definizione della voltura della pensione di guerra a favore di Fattizzo Maria Giovanna, nata a Casarano (Lecce) il 23 marzo 1911, collaterale di Donato. La pratica ha posizione n. 50611-4° di serie. (4-10556)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 29 luglio 1985, n. 1395732, alla signora Maria Giovanna Fattizzo è stato concesso il rateo di pensione indiretta di guerra alla medesima spettante, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Donato, per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982 e non oltre.*

La concessione di detto trattamento pensionistico è stato limitato al suindicato periodo in quanto l'interessata, per gli anni precedenti (1975-1981) e successivamente al 31 dicembre 1982, è risultata in possesso di un reddito complessivo annuo — determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge per il conferimento del beneficio in questione.

Detta determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 7 ottobre 1985, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1218108, alla competente direzione provinciale del tesoro di Lecce con elenco del 15 novembre 1985, n. 44, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Fattizzo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione della pratica di pensione di guerra di Branca Tommaso di Casarano (Lecce). La pratica ha posizione n. 77766/G. (4-11308)

RISPOSTA. — *Per poter definire l'istanza con la quale il signor Tommaso Branca ha chiesto di conseguire pensione indiretta di*

guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Luigi Lucio, si è in attesa che detto istante, interessato il 24 maggio 1984, faccia pervenire la prescritta attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni dal 1977 in poi. E ciò per il disposto di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei collaterali del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, all'accertamento delle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si è reso necessario, quindi, sollecitare il signor Branca, in data 18 novembre 1985, perché faccia pervenire la surriferita certificazione reddituale.

Si assicura che appena sarà stata acquisita agli atti della pratica la certificazione in questione, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TOMA, GRADUATA E LOPS. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni mesi si è instaurata a Nardò, importante centro manifatturiero salentino, una pratica di decentramento selvaggio delle aziende che sta portando alla proliferazione di società fantasma, il cui unico scopo è quello di imporre il sottosalario legalizzato;

attraverso la chiusura di vecchie aziende e vecchie società e l'apertura di nuove si diminuisce l'occupazione e si impone un vero e proprio ricatto sul salario. Infatti si chiede che i lavoratori accettino riduzioni del 50 per cento sul salario previsto dai contratti nazionali di categoria;

protagonista di tutti questi contratti aziendali è un consulente ben noto e ben accetto presso l'ufficio provinciale del lavoro di Lecce;

tutto ciò avviene senza che, nonostante le ripetute denunce delle organizzazioni di massa unitarie e dei partiti democratici, ci fossero interventi adeguati da parte degli organi preposti al controllo di questi atti —:

quanti contratti sono stati stipulati negli ultimi anni nell'area tessile di Nardò che prevedono drastiche riduzioni di salario, con l'avallo dell'ufficio provinciale del lavoro;

se non ritiene di dover attivare tutti gli strumenti ispettivi e di controllo per porre fine alla gravissima situazione che mortifica la dignità dei lavoratori;

come intende adoperarsi perché l'ultima vertenza, quella dei lavoratori della « Bruno ricamificio del Salento », non si chiuda come le precedenti; di quanti contributi pubblici ha usufruito l'azienda sopraindicata e se non intende, qualora ciò sia avvenuto, sospendere tale contributo qualora si perseveri nelle logiche antisindacali;

di quanti contributi pubblici hanno usufruito le aziende « Bruno ricami », « Ellebi », « Salas », « Neretum » e se non si intende sospenderli qualora queste aziende siano state protagoniste delle azioni sopradenunciate. (4-11803)

RISPOSTA. — *I contratti, o accordi aziendali, del settore tessile stipulati nella zona di Nardò (Lecce) tra ditte e lavoratori, assistiti dai vari sindacati (CISL, CGIL, UIL, CISNAL, CISAL), sono stati negli anni 1983, 1984 e 1985 rispettivamente undici, quindici e quattordici e quasi tutti, fatta salva la parte normativa, hanno previsto un trattamento salariale inferiore a quello stabilito dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). A tale proposito si sottolinea che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce non ha mai dato avallo a detti accordi, né mai ha espresso giudizi sulla loro validità o legittimità, limitandosi ad acquisirli agli atti, così come esplicitamente ri-*

chiesto dalle diverse organizzazioni sindacali di categoria coinvolte.

Per quanto riguarda, in particolare, le società citate dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato provinciale del lavoro è emerso che solo la Ricamificio del Salento società per azioni e la Neretum società a responsabilità limitata si sono uniformate al contratto collettivo di categoria nella stipula degli accordi aziendali e che è in atto l'azione sindacale per ottenere analogo trattamento a favore dei lavoratori della Bruno ricami società a responsabilità limitata, il cui accordo, sottoscritto con la UILTA-UIL nel marzo 1984, è scaduto da circa un anno.

Si fa, inoltre, presente che il pretore di Nardò, nel dispositivo della sentenza del novembre 1985, in seguito al ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali nei confronti del Ricamificio del Salento società per azioni e della Bruno ricami società a responsabilità limitata — aziende collegate da un rapporto di committenza e di affitto e locazione delle attrezzature e degli ambienti —, ha dichiarato antisindacale il comportamento delle due società e stabilito la trasmissione al proprio ufficio in sede di pubblico ministero di copia del ricorso, dei verbali di udienza e del decreto emanato, ai fini dell'esercizio dell'azione penale prevista dalla legge n. 1369 del 1960, avendo intravisto nella citata situazione la sussistenza del reato di intermediazione nell'occupazione di manodopera.

L'ispettorato del lavoro ha, infine, fatto presente che nessuna delle ditte richiamate ha utilizzato contributi o finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno o di altri enti pubblici, come formalmente dichiarato e sottoscritto dai rispettivi amministratori delegati e che, pertanto, in riferimento a tale circostanza, le stesse non sono tenute al dovere di osservanza dei minimi contrattuali, obbligo al contrario previsto dalla legge n. 300 del 1970 nei casi in cui di tali benefici si usufruisca.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TRAMARIN. — *Ai Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della decisione del Consiglio provinciale di Verona di ricorrere al Consiglio di Stato, qualora la provincia autonoma di Trento non dovesse ritirare la concessione a una conseria che sta per installarsi lungo l'Adige a Borghetto in comune di Avio (Trento) esattamente al confine con il comune di Peri (Verona).

L'interrogante ritiene infatti che la decisione del Consiglio provinciale di Verona sia sorretta da validi motivi tra cui l'alto tasso di inquinamento che in ogni caso una conseria provoca all'ambiente circostante, la presenza nel comune di Peri delle stazioni di pompaggio che forniscono acqua a gran parte della Lessinia Veronese, che già il 60 per cento del patrimonio idrico veronese è gravemente inquinato;

se ritengano opportuno intervenire autorevolmente, proponendosi quali garanti, per salvaguardare gli interessi sociali e ambientali delle due province di Trento e Verona. (4-07892)

RISPOSTA. — *La questione sollevata è già da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di questo ufficio.*

Consta infatti che il comune di Avio ha rilasciato una concessione edilizia per la realizzazione di una conseria e di un impianto di depurazione, da situarsi sulla sponda sinistra dell'Adige, a 300 metri dal confine con la provincia di Verona.

Tale industria conciaria, facente parte della categoria delle lavorazioni insalubri di prima classe come è detto nel testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, nonché nel decreto ministeriale 23 febbraio 1976, verrebbe a compromettere l'equilibrio ecologico di tutta la valle dell'Adige, protetta per altro da vincolo paesaggistico.

In particolare, sarebbe causa di inquinamento delle acque dell'Adige e delle falde acquifere che alimentano gli acquedotti di molti comuni della Lessinia, comprensorio

della provincia di Verona, le cui amministrazioni comunali hanno formalizzato, con atti deliberativi, le numerose proteste degli abitanti, preoccupati per gli eventuali, gravi danni alla salute pubblica, al patrimonio ittico e all'agricoltura della zona.

In più occasioni questo ufficio stesso ha rappresentato alle autorità competenti l'opportunità di sospendere i lavori e di effettuare una preventiva valutazione di impatto ambientale, per quanto disposto dalla direttiva CEE del 7 marzo 1985; ma a tutt'oggi non sono state fornite notizie in merito agli esiti della valutazione stessa.

Si fa presente, per altro, che la disciplina degli scarichi delle lavorazioni industriali è demandata, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, alle regioni ed agli enti locali per la programmazione e l'adozione dei provvedimenti autorizzativi volti alla tutela delle acque dall'inquinamento.

Attesa comunque la particolare incidenza del fenomeno lamentato, nell'ambito e sulla realtà socio-economica della zona interessata, si assicura che questo ufficio seguirà con particolare attenzione le iniziative di intervento che i competenti organi regionali predisporranno al fine di eliminare ogni possibile situazione di danno ambientale.

Il Ministro per l'ecologia: ZANONE.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di invalidità della signora Di Stefano Antonina, nata l'11 dicembre 1934 a Montalbano Elicona (Messina), attualmente residente in Germania, la cui domanda fu inoltrata alla sede INPS di Messina in data 12 luglio 1984. (4-08684)

RISPOSTA. — *La pratica concernente la richiesta di pensione per invalidità presentata dalla signora Antonina Di Stefano, allo stato attuale, si trova presso la sede*

INPS di Messina per i necessari accertamenti sanitari e per la relativa verifica dei requisiti medico-legali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, come sia possibile che la Direzione generale delle pensioni di guerra abbia respinto la domanda del signor Birollo Ettore, nato il 17 giugno 1923 e residente a Cordoba (Argentina), per un più favorevole trattamento pensionistico, con la motivazione che questi non avrebbe accettato le conclusioni della commissione medica nel mentre dalla copia del verbale della stessa commissione risulta chiaramente che il parere medico legale da essa espresso è stato accolto dall'interessato. (4-11060)

RISPOSTA. — *L'accettazione o meno, da parte dell'invalido, dei giudizi di diagnosi e di classificazione dell'infermità, formulati dalla commissione medica di primo grado, è ininfluyente ai fini della valutazione definitiva dell'infermità stessa. Detti giudizi, infatti, hanno soltanto valore di proposta e, quindi, non sono vincolanti per l'Amministrazione la quale, per la formulazione del suo convincimento può, ai sensi dell'articolo 107 — comma quarto — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, interpellare la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario.*

Per quanto riguarda, in particolare, gli accertamenti sanitari effettuati all'estero, si rende indispensabile interpellare sempre la commissione medica superiore. E ciò in quanto, il collegio medico di fiducia nominato dal consolato competente per territorio, procede, in base alla normativa vigente in materia, ad accertare la natura dell'infermità ed a fornire, della stessa, soltanto la valutazione in misura percentuale della diminuita capacità lavorativa.

Spetta, quindi, al suindicato superiore collegio medico, sulla scorta degli esiti rela-

tivi a tali accertamenti ed in base a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti acquisiti alla pratica, stabilire la categoria di pensione spettante all'invalido in base alle tabelle di classificazione delle lesioni ed infermità annesse al succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificate dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Ovviamente, detta procedura non poteva non trovare applicazione nel caso del signor Birollo il quale, già titolare di pensione a vita di ottava categoria per esiti di frattura mal consolidata del terzo inferiore della gamba sinistra, aveva chiesto di conseguire più favorevole trattamento pensionistico per aggravamento della cennata lesione.

Infatti, a seguito di tale richiesta, il signor Birollo fu visitato, in data 30 giugno 1983, dal medico fiduciario del consolato generale d'Italia in Cordoba il quale, nel riscontrare detto invalido affetto da disturbi trofici muscolari ed artrosi tibio-peroneo-astragalica per esiti di frattura al terzo inferiore della gamba sinistra, ebbe ad esprimere il parere che le cennate affezioni comportassero, in complesso, la riduzione del 70 per cento della capacità lavorativa.

A prescindere dall'accettazione o meno, da parte dell'interessato, del suindicato parere, si rendeva comunque necessario, in base alla procedura sopra menzionata, interpellare la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alla classificazione delle surriferite affezioni.

Esaminati gli atti nella seduta del 9 marzo 1984, detto superiore collegio medico, nel giudicare i disturbi trofici muscolari ed artrosici interdipendenti con i progressi esiti di frattura, espresse l'avviso che tali affezioni non raggiungessero, nel loro complesso, i limiti di ascrivibilità a categorie di pensione più favorevole dell'ottava categoria già in godimento del signor Birollo.

Pertanto, in conformità del surriferito parere, l'istanza di revisione per aggravamento di infermità presentata dall'interes-

sato, venne respinta con determinazione direttoriale del 4 settembre 1984, n. 2829182, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 3 ottobre 1984.

Attualmente, la pratica del signor Biorollo sta formando oggetto di riesame. E ciò in quanto, contro la suindicata determinazione direttoriale, il predetto ha presentato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ricorso gerarchico al ministro del tesoro, ricorso che è stato assunto a protocollo con il n. 87263/RI-GE.

Si assicura che tale gravame — della cui assunzione a protocollo è stata data diretta notizia all'interessato — verrà esaminato e definito con ogni possibile sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

VIGNOLA. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

per la costruzione della Centrale mercato ortofrutticola di S. Nicola Varco in comune di Eboli (Salerno) il progetto, approvato dall'ente regionale di sviluppo agricolo per l'importo di lire 3 miliardi 418 milioni 513 mila, venne incluso a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nel programma del Ministro dell'agricoltura con spesa a totale carico dello Stato perché definita « opera di particolare interesse pubblico »;

il Ministro il 20 dicembre 1976 in risposta ad interrogazione parlamentare affermava che « i lavori potranno essere iniziati entro i primi mesi del 1977 e che la intera opera potrà essere completata entro il 1978 » e che « avrebbe seguito attentamente il sollecito andamento dei lavori dell'impianto in questione soprattutto per affidare tempestivamente ai produttori agricoli della Piana del Sele la gestione economica di così importante struttura di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli »;

i lavori affidati all'epoca a certa ditta Simoncini di Catania a tutt'oggi fine 1984 (a distanza di otto anni) sono lungi dall'essere completati ed invano il comune di Eboli e i contadini strozzati dalla speculazione della intermediazione parassitaria l'attendono per attivarlo e gestirlo democraticamente —:

quante e quali ditte a tutt'oggi sono subentrate con il ricorso ai subappalti alla ditta Simoncini di Catania;

quante perizie di varianti e suppletive sono state presentate, approvate, finanziate e a quali ditte;

se risponde al vero che la cifra di lire 3.418.513.000 è lievitata sino a circa 20 miliardi;

se e quali controlli sull'esecuzione dei lavori e sui tempi tecnici degli stessi sono stati esercitati dal Ministero dell'agricoltura, finanziatore dell'opera e con quali esiti;

quanto denaro ancora occorre per completare l'opera ed attivarla;

se il progetto è stato integrato con il progetto del raccordo con la stazione ferroviaria statale di S. Nicola Varco;

quale è stata la maggiore spesa erogata alle ditte appaltatrici per gli adeguamenti antisismici richiesti dopo il sisma del 23 novembre 1980;

se oggi questa struttura progettata ed iniziata nel 1977 programmata per l'entrata in esercizio nel 1978 possiede ancora i requisiti necessari per adempiere la funzione di difesa, di valorizzazione, di commercializzazione delle produzioni ortofrutticole della piana del Sele, e di Paestum e di sviluppo dell'agricoltura (computer, strutture tecniche per i raccordi con i mercati internazionali, conservazione, refrigerazione, trasporto, ecc.);

se non ritenga di interessare organi di sicurezza per verificare eventuali infiltrazioni camorristiche (per gli appalti, per ritardare i lavori e la entrata in funzione della struttura);

quando verranno completati i lavori, quando la struttura pronta per l'esercizio verrà consegnata agli enti e ai rappresentanti professionali e di categoria per adempiere le funzioni per le quali i contadini la vollero e il bilancio dello Stato l'ha finanziata;

infine, quale è il suo giudizio su tutta questa incredibile vicenda, lunga otto anni, verificatasi in un'area con un'agricoltura sviluppata e moderna dell'Italia Meridionale dove ancora i contadini, i coltivatori della terra protagonisti di storiche lotte per la terra, resistono alle tempeste economiche e alla gravissima carenza di una seria e moderna politica agricola, restando ancora sui campi a lavorare. (4-06032)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in attuazione dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1966, n. 910, e dell'articolo 8 della legge 1° luglio 1977, n. 403, ha programmato la costruzione, in San Nicola Varco di Eboli, di un mercato ortofrutticolo al fine di risolvere in modo organico i problemi del settore ortofrutticolo nel comprensorio della Valle del Sele, affidando all'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (ESARC) la concessione per l'esecuzione dei lavori.

Trattandosi di opera da attuare in conformità delle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, l'inizio dei lavori, approvati per la spesa preventiva di lire 3.418.513.000, era subordinato: alla pubblicazione del predetto esecutivo; all'acquisizione del parere della sovrintendenza ai monumenti e dei vigili del fuoco; all'acquisizione della licenza edilizia; alla presa di possesso dell'area da espropriare; alle indagini geognostiche dei piani di fondazione.

I lavori edili, appaltati nel 1977 alla ditta Simoncini (poi SOGENE) — aggiudicataria dei lavori dopo l'espletamento dell'appalto concorso — hanno potuto proseguire con speditezza solo dopo l'approvazione della perizia in data 25 settembre 1979, concernente varianti tecniche alle fondazioni, il cui finanziamento ha ele-

vato la spesa della concessione a lire 4.966.155.000.

Nel contempo, l'ente concessionario ha indetto l'appalto-concorso per la fornitura e l'installazione dei macchinari e dei servizi, il cui risultato — dopo il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici — è stato approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con l'aggiudicazione della fornitura dell'impresa D'Andrea con sede a Napoli, risultata vincitrice e l'aggiornamento della concessione a lire 10.386.376.000 in data 5 giugno 1980.

A seguito dell'evento sismico del novembre 1980 si è manifestata la necessità di predisporre una perizia di adeguamento delle strutture dell'impianto alle norme antisismiche e, con l'occasione, si è provveduto all'aggiornamento degli impianti di lavorazione, nonché al potenziamento dell'approvvigionamento idrico e del depuratore, il cui iter istruttorio da parte dei competenti organi tecnici (provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e consiglio superiore dei lavori pubblici) si è concluso nel 1983: il provvedimento di approvazione del settembre 1983 ha elevato la concessione a lire 16.519.659.660.

Sulla base delle documentazioni fornite dall'ente ed approvate dal Ministero dell'agricoltura dopo il prescritto parere degli organi vigilanti, nell'ambito dell'anzidetta concessione, le maggiori spese per adeguamenti sismici sono state di lire 1.793.373.050 dell'impresa Simoncini-SOGENE e di lire 449.255.238 alla ditta D'Andrea.

Da parte dei responsabili livelli amministrativi ed esecutivi dell'ente non si è mai registrato alcun sintomo di pressione o di infiltrazione di tipo camorristico, né come tentativo di interferenza nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dei lavori né, sotto altro aspetto, come iniziativa di gruppi interessati a ritardare il completamento delle opere e l'inizio dell'attività gestionale.

La sorveglianza sull'esecuzione dei lavori è esercitata dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, che approva gli stati di avanzamento che l'ente concessionario predispone per la rendicontazione dei lavori eseguiti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha nominato sin dall'ottobre 1978 una commissione, con l'incarico di seguire, con saltuari sopralluoghi, il costruendo impianto e di provvedere agli accertamenti definitivi di collaudo anche nei confronti delle imprese esecutrici.

La commissione, di cui fanno parte funzionari tecnici del Ministero dei lavori pubblici, funzionari amministrativi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché un ingegnere esperto di statistica, ha effettuato otto sopralluoghi, l'ultimo dei quali il 2 maggio 1985, per l'accertamento e la constatazione di esecuzione dei lavori.

L'opera è stata eseguita per circa l'80 per cento ed è in corso di approvazione la perizia di assestamento finale, riguardante le opere di urbanizzazione, in corso di appalto, e gli oneri revisionali, con esclusione del raccordo ferroviario, che verrà realizzato in connessione con le esigenze che potrà manifestare il costituendo ente gestore, attesa anche l'entità della spesa prevista — oltre 1.500 milioni — per siffatta struttura.

La lunga durata della realizzazione dell'opera, che comunque riveste notevole complessità esecutiva, è dovuta tra l'altro alle difficoltà incontrate per la natura del terreno di posa dei fabbricati e per le necessità dell'adeguamento antisismico.

L'iter per ottenere l'approvazione dei progetti e delle varianti è complesso, perché impegna diversi organi: ERSAC, provveditorato alle opere pubbliche, consiglio superiore dei lavori pubblici, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Corte dei conti.

I lavori possono essere completati in 6-8 mesi a partire dalla concessione degli ulteriori finanziamenti con l'approvazione della perizia in corso, dell'importo di lire 7 miliardi.

Per altro, la situazione dell'impianto in questione nei mesi scorsi (anno 1985) è stata oggetto di analisi e di valutazione ad opera di un qualificato gruppo di esperti, al quale il ministro dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, aveva conferito l'incarico di esaminare la situazione di fatto in cui si trova l'insieme degli impianti demaniali di valorizzazione della pro-

duzione agricola e zootecnica, realizzati, ai sensi della normativa citata, dal Ministero dell'agricoltura.

Tale gruppo di esperti, che ha concluso i suoi lavori il 29 luglio 1985, per quanto riguarda l'impianto in argomento ha evidenziato che:

il valore attuale della parte di impianto realizzata è pari a lire 15.643 milioni, nel presupposto che sia dato corso al completamento secondo le linee della perizia esaminata dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania; ad opera finita (senza raccordo ferroviario) il valore complessivo dell'impianto è invece stimato dagli esperti pari a circa 18 miliardi di lire;

i costi complessivi da sostenere per il completamento finale ascendono a circa otto miliardi di lire, dei quali circa due miliardi già coperti dal residuo del finanziamento approvato nel 1983. Va tenuto presente che la prevalente parte della maggiore occorrenza finanziaria è costituita da revisione dei prezzi già maturata e, come tale, dovuta;

le opere di completamento (escluso il raccordo ferroviario), ancorché di modesta rilevanza rispetto al complesso degli impianti già realizzati, sono state valutate dal gruppo di esperti come necessarie ed indifferenti sia per assicurare l'avvio dell'impianto, sia per ottenere le corrispondenti autorizzazioni di agibilità da parte delle autorità competenti;

inoltre, l'impianto, allorché completato secondo i progetti approvati (escluso il raccordo ferroviario), risulterebbe non solo largamente sovradimensionato rispetto alle concrete possibilità operative del mutato contesto geo-economico, ma per un periodo di alcuni anni, sin dall'inizio della propria attività, darà luogo, secondo il gruppo di esperti, a complessi problemi di compatibilità e turbamento rispetto alla struttura economica della zona.

Circostanze, queste, che possono essere superate con un' incisiva azione di coinvolgimento operativo e di razionalità di gestione funzionale.

Su questa base di valutazioni del gruppo di esperti, che per altro hanno confermato le analisi svolte direttamente da questo Ministero, l'ente concessionario si è da tempo attivato per la costituzione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — dell'organismo di gestione, al quale si intende imprimere la più larga fisionomia rappresentativa, con il coinvolgimento di tutte le realtà socio-economiche esistenti nell'area interessata, nell'ambito delle quali l'attività dell'impianto potrà inserirsi positivamente, sia sotto il profilo diretto della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sia sotto l'aspetto indiretto dell'occupazione e di altri effetti indotti.

Si ritiene che in tal modo la struttura progettata possa adempiere concretamente alle funzioni di difesa, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni ortofrutticole, attraverso la lavorazione e spedizione di prodotti freschi per 150 mila quintali annui, alla conservazione di prodotti freschi per 40-80 mila quintali annui, alla lavorazione di surgelati per 25 mila quintali annui, alla conservazione di surgelati per 40-80 mila quintali annui.

Certamente in rapporto all'attuale volume delle produzioni nell'area direttamente interessata ed in quelle viciniori sono necessarie sostanziali azioni programmatiche di qualificazione delle produzioni di base per corrispondere alle dimensioni dell'impianto. Ed in questa ottica devono essere viste le suddette azioni di vasto coinvolgimento.

È da aggiungere che l'ampio spazio della struttura potrà agevolmente consentire, secondo le linee programmatiche della gestione, l'inserimento di ulteriori linee di lavorazione e di impianto e servizi sussidiari (computer, televisione a circuito chiuso, eccetera).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

VIOLANTE, TAGLIABUE E MACIS. —
Ai Ministri dell'interno e della sanità. —
Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 concernente norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate è stato completamente modificato dalla legge di conversione soprattutto in riferimento alla parte attinente le modalità e i presupposti per l'erogazione dei contributi;

sulla base dell'originario testo alcuni prefetti hanno emanato direttive e tenuto riunioni con alcuni enti ausiliari di volontariato —

se non si ritenga opportuno ed urgente impartire delle adeguate disposizioni affinché cessino questi impropri interventi che non trovano fondamento nella legge di conversione. (4-10595)

RISPOSTA. — *Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, così come modificato dalla legge di conversione, dispone che il ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Detti contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Ben si intende come la richiamata normativa abbia riconosciuto all'Amministrazione dell'interno uno specifico e preminente ruolo nel delicato sistema di intervento dello Stato per la prevenzione della tossicodipendenza.

In tale quadro l'attività di impulso, di sensibilizzazione, di raccordo e di coordinamento da tempo svolta dai prefetti nei confronti delle diverse realtà pubbliche e private operanti sul fronte della droga, si è andata sviluppando negli ultimi anni correlativamente alle drammatiche dimensioni assunte dal fenomeno e all'accresciuto e prioritario impegno dello Stato nel porre in essere le molteplici azioni di contrasto che si richiedono.

Al di là del riduttivo riferimento all'assetto delle competenze legislativamente fissate, che comunque viene scrupolosamente rispettato, le iniziative dei prefetti incarnano la volontà dello Stato di offrire e di suscitare, presso tutte le strutture in grado di dare un contributo, una risposta adeguata alla gravità e complessità di un fenomeno di tanto allarme sociale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

VISCARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che la casa circondariale di Pozzuoli è stata a seguito del bradisisma temporaneamente trasferita a Napoli in località Nisida — i motivi per cui la Direzione generale degli istituti di pena dal mese di agosto si ostina a non incontrare le rappresentanze istituzionali e sindacali di Pozzuoli allo scopo di definire un preciso progetto per la riutilizzazione della locale casa circondariale femminile nell'ambito delle iniziative in atto per la rivitalizzazione del centro flegreo, connessa al rientro della popolazione. (4-11900)

RISPOSTA. — *La direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena non ha rifiutato di incontrare le rappresentanze istituzionali e sindacali di Pozzuoli (Napoli), con le quali, anzi, ha avuto ed ha frequenti e proficui contatti, come da ultimo dichiarato dalle organizzazioni sindacali in una riunione dell'11 ottobre 1985. Invero, gli incontri programmati qualche volta non hanno potuto aver luogo a causa degli impegni del sindaco di Pozzuoli che lo hanno costretto a disdire gli appuntamenti presi con la citata direzione generale.*

Per altro, come è noto ai rappresentanti istituzionali e sindacali di Pozzuoli, che hanno manifestato in proposito il loro apprezzamento, questa Amministrazione, fin da quando fu costretta dal bradisismo e dal terremoto in atto ad ordinare l'evacuazione urgente della casa circondariale femminile di Pozzuoli — che aveva subito numerose lesioni alle strutture murarie — si è sempre preoccupata di ridurre al minimo i disagi

del personale, delle detenute e dei loro familiari e di riattivare la casa circondariale.

La direzione generale, infatti, si è tenuta sempre in contatto con il provveditore alle opere pubbliche di Napoli e con il Ministero della protezione civile per l'accertamento dei danni e per la eventuale esecuzione di opere di consolidamento della casa circondariale e, appena avuta l'assicurazione che il regredire dei fenomeni sismici e bradisismici consentivano, con sufficiente sicurezza per il personale e per le recluse, di ristrutturare l'istituto, in completa intesa con le organizzazioni istituzionali e sindacali, ha delegato — accantonando all'uopo la necessaria somma — il provveditore alle opere pubbliche di Napoli, a provvedere, con le procedure più celeri, ai lavori di consolidamento e di ripristino del carcere di Pozzuoli.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

ZAVETTIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia relativa ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie con la soppressione di numerose preture della Calabria, tra cui quella di Davoli.

In tal caso, tenuto conto dei gravi disagi che tale provvedimento comporterebbe per la popolazione di Davoli e del mandamento in una zona segnata da una forte espansione turistica e dall'incremento della popolazione, senza considerare che solo di recente sono stati realizzati i lavori di costruzione dell'edificio destinato agli uffici giudiziari, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intende assumere per scongiurare l'attuazione del provvedimento in questione eliminando una causa di grave preoccupazione ed allarme per i cittadini e le amministrazioni locali. (4-12486)

RISPOSTA. — *Allo stato, non sussiste alcuna iniziativa volta alla soppressione di numerose preture della Calabria, tra cui quella di Davoli (Catanzaro).*

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

ZOSO, DAL MASO, SARETTA E ZUECH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

negli ambienti forensi della città di Bassano del Grappa circolano voci sempre più insistenti della intenzione dell'amministrazione di grazia e giustizia di procedere alla soppressione del locale tribunale, nel contesto del riordinamento complessivo delle sedi giudiziarie in Italia;

tale prospettiva preoccupa gravemente l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta —:

se le voci hanno qualche attendibilità;

a quale punto si trova il progetto di ristrutturazione delle sedi giudiziarie;

in base a quali criteri verranno operate le eventuali scelte.

Si fa presente che il tribunale di Bassano è indispensabile per l'amministrazione della giustizia in provincia di

Vicenza, considerata anche la situazione di super lavoro a cui è già costretto il tribunale di Vicenza.

Si fa altresì notare che nell'eventualità di procedere alla soppressione di tribunali occorre adottare un rigoroso criterio che tenga conto del servizio che viene prestato, della sua indispensabilità e qualità. (4-11419)

RISPOSTA. — *Non è in corso alcuna iniziativa volta a sopprimere il tribunale di Bassano del Grappa (Vicenza).*

Quanto ad un eventuale progetto di ristrutturazione delle sedi giudiziarie, l'argomento è ancora oggetto di ampia ed approfondita riflessione presupponendo, per l'evidente complessità delle sue implicazioni, una fase preliminare di studio per sé molto impegnativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.